Soy delos Remed

Muy mio

DEL GIUOCO
DEL LOTTO,

Che ſia degno di eſſere da per tutto proibito:

E che giuſtamente ſia ſtato vietato ſotto pena di Scomunica con iſpeciale Bolla

DA

BENEDETTO
PAPA XIII.

In Roma, ed in tutto lo Stato Eccleſiaſtico,

DISSERTAZIONE

DI GIROLAMO ERCOLI J. C. ROMANO,
Ed in eſſa Curia Avvocato:

Dedicata alla Santità del medeſimo

SOMMO PONTEFICE.

IN ROMA MDCCXXVIII.
Nella Stamparia del Chracas, preſſo S. Marco al Corſo.

Con licenza de' Superiori.

BEATISSIMO PADRE.

U sempre stimato lodevole, e colla sperienza riconosciuto giovevole costume il dedicare le opere, che escono alla luce a

Perſonaggi di merito, e di grandezza così diſtinta, che col loro alto Patrocinio, ricercato con ſimil'atto di riverenza, e di oſſequio, le illuſtrino col bel fregio del loro gran nome, ne conciliino col riſpetto la ſtima, e ne difendano dalla mordace cenſura l'Autore; la quale, ſe in ogni tempo fu in pratica, oggidì con maggiore baldanza fa ne' malevoli pur troppo pubblica figura. Quanto maggiormente le opere ſono di materia più degna, tanto più è di giuſtizia il dedicarle a più Grandi. Io non già per conformarmi a tale conſuetudine, nè per imploſrare da Vostra Santita' ſingolar protezione, benchè la maggiore tra le più potenti di tutto il Mondo, umilio a' Suoi SSmi Piedi il preſente ſentimento del mio debole intendere, eſpreſſo nella Diſſertazione ſo-

vra.

vra l'aurea Coſtituzione: *Creditæ Nobis divinitus*, proibitiva del giuoco di ſorte, volgarmente nuncupato *Lotto di Genova*; ma ſibene perchè non ad altri, che a Vostra Santita' doveva con giuſtizia dedicarſi. Le acque ritornano là, donde vennero, e queſta opera rimonta la ſua origine come voſtra, per le ragioni del ſuo naſcimento, e per quelle della mia ſervitù; le riſoluzioni favorevoli al pubblico de' Sovrani non ſi giudicano meglio, che per gli loro principj; così, come la natura delle medeſime acque non ſi conoſce più compitamente, che dalla fonte, onde eſſe ſcaturiſcono. Tuttoció, che di buono ſi legge in queſta opera, è unicamente la Bolla di Vostra Santita'; quello, che è mio, non è altro, che l'aver procurato a tutta poſſa di far comparire

al.

al Mondo ſmaſcherato quel vizio infame del Lotto, che più, e diverſe deteſtabili figure in più, e diverſi luoghi, con notabiliſſimo comun pregiudizio, ha rappreſentato finora; di renderlo incapace in avvenire a poterſi più occultare ſotto ſimulate diviſe, ſe poſto agli occhi di ognuno ſovra l'Eminenza della voſtra Pontifizia proibizione, non potrà più naſcondere la orridezza del ſuo eſſere, e gli effetti dannevoli, e pernicioſi della ſua pratica. Una coſa adunque per ogni parte, e per ogni buono effetto *così ſanta*, ſi ſdegnarebbe ancora di eſſere ſoggetto di Tributo per altri, che per chi porta per ſuo proprio titolo *la Santità*. Rendo perciò a Vostra Beatitudine, coll'umiliarle queſta opera, unicamente quello, che è ſuo; e come tale, buono nel suo principio,

SA-

SAVIO NE' MEZZI, E PERFETTO NEL FINE: all'incontro quel che vi ſi legge di annotazione, tutto pieno delle più gravi imperfezioni, indiviſibili compagne della mia debolezza, alla quale: *Non tamen pigebit, vel incondita, ac rudi voce memoriam prioris ſervitutis, ac Teſtimonium præſentium bonorum compoſuiſſe*; (A) ed in ció rimoſtro a VOSTRA SANTITA' eſſer queſto Tributo tutto quello, che un gran Monarca può ſperare da un baſſiſſimo ſoggetto, come ſono io, non adulando i miei deſiderj di contento maggiore, ſe non che poſſa eſſere reſo in qualche parte glorioſo col voſtro Pontifizio gradimento. La materia, di cui ſi tratta, è così grave, la proviſione preſa ſovra di eſſa così neceſſaria, che, potendoſele bene appropriare l' *Hìc eſt fructus omnium ſcientiarum*, *ut*

(A) *Tacit. nella Introduz. a Giulio Agricola.*

ut in omnibus ædificetur fides, honorificetur Deus, componantur mores; (B) tanto meno ha neceſſità di penna erudita per dimoſtrarne il ſuo bel pregio: una riſoluzione tanto al Mondo neceſſaria, ed utile, e che ſará a' poſteri così glorioſa, non vi vogliono ornati di ſcrittore per rappreſentarla qual ſia; quanto più la gioja è di vaglia, tanto meno neceſſita d'oro, e di ſmalto, per renderla nel ſuo adorno più prezioſa.

Non vi ha dubbio, Beatissimo Padre, che ogni Coſtituzione finora emanata dalla S. Sede Appoſtolica, e da tanti voſtri SS̃mi Predeceſſori con infallibile Oracolo, e del lume divino ripieni dall'Altiſſimo, abbia ſempre partorito al pubblico, ed al privato ſantiſſimi, e commendabili effetti, o ſiaſi in dogmi di fede, o in direzione di affari, o in correzione de'

(B) *D. Bonavent. opuſ. de reduct. Artium ad Theolog. in fine.*

de'costumi. In un solo quadriennio di rettissimo Pontificato, VOSTRA BEATITUDINE sola colle sue provvide disposizioni, da me registrate, e distinte ne' Comentarj, già vicini alla luce, non ha restituito a' Chiostri la loro antica osservanza? Non ha tolto a molti di essi l'ambizione, coll'avergli aboliti que' vani titoli, che in pregiudizio dell'umiltà la fomentavano, avendo obbligato i promossi alle Chiese ad abbandonare quel, che non era loro, ed a continuare ne' Vescovadi quelle vesti, e divise, colle quali si arrolarono ne' loro Sagri Ordini regolari? Non ha stabilito a' Cherici l'onestà, sì nell'abito, che ne' costumi, distinguendoli dalla scandalosa comunanza del lusso laico? Non ha in perpetuo fermato la fertilità dell' Annona, convertendo l'utile del proprio Erario in sollievo

de' poveri ? Non ha provveduto a' Veſcovi, aſſegnando loro a ſue ſpeſe Difenſori in queſta Curia, e liberando le loro eredità dagli ſpogli Camerali, per convertirli in utile, ed ornamento delle Chieſe, la maggior parte già reſa miſerabile ? Non ha reſtituito a' luoghi Pii la libertà di ſervirſi delle ſue ſoſtanze, che prima, per forzate rinnovazioni d'enfiteuſi, e locazioni, reſtavano in perpetuo per viliſſimo annuo cenſo diſtratte tra' ſecolari ? Non ha preſcritto a' Parrochi ciò, che devono adempiere per obbligo del loro offizio, liberandoli in avvenire dal peſo delle penſioni, reſtituendogli il modo di poter vivere col decente mantenimento, e ſovvenire il Popolo, ſe è miſerabile . togliendogli anche la continua veſſazione di diſputare le Quarte funerali co' Regola-

ri ? Non ha fondato Prebende Teologali, Canonicati Penitenzieri, ed ha assicurato nella fondazione de' Seminarj la buona educazione degli Ecclesiastici, dalla quale ogni maggiore, o minore splendore della Chiesa, nella buona, o mala qualità de' suoi Ministri unicamente dipende ? Ed in somma ha formato tante altre savie, e provvide Costituzioni, che dall' esecuzione di esse oggi si vede accresciuto il maggior servigio di Dio, il buono esempio degli Ecclesiastici, e la riforma de' depravati costumi.

Ma alla fine ognuna di queste, come destinata ad una particolare providenza in un caso preciso, a quello preciso, ed unicamente ha portato il riparo; in questa sola *della proibizione del Lotto* si sono tolte contro Dio le bestemmie, i prestigi, ed i sortilegi : si è rimosso l'abuso alle

cose sagre: le occasioni a mille peccati: si sono tolte le indovute commistioni di ogni genere di persone: assicurati alle famiglie gli averi: alle Case l'onore: restituita a' buoni la fama: e rimossi da' Chiostri gli abusi, e'l delitto di giucare quel, che non era suo, ed appropriarsi nel vincere quel, che non si poteva ritenere da chi non può disporre, se non che nell'uso e di denari, e di robe, e simili altre cose, da me minutamente narrate, ed all'evidenza fatte riconoscere per vere nella presente Dissertazione. Sono adunque tant' i buoni effetti, che una sola Costituzione ha partorito per maggior gloria d'Iddio, per beneficio delle persone, e per la conservazione delle sostanze, che altra più feconda di frutti gloriosi non si ritrova, nè si potrà dare in avvenire. E' adunque obbligo di chi scrive, sovra

di

di un'opera così grande commendarne a tutta ſua poſſa il glorioſo Autore, però a volerſi impegnare a dare le giuſte lode a VOSTRA SANTITA', e farlo nel riſtretto di brieve Dedica; è un pretendere di volgere il corſo a' fiumi, e toglier le acque de' mari. Se io principio dalle antiche grandezze della voſtra Caſa, in ciò vi vorrebbero più volumi, e ben diffuſi, come vi ſono ſtati interi di diverſi Autori. Solamente; per abbozzarne i principj, riporterò ciò, che in poche parole ne ſcriſſe un graviſſimo Autore de' noſtri tempi l'Avvocato Cotolendi Franceſe nella vita di D. Maria Felice Orſini, Ducheſſa di Momoranſi, tradotta in Italiano, e prima ſtampata in Parigi l'anno 1684. nella Prefazione, ivi: *In ordine alla ſua Proſapia ſi è tralaſciato, che oltre molti Sovrani, a' quali è apparentata la*

Ca-

Casa Orsini, *ella conta ancora ventidue Santi, fra quali possono essere noverati S. Tomaso di Aquino, S. Carlo Borromeo, il B. Luigi Gonzaga, il gran S. Benedetto, della cui paterna Casa i Duchi di Bracciano, che ne sono eredi, sono ancora in possesso.* E nell'opera alla prima pagina. *La Casa Orsini, una delle più illustri di Europa, da cui non solamente uscì gran numero de' Vescovi, Patriarchi, Prefetti di Roma, Generali d'Armate, Senatori Romani, e Confalonieri di Santa Chiesa; ma inoltre quaranta Cardinali, quattordici Elettori dell' Imperio, e tre Papi; ed i Principi di questa Casa ebbero in Matrimonio molte figliuole di Re, e d'Imperadori.* Onde la vostra generosa famiglia si è tanto avanzata a dispetto del tempo verso l'immortalità, che non ha più,

che

che bramare elogj mortali; benchè io
vi aggiunga, non eſſere l'infimo quel-
lo di eſſere ſtati i voſtri Progenitori
parzialiſſimi del partito, ed aſſiſtenza
de' Sommi Pontefici, ſino ad avere
profuſo teſori, eſerciti, e ſangue, per lo
loro mantenimento, e ſoſtegno; non
ſapendo, ſe molti di eſſi ne abbiano
più difeſa l'autorità colle lettere, che
ſoſtenutane la Grandezza, e Maeſtá
colle armi. Ma perchè queſta é una lo-
da, che quanto più vi ſi conviene, tan-
to più vi diſpiace, diſprezzando la va-
nità, deriſa dal Profeta (D): *Gloria eo-
rum a partu, & ab utero, & a conce-
ptu*; perciò, paſſando alle voſtre glo-
rioſiſſime azioni, devo ſinceramen-
te dire, che tuttociò, che il Mondo ha
potuto produrre di grande, la Provi-
denza Divina di neceſſario per eſſo, e
la fortuna di giuſtizia nel merito, tut-
to nella voſtra degniſſima Perſona lo
ha

(D) *Osea al cap. 9. v. 11.*

ha riſtretto l'Altiſſimo. Vi conſidero, SANTISSIMO PADRE, il più perfetto in tutti gli ſtati: Gran Principe per la naſcita, e maggiore per lo ſuo diſprezzo: Gran Religioſo per l'oſſervanza, e per lo poco conto del voſtro eſſere nel paſſare dagli agi piú ſquiſiti per fin all'invidia, alle umili lane Domenicane per fino all'abbiezione: Gran Cardinale, perchè involontario nell'eſſer promoſſo, forzato nell'accettare, e lo ſpecchio dell'edificazione nell'eſſerlo: Gran Veſcovo, ed Arciveſcovo, per le coſe da molti penſate, da molti deſiderate, da voi ſolo eſeguite; riſtaurata ſotto il voſtro governo la diſciplina Eccleſiaſtica, la Caſa di Dio ridotta veramente a tale, che abbia VOSTRA SANTITA' la teſtimonianza di tante lingue, quanti ſplendidi Templi ha eretti, abbelliti, e laſciati nelle ſue Dioceſi: ed in

fi-

fine un Gran Papa, che, per rimostrarlo tale, basta riconoscere le sue sante, e gloriose disposizioni, e tra quelle particolarmente la presente Costituzione, le vostre illibate azioni, l'integritá della vostra vita; la Pietà, e la Clemenza, sono quelle belle virtù, che continuamente ne adornano il vostro pur troppo ammirabile Principato, e lo custodiscono finora per un continuo quadriennio da ogni attacco d'inquietezza, e di turbolenza straniera; vedendosi ora la nave di Pietro, non solamente senza pericolo di sommergersi, ma nè men fluttuante, anzi in una placidissima calma; verificandosi pur troppo, che *Pietas siquidem Principum totum custodit Imperium* E). Queste tante gloriose azioni faranno ergere un giorno alla vostra memoria immortale un sì alto simu-

* * *

la-

[E] *Cassiodor. lib.12. variar. Cap.13.*

ſacro, quale architettava Steſicrate del Monte Atos, per conſegrare all' Eternità il nome d'Aleſſandro, che ſe gli anni di queſto ſi numeravano per le ſue battaglie guadagnate, i giorni di Vostra Santita' ſi poſſono con miglior ragione contare per lo numero delle voſtre glorioſe operazioni; e ſe a queſto Coloſſo, almeno nell'abbozzarlo, poteſſe dar la mia debole mano un colpo di ſcalpello, ſtimarei benedetti dal Cielo con particolar diſtinzione tutt'i miei ſudori. Devono i Popoli dar molte grazie all'Altiſſimo di avere in Vostra Santita' un Sommo Pontefice, che intende molto bene per la S. Sede la maſſima di *Acquiſtare, e conſervare, di cominciare, e di finire*; ed il buon regolamento delle coſe nel *Divina cognoſcere, & humana gubernare*; e che ha ſaputo, per animar gli uomi-

ni alle virtù, e ritrarli da vizj, concedere a' dotti il premio, e minacciare, ed imporre agli empj, e tra essi a' Giuocatori, il gastigo; governando i Popoli colla speranza, e timore, principiando sempre colle sue opere a stabilire l'incontrastabile massima: Esser migliori Precettori gli esempj di chi comanda, che i Precetti sovrani: Che ha ben dimostrato esser contro gli oracoli del Cielo, e contro le ragioni della natura il confinar la virtù solo ne' Santuarj, e ne' Chiostri, e che ancora nelle Corti, e ne' Palazzi si puó fare adorare: Che senza tante sottigliezze di soprassina politica ha fatto riconoscere, che, benchè la scienza di regnare, e comandare sia la più alta, e la più difficile di tutte, nulladimeno, secondo Platone, la *Filosofia de' Principi é la fermezza, la fede, e la sincerità*; (F) le altre scien-

 ze

(F) *Plato lib. 16. de Regno.*

ze ſervire per *ornamento*: Che nel diſprezzo di tante eſtrinſiche formalità di grandezze ha dimoſtrato in pratica al Mondo il Conſole, e'l Dominante non coſtituirſi ſolamente da' faſci, e dalle ſcuri, dicendo il Padre dell'Eloquenza: *Conſulem eſſe non eſt tantùm in Lictoribus, in Toga, & pretexta conſulatum putare; ſed oportet, conſulem etiam eſſe animo, conſilio, fide, gravitate, vigilantia, toto denique munere Conſulatus*(G): Che ha diſtinto molto bene la Maeſtà nel Vicario di Criſto, dover' eſſere ſomigliante alla verga di Mosè, che eſſendo alle volte tenuta nelle ſue mani, era l'iſtromento di coſe ammirabili, e ſerpendo per terra, non aveva, ſe non dell'orrore. La voſtra vigilanza, o Santo Padre, per lo ben pubblico, e privato intereſse, vi toglie agli occhi il

ſon-

[G) *Cicero orat.* 37. *in Lelium Piſonem* .

ſonno, ed alla mente il riposo; onde non vi è biſogno, come del Re Perſiano, di chi vi ecciti col *Surge Rex,& negotia cura*,(H) nè del ricordo: *Rectorem te poſuerunt, curam illorum habe*,(I) mentre la quiete oziosa; da altri ſtimata ſollievo, Vostra Santita' la ſperimenta tormento, eſſendo così continuate le voſtre laborioſe fatiche, che da una entrando nell'altra, ſi può dire, come del Macedone, che più, e più volte il giorno paſſa dal padiglione al Campo; la voſtra grande umiltà fa molto ben riconoſcere, che l'umanità ſi aggrandiſca, per quanto ella voglia, ſe ella ha da entrare in Cielo, è neceſſario s'impiccoliſca, e ſi eſtenui alla forma di innocenti fanciulli; onde ſiccome di voi ſi può dire, che *Benignitas,& humanitas apparuit* (K); così

che

(H) *Plutarch. in lib. adverſus Ducem imperitum*. (I) *Eccleſiaſt. Cap.* 32. (K) *S. Paul. ad Tit. cap.* 3. *v.* 4.

che *Deus ſedere fecit mites*(L), con altre, e così rare virtù, e di Giuſtizia, e di Clemenza, la quale tra tutte (M) *præparat vitam*, anzi è una parte della giuſtizia, perchè di due eſtremi fa un'ottimo temperamento di mezzo, che adornano l'Anima grande di Vostra Beatitudine co' pregi così ſoprannaturali, e diſtinti, che per iſpiegargli in parte, ſarebbe neceſſario teſſerne un voluminoſo Panegirico, a cui io non mi accingo, perchè ben ſo, che ſe dolcemente vi trattengono le lode altrui, quando ſono giuſte, altrettanto le voſtre vi annojano, benchè giuſtiſſime. Sono ben però coſtretto, per ſervire alla verità, d'importunare il voſtro genio, a far conoſcere al Mondo, che queſti pochi caratteri ſono un piccolo ab-

(L) *Eccleſt. Cap.* 10. *v.* 17. (M) *Proverb. cap.* 11 *v.* 19.

abbozzo delle vostre singolari prerogative, e rarità di virtù. Se voleva Vostra Santita' non impegnare il Mondo a lodarla, non dovea far quante azioni tante opere gloriosissime: *Si laudari recusas, laudanda ne facias;* anzi che la loda, e commendazione è il massimo guiderdone delle Anime grandi, ed è un bel contento il poterla far cadere sovra di Vostra Santita' nella forma, che si scrisse: *Si laudas virum quia dives, hoc fortunæ debetur: si quia fortis, ægritudine debilitatur: si quia nobilis, non ipsum, sed ejus Parentes laudas: sed si laudas eum, quia est sapiens, & bonis moribus ornatus; tunc ipsum virum laudas.* (N) Se è degna Vostra Santita' di ogni loda per tante sue sante Ordinazioni, per la presente è degnissima; altra gloria adunque non si può dare ad

un

(N) *Apul. in lib. de Deo Socratis.*

un fatto sì virtuoſo,e sì pio, che il fatto medeſimo; fuori di sè non ha altra degna ricompenſa, ſe il più dolce frutto di una grande, ed eroica azione è quella di averla fatta. Onde non mi rimane altro, che porgere vive preghiere all'Altiſſimo, che gli piaccia di aggiungere non degli anni, ma de' ſecoli interi alla voſtra eſemplariſſima Vita, per vedere ad ogni giorno rinnovate, e moltiplicate le azioni cosí glorioſe nel moltiplicarſi de' voſtri giorni; il voſtro vivere per lungo, che poſſa eſſere, non ſará, che troppo brieve per lo biſogno; che ha Roma, ed il Mondo tutto della preſenza, ed autorità di un cosí buono, cosí grande, cosí giuſto; e così pietoſo degno Vicario di Criſto; a' Santiſſimi Piedi di cui, chiedendo

do riverentemente perdono; per aver fiſſato gli occhi nel Sole, e rozzamente diſcorſo de' ſuoi ſplendori; con tutto il più riverente oſſequio mi umilio.

DI VOSTRA SANTITÀ

Umiliſſ. oſſequioſiſs. ed ubbidientiſſ. ſervidore, e ſuddito
Girolamo Ercoli.

A CHI LEGGE.

B*Enchè chi scrive, e porta Opere alla luce, colla piena libertà del proprio volere, senza altro fine, che di servire alla giustizia del Fatto, sovra cui scrive, non abbia veruna obbligazione di dar ragione al Mondo, perchè ha scritto; nulladimeno, amo, che sappia ognuno non essermi mosso senza un giusto fondamento, ed uno special motivo, a porre agli occchi del Mondo la presente* Dissertazione, *la quale doveva essere registrata tra le altre col metodo di Comento, da me già fatto a tutte le Costituzioni della Santità di Nostro Signore* Papa Benedetto XIII. *Pure perchè quello è un travaglio, che a compirlo necessita dell'opportunità di tempo ragionevole, ed all'incontro, appena emanata la Costituzione, proibitiva del* Lotto, chiamato di Genova, *tutt'i Prenditori, Giuocatori, ed altr' interessati in tal vizio, presero a censurare una tal santa disposizione, ad interpretarne la forma del concepirla, ad indovinare i tempi, ed i casi, in cui s'incorrevano le pene, comminate in essa, a rimostrarle per troppo gravi, e per fino, con inaudita temerità, pretendendolo Giuoco lecito permissibile, (perchè già altre volte concesso, e ridotto in pubblico commerzio) sognarle, come stabilite sovra materia incapace di simile gravezza, con mille altre detestabili maldicenze, ultimo sfogo della perversità di un mostro sì infame, e del veleno de' suoi ingannati seguaci: Perciò, a reprimere tant'audacia, e raffrenare tal maledicenza, in molti eccitata più dalla ignoranza, che dalla malizia, stimai necessario far succedere, in luogo di Comento alla Bolla, la* Dissertazione *presente, e con lingua materna, e termini chiari, e volgari, per farmi intendere da tutti, e specialmente dagl'Idioti, che per lo più in ogni genere di Persone erano presi a questo aureo laccio di vana speranza, rimostrare ciò,* che sia questo Giuoco: i modi detestabili, co' quali si pratica: i danni, che partorisce: ed i peccati, che fa commettere; *per indi far conoscere, e toccar colle mani ad ognuno, non solamente assennato,* [illegible] *quanto fondamento di giustizia, e di pietà, e con quanto impulso di coscienza, e di affetto verso i suoi Sudditi, e con necessità positiva, la Clemenza del Sommo Pontefice siasi indotta a proibirlo col severo gastigo delle Censure.*

Non

Non ha mai dovuto, nè deve un Legislatore dar conto a' Popoli de' motivi delle sue leggi, nè curare i discorsi de' malcontenti, nè co' mezzi straordinarj reprimerli, con farli riconoscere vani, insussistenti, ed ignoranti; anzi è gloria particolare di ognuno di Questi il ben fare, e l'udir mal parlare; dissimulando le lingue, le penne, e le impressioni; fermando di tre grandi Cesari le leggi in pena delle volgari diciture, il disprezzo; perdonandole, se si commettono per leggerezza; compatendole, se per furore; rimettendole, se per ingiuria; benchè vi sia stato de' Dominanti qualcuno, che abbia tenuto, e scritto per massima totalmente il contrario, doversi i detrattori de' Monarchi domare nella forma appunto, colla quale Ercole superò il Gigante, fingendo di abbracciarlo, e farlo restar soffogato. Si sa bene, che ogni Principe, specialmente Ecclesiastico (a), Omnium linguis expositus, omnium Judiciis objectus, sapientum, & insipientum curis perpetuis obtunditur; descrivendosene la condizione, ed il motivo (b) col Cogemur videri hominibus onerosi, graves, & injucundi, quia non possumus esse utiles oblectando, sed mordendo, frænetici nolunt ligari, & letargici nolunt excitari; ad quod tamen cogit charitas.

Chi comanda a molto stato, per essere grande, ed avere la stima, ed il concetto di quello, che è, deve farsi amare da' buoni, e temere da' cattivi; e perchè difficilmente queste due massime si uniscono in pratica, perciò in alcune cose è più sicuro l'esser temuto, che l'essere amato. Chi si è fondato soltanto sovra l'amore del popolo, ha molte volte sperimentato, non esservi cosa più incostante, e che gli uomini di cattiva volontà offendono più facilmente quello, che si fa amare, che quello, che si fa temere: Se si manca nel dar premio al ben fare, non si manca tanto nella conservazione di un Regno, quanto se si lascia il male impunito, ed il vizio in trionfo. Disciplina, vel misericordia multum destruitur, si una sine altera teneatur.

Quando poi si tratta del servigio di Dio, e della salvazione delle Anime de' Sudditi, bisogna ben provedersi di altr' aria, che quando si ha d'avere il riguardo agl'interessi degli Uomini. I Sagri Tempj devono elevarsi con altr' ordine, e disposizione, che i profani edifizj de' particolari. Mosè difese avanti Dio la causa del Popolo colle [illegible] quella di Dio contro il Popolo colle armi.

Nè ad un Fedele, e Cattolico Vassallo è lecito interpretare le

 azio-

(a) S. Jo. Chrysostom. homil. 3. in act.
[b] D. Chrysostom. ad Epist. S. Augustini 56.

azioni, e disposizioni de' suoi Superiori, inspecie del Vicario di Cristo, il di cui Regno è tutto il Mondo, che ne osserva la fede, ed i cui Decreti sono risoluzioni, approvate dal Cielo con una generalità illimitata di conferma nel Quodcumque ligaveris, & solveris &c. *Laonde al popolo, che l'obbedisce, conviene fare, come a quello d'Israele, che aspettava il soprannominato Mosè a piè del Monte, acciochè scendesse per potergli dare ad intendere la volontà di Dio, e non con esso saliva ad udirla; e perciò bene scrisse, e si espresse quel savio:* Nunquam volui Populo placere, nam, quæ ego scio, non probat Populus, quæ probat Populus, ego nescio; malis namque artibus Popularis favor semper quæritur, similem enim te illis facias, oportet; quandoquidem conciliari, nisi turpi gratia amor turpium minimè possit.

Tanto più quando, come nel caso presente, ad esso popolo non si fa altro, che il proibirgli, che si astenga da un male, che lo distruge, mentre che lo commette; anzi, se si dasse la libertà di commetterlo, ne porterebbe un gran guadagno a chi lo proibisce. Deve adunque ognuno rallegrarsene, e non querelarsene, benedicendo l'Autore della proibizione, il quale col suo pregiudizio fa ad essi cosa utile, e grata: (a) Quod gratissimum est accipientibus, sciunt dari, quod nemini est ereptum, pauperiorem esse factum Principem tantùm; *potendo ben dirgli a proposito il nostro Sommo Pontefice:* (b) Non enim quæro, quod mihi utile est, sed quod multis, ut salvi fiant; *ed anche collo stesso S. Paolo* (c) Non quæro, quæ vestra sunt, sed vos; nec enim debent filii parentibus thesaurizare, sed parentes filiis.

Specialmente nell'avere vietato un giuoco di sorte il più iniquo, e scellerato, che mai, per dannazione delle Anime, e perdita delle Persone, sia stato rinvenuto dall'abisso, ed introdotto nel Mondo, quasichè tanti altri giuochi di sorte, e precisamente quello dell'Alea, detestato da SS. Canoni, proibito da Concilj, e riprovato dalle Costituzioni Appostoliche, non fossero stati bastanti per la destruzione comune. E con tutto che quello dell'Alea, benchè in molte cose, ed in molti dannevoli effetti simile al Lotto, non sia, che una semplice ombra del male, che questo contiene, e partorisce; pure anche ne' trasandati tempi rendeva tanto ciechi gli uomini, ch[illegible] *gli stessi Sacerdoti de' Gentili, colle loro favolose deità, affatto sagrileghi; essendo stati, per giucare, e vincere, sì temerarj, che ardirono di sfidare,*

(a) Plin. Panegiric. (b) S. Paul. 1. Corint. 10. v. 33.
(c) 2. Corinth. 12. v. 14.

ne, ed invitare ne' Tempj il Dio Ercole a giucare alle ſorti dell'Alea (a) Dum Sacerdos Herculis phani forte (ut fit) opera liber, curaque ſolutus, per Templum incederet, compellaſſe Deum, dicitur, ut unà ſecum Aleis luderet, atque ipſe, ſi ejus rei victor exiſteret, ſpem daret futuri ſibi cujuſpiam ab eo ſpectatiſſimi muneris, quod Herculea Majeſtate dignum videretur; ſin ſecus, ſe Deo Menſam amplè, magnificèque ornaturum.

Stimerà ancora forſe qualcuno ne' racconti degli aſſordi, ed inconvenienti, che ſuccedevano circa il modo di dirigere il Lotto, dell'indovinare i nomi, e coſe ſimili, eſſervi intervenuto qualche tratto di ſcrivere libero, onde lo canonizzerà per ardito. Ma a dire il vero, ſenza veruna paſſione, ciecamente s'inganna; mentre che eſſi ſono così evidenti, e così notorj, che è meno male, quando foſſe male il dirli, che 'l tacerli: Mentis Scriptoris ſcopum hunc proponimus, libertatem dicendi, & veritatem. *Sarei ſtato io un prevaricatore, ſe in tutto aveſſi diſſimulato le qualità del vizio del giuoco, ho parlato liberamente; ma con ſentimento proprio della ragione, e con libertà ſoſtenuta dalla diſcrezione. Ognuno ſa, che ſi poteva molto più dire, e pur ſi tacque; perciò poco mi curo dello incontro di quello Storico, di cui fu ſcritto* (b): Sed quia ingenua libertate vitia hominum Theopompus carpſerat, multorum odia veritas illi paraverat. *Tanta però è la forza, che deve fare nell'animo di chi ſcrive la verità, e di chi, amante di Dio, la ſente volontieri; (benchè ſia così odioſa anche a qualcuno de' Principi, che, per farla intendere ad un Baldaſſarre, vi volle una mano prodigioſa, che la ſcriveſſe in una parete) che il non praticarla, toglie allo ſcrittore la gloria, allo ſcritto la fama, al racconto la fede. Ben' è di dovere adunque il dirla, anche perchè* (c): Nihil aliud ſapientiæ reperitur familiarius, quàm veritas: *e ſe* propter veritatem debent etiam ſibi Philoſophi contradicere.

Se mai in alcuna opera vi fu neceſſità di dichiarazione, annotazione, e comento, alcerto, che fu ſopra la preſente Coſtituzione, la quale molti dotti per lo ſdegno di vederſi perduto il ſognato avvantaggio del vincere, non vogliono intendere, e molto meno farla intendere, e chi [illegible] *za la loro* [illegible]*, così facilmente non la capiſce; e benchè* auro loquente nihil pollet quævis oratio, *nulladimeno, quando al popolo, benchè ignorante, ſi fa toccare colle mani la moſtruo-*

[a] Plutarch. de Viris Illuſtr. in Vita Romuli. [b] Caſabon. de Theopompo. [c] Ariſtot. lib. 1. Topicorum.

struosità del peccato, con facilità, ancorche sia per lo più senza consiglio, gli e se ne imprime nell'animo la verità: tutti buoni effetti, che gli partorisce il comento, e la chiara spiegazione della legge; e perciò(a) Apud iratos, temulentos, & consiliorum expertes, Commenta plurimum valent.

Come che la materia della proibizione del Lotto è odiosa, tanto a chi viveva col Lotto, quanto a chi perdeva il vivere col Lotto, Prenditori, e Giuocatori, *così contro di me non mancheranno Critici, e Detrattori, almeno quanti mal contenti. Benchè sarà, per dirla, una gran consolazione il sapersi non dovere essere questi, se non i viziosi del Giuoco, e perciò da disprezzarsi, come Parti interessate, e contrarie alla virtù:* Pessimum veri affectus, & Judicii venenum sua, cuique utilitas. *Mi chiamino perciò i maligni maledico, perchè non hò voluto mentire: gl'ignoranti mentitore, perchè non ho saputo adulare, che è un segnale di servitù: mi rimproverino, che ho tralasciato molte cose, e perciò ho poco detto, nulla mi curo; mentre che voglio piuttosto esser rimproverato anche di poco attento per aver detto poco, che pentirmi, e sortir taccia di aver detto troppo.*

Se ho biasimato il vizio, ho ben lodato la virtù, il bene, e gli Autori di esso. Le lode per la verità non sono adulazioni: de' Principi dee parlarsi, come di vive immagini di Dio, non essendo nè meno cosa molto assennata (b): Scribere in eum, qui potest proscribere. *Sebbene oggi per la Santità del presente* SOMMO PONTEFICE *siano ritornati que' tempi, tanto decantati da Tacito:*(c) Rara temporum felicitas, ubi sentire, quæ velis, & quæ sentias, dicere licet. *In sostanza non si può dir male di chi opera bene. Ho detestato il Giuoco con invettive, ed in ciò ho soddisfatto alle parti di veridico, e di onorato Scrittore, nè con timore, nè co' riflessi*(d) Laudo, vitupero, irascor, ùt virtus, ùt vitia cogunt.

Non ho dubbio, che in questa opera si ritroveranno diverse imperfezioni, ed in ispecie da chi più francamente va criticando i Parti altrui, di quel, che sia capace darne de' proprj alla censura degli altri, e che troppo dilicato pretende esigere negli scrittori moderni la grazia, e dolcezza di Socrate, la facilità di Xenofonte, la gravità di Platone, e l'eloquenza di Demostene; ma confesso sinceramente, che io nella presente non ho punto cercato far pompa, [illegible] gloria all'ingegno: mi sono contentato stabilire il maggior servigio di Dio, e rappresentare al Mondo, quanto di più perfetto si contenga in una sola Costituzione del mio Sovrano. Il fine adunque dà tutta la più sicura ragione, ed ar-

(a) Vopisc. in Tacit. Imper. (b) Gramũd. hist. Gall. [c] Tacit. hist. lib. 1. in princip. (d) Gramund. hist. Gall. lib. 1. in princip. ad ann. 1610. fol. mihi 3.

arresta la curiosità, e la maldicenza di chi ne volesse delle altre. All fine poi se vi saranno debolezze, non saranno conosciute, che da' Dotti, mentre che solo i virtuosi Pittori, e gli eccellenti Musici possono distinguere le cattive ombre, e le dissonanze: da questi tali, se non si attende loda dell'imperfetto, se ne esige almeno un discreto compatimento; sapendo bene, che chi dà quello, che può, e fa quello, che sa, non è di vantaggio tenuto; essendo anche regola della mia facoltà legale, che: Quidquid a debitore inope exigitur, in lucrum reputandum venit. Tanto più, poiche secondo le leggi medesime(a) ogni libro dee connumerarsi tra le cose più preziose, nè solo di que' degli uomini grandi, ma ancora de' piu deboli: asserendo Plinio, non aver mai letto libro, benchè cattivo, da cui non avesse ricavato qualche cosa di buono. Ma se fossero così difficili a contentarsi, che non gli piaccia ciò, che se gli dà per niente, e che costa molto tempo, e fatica; è in loro libertà il non leggerla, o prenderne secondo il suo gusto, ed intelligenza. Che non siano soddisfatti gl'ignoranti, poco m'importa, perchè, chi non discerne nè meno i colori, non è buon Giudice di una pittura. Non debbono questi riputarsi uomini, ma immagini di uomini(b), e perciò non possono dare quella ragione, che non hanno: in fine Armentur in me quorumlibet invidia, & furor, stylumque, qui adulari nesciat, temerarium dicat; per me licet, si temeritas est vera scripsisse(c). Vi troveranno almen per certo di perfettissimo la Costituzione presente del SOMMO PONTEFICE: quelle di altri suoi degnissimi Predecessori: tanti SS. Canoni: notabili detti de' SS. Padri: sentimenti di gravissimi Autori, con altre riflessioni, che sebbene sono legate nel piombo, pure sono risplendentissime Gemme; ed io sono contentissimo, quando in questo caso materia superet opus.

Questo pericolo di essere censurato, e redarguito a voglia di chi che sia, non mi farà giammai pentire di aver presa la penna per cosa sì santa, per fine sì giusto, e per riflesso sì ragionevole; nè mi potrà mai far remora, nè recedere, acciochè non proseguisca la carriera, da me intrapresa, di formare il Comento ad ogni aurea Costituzione del nostro SOMMO PONTEFICE, non mancando nella malignità de' tempi correnti chi interpreti in sinistro le azioni de' Sovrani, chi ne censuri le disposizioni, chi ne ritorca in sinistro il santo fine, e procuri toglier[illegible] il bel fregio di gi[illegible] [illegible]lte volte anche con avvilirle, prendendo per fine a sdegno, ed odio qualche suddito fedele, o penna veridica, amante del giusto, e sincera, che ne intraprenda di palesare al Mon-

(a) Text. In illud autem. in proœm. (b) Can. Multi. 40. dist. [c] Gramund. Hist. Bellor. Civil.

Mondo le opere perfette di simili **Eroi.** *Questo mi animerà per l'appunto a continuare incessantemente le mie fatiche tali, quali siano per riuscire, e tali, quali siano per esser gradite. Nè per l'intemperie de' tempi, nè per raccolte sterili, si lascia di coltivare, e seminar la sua terra; se non si giunge a contentar tutto il Mondo, basta il soddisfarne una parte, e si consoli chi scrive, ancora quando non contentasse, che se medesimo. Quando poi il principal motivo è il servigio di Dio, bastante è il merito, ed il guiderdone di aver servito; e se si degnasse il nostro* Sommo Pontefice Benedetto *di un benigno gradimento, ciò pienamente mi basta; questo fa tacere i maligni, dicendo, come diede per risposta a' maledici chi aveva fatto un Panegirico alla gloria di Nerva Imperadore:* Nervæ placuit, silete.

APPROBATIO
Reverendissimi P. Fr. Michaëlis a Christo, Carmelitarum Discalceatorum Congregationis Hispaniæ in Urbe Procuratoris Generalis.

Ussu Reverendissimi Patris Fr. Jo: Benedicti Zuanelli, Sacri Apostolici Palatii Magistri, ingenti animi alacritate, evolvi quandam Dissertationem ab eruditissimo Advocato Hieronymo Hercule elaboratam, adversus Ludum sortis, vulgo dictum: *il Giuoco di Genova*. Cujus noxas, tum validissimo auctoritatum pondere, tum irrefragabili rationum præsidio, mira dexteritate Auctor expendit, ut fidelium populi obtemperantes salutaribus doctrinis, gravissimisque summorum Pontificum mandatis, ab execrabilibus flagitiis se avertant, atque plurimas infelicitates effugiant.

Qui ponitis fortunæ mensam, & libatis super eam, (ait per Isaiam Dominus) (*A*) *numerabo vos in gladio, & omnes in cæde corruetis*: : : *esurietis, sitietis, confundemini, clamabitis præ dolore cordis, & præ contritione spiritus ululabitis*. Juxta expositores (*B*) comminantur verbis prædictis, fortunæ deservientes, ac eidem per *nomina, numerosque* libantes, qualiter

(*A*) *Cap. 65. v. 11*

(*B*) *Videat. Cornelius, ibi*

ab Auctore describuntur Ludo præfato dediti. At verò, qui talia agunt, & infortunato Ludo fortunæ deserviunt, cum censuræ gladio spiritalem mortem sibi acquirunt, & fame, siti, confusione, atque aliis tam mentis, quàm corporis cruciabuntur ærumnis. Qui in Ludo memorato enutriunt execrabilem iniquitatum sobolem.

Sexdecim planè vitia numerantur a Scriptoribus in fortunæ Ludis, prout cum aliis computat, elucidatque Abulensis. (C) Sunt quidem.

(C) *In cap. 6. Matth. quæst. 55.*

Ecclesiæ spretus, usuraque, seu rapina,
Scandala, blasphemia, vel nugæ, sive faciendi
Furti doctrina, violentia; crimina falsi,
Et mortis causa, deceptio, perditioque;
Temporis, & desiderium, corruptio; junges
Istis prædictis, adulatio, vitaque turpis.

Nullum ex vitiis assignatis deficit, sua detestabili deficientia, in Locti Ludo, ab Auctore oppugnato, uti convincunt ejus instantiæ, suadetque allegoria. *Filii Semei sexdecim.* Enuntiat textus sacer. (D) Oraculum audivimus, mysterium requiramus. *Semei* secundùm Hieronymum Lauretum (E) interpretatur *nomen meum, desolatio, sive perditio mea.* Quid aliud enim demostratur ab Auctore in recensito

(D) *1. Paralip. cap. 4. v. 8.*

(E) *In Sylva Allegoriarum.*

Lu-

Ludo Genuensi? Ostendit sane ejus gravissima Dissertatione, dictum Ludum esse familiarum *desolationem*, *perditionemque* personarum. Earum *desolationem*, eo quod anxietate vincendi, suis in domibus vix reliquunt lapidem super lapidem. *Perditionem* personarum, nam istæ inservientes ludo, nedum amittunt temporalem substantiam, verum, & animi conscientiam. Tandem est *nomen* ipsis, quia destinatis certis nominibus, turpis lucri gratia delectis, *nomine*, quod vita præstat iniqua, maculantur; exuuntque preclarum virtutis *nomen* (F) *melius, quàm divitiæ multæ*.

(F) *Prover.* 22. *v.* 1.

Quapropter gratulari tenemur S. *D. N. BENEDICTO XIII.* eo quod gloriosissima suorum Prædecessorum vestigia sectando, atque strictioris disciplinæ zelo inhærendo, sic propria ejus constitutione tot, taliaque flagitia conatus est profligare, ipsorumque fautores deterrere; ut de tanto Pontifice celebrare possimus id, quod de Simone Pontifice Summo, hisce verbis attestatur Siracides: (G) *Curavit gentem suam, & liberavit eam a perditione*. Ubi glossat Cornelius: *Laus ampla, & propria Pontifici, quod scilicet curam magnam gesserit populi, ne in aliquod malum, vel periculum spiritale, aut corporale incideret. Pontifex enim subditorum, perinde ac Pastor Ovium, curam gerere debet, eosque a furibus tutari*. Usque adeo Cornelius. Non aliter quàm *fures*, ac *latrones* vocat Philosophus (H) nefario lucro, & quæ-

(G) *Ecclesiastici* 50. *v.* 4.

(H) *lib.* 4. *Ethic. cap.* 1.

 stus

ſtus cauſa ludentes : quales ſunt cuncti ab Auctore impugnati. Quem etenim veluti alterum & re, & nomine *Herculem*, prælaudare licet, nam ſi in *Herculis* gloriam proclamabat Antiquitas, quod ingentia operatus eſſet, dum monſtra ſubegiſſet, ut magnus Parens notavit Auguſtinus: (*I*) Ingenita operatus eſt *Auctor*; dum ejus Diſſertatione præclara ſubegit vitia, cum hæc ab Eccleſia (*K*) plane dicantur monſtra: & idcirco laudem jure promeretur inſignem.

(*I*) lib. 18. de Civit Dei cap. 12.

(*K*) Ratio pro Rege.

Cum igitur (ut ad commendatum mihi munus immediatius accedam) vere ſincereque exiſtimo, hanc Diſſertationem nil Catholicæ Fidei, ſeveriorique diſciplinæ diſſonum redolere; ſed Doctrinam undique ſanam propalare. Eam proinde prælo digniſſimam judico; ut hac ex parte integra permaneant, ac ſecura conſiſtant, in inferioribus commendabilis Ethica, & a ſuperioribus ſalubriora inſtituta. Ita ſalvo &c. cenſeo. In Hoſpitio SS. Joachim, & Annæ de Urbe, Carmelitarum Diſcalceatorum Congregationis Hiſpanicæ, die decimaſeptima Aprilis, anni milleſimi ſeptingenteſimi vigeſimi octavi.

Fr. Michaël a Christo
Procurator Generalis.

Im-

Imprimatur

Si videbitur Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro

N. Baccari Episc. Bojanen. Vicesg.

Imprimatur

Fr. Joannes Benedictus Zuanelli Ordinis Prædic. Sacr. Pal. Ap. Mag.

IN-

INDICE DE' CAPITOLI.

CAP. I.

CAP. II.

CAP. III.

CAP. VII.

CAP. ULTIMO.

DIS-

DISSERTAZIONE

CAP. I.

Qualità, Natura, Principio, ed Introduzione del Lotto di Genova, e di altri luoghi: Descrizione, e Definizione di diversi Giuochi leciti, ed illeciti, da permettersi, o proibirsi; con diverse Ordinazioni, Editti; e Costituzioni Appostoliche, proibitive del medesimo Lotto.

I. Icome sono diversi gli abusi, e gl'inconvenienti, che, in pregiudizio della Repubblica dal depravato costume, o dal cieco particolare interesse, o dalla illecita consuetudine, si sono introdotti, e s'introducono alla giornata nel Mondo, e che divengono non meno accetti al Popolo, che apparenti di scusa, anche ad ogni più austera virtù, onde *recti apud illos locum tenet error, ubi publicus factus est*; tanto più, quandochè, o in sostanza, o in apparenza, vi considera il volgo qualch' evidente avvantaggio, e vede autorizzato lo abuso dal Principe col tollerarlo; come riflette

 il

il Morale: *Nullum ſine auctoramento malum esse, omniaque vitia mercede nos ſollicitare*; dal che, fatti baldanzoſi nel male, eſercitano i vizj ſenza vergogna: *Nec pudor vitiorum tenet, ſed patrocinia turpitudini ſuæ fingunt, ut etiam honeſtè peccare, videantur*, appropriandoſi ad eſſi il memorabil detto, che *inter cauſas malorum eſt, quod ad exempla vivimus, nec ratione componimur, ſed conſuetudine magis adducimur*; così devono econverſo i Principi invigilare, che tali deteſtabili corruttele non ſi ſtabiliſcano ne' loro Regni, per evitare, che da eſſe ſedotti, ed ingannati i loro ſudditi, o periſcano colla depauperazione delle proprie famiglie, o colla diſſipazione delle loro ſoſtanze, anzi coll' effettivo annichilamento del proprio eſſere, o ſi riducano in iſtato sì deplorabile, che ne rimanga eſtenuata la Maeſtà del Sovrano, e del ſuo erario, per ſovvenire i già reſi miſerabili; quandochè la maggior grandezza d'un Principe è quella di aver ſudditi di ottimi coſtumi, e di opulenti ricchezze, rendendoſi debole quel comando, quale non ſi eſtende, che a' miſeri: e poco piena benedizione del Cielo è quella, che rende ricco un Principe di ſole Terre povere, che ſenza frutto fanno fallir, chi le ſemina.

II. E perciò, non ſolo devono le Potenze

accorrere, come a ciò destinate da Iddio, con savie, provide, e rigorose disposizioni; ma di più colla maggiore celerità possibile, colle pene più gravi, e col rigore più sensibile, svellere, per fino dalle radici, lambrusche così pestifere, che se a propria voglia le si permettesse la libertà del germoglio, farebbono inaridire tutte le più fiorite famiglie, acciochè, mancando nella necessaria celerità, non abbia poi da sentirsi rispondere, per la impossibilità del riparo, che *desinit esse remedio locus, ubi, quæ fuerant vitia, mores fiunt.*

III. Abuso inconveniente, e corruttela peggiore non si può dare nel Mondo, così nell'essere illecito, ingiusto, ed iniquo, come per le pessime circostanze, che sempre accompagnano indivisibili il modo, la forma, ed i mezzi di esso, e che nello stesso tempo, che dissipa le sostanze, distrugga ancora le coscienze, quanto il giuoco di sorte, chiamato volgarmente il *Lotto di Genova*, praticato ancora con quasi il medesimo metodo, oltre Genova, in Venezia, Milano, Napoli, e già Torino, delineato da me nel primo Tomo de Comentarj *ad Constitutiones Summi Pontificis Benedicti XIII.* alla Costituzione 16. nel §. 13. colle seguenti espressioni, parlando di alcune salutari providenze, prese da Sua Santità: *Et postremò, ultra*

alias commendabilissimas dispositiones, detestabilem ludum sortis, vulgò Lotto di Genova, *non semel damnatum , pluries prohibitum , nunquam extirpatum, Seminarium malorum omnium, scandalum Urbis, & Orbis, in Mercimonium publicum, ad depauperandas conscientias, honorem, & Familias redactum, sanctissima undique ordinatione radicitus evulsit, & semina zizaniæ diligentissimis perquisitionibus, & pœnis adversùs contumaces, & delinquentes, disperdidit, & igne charitatis penitus extinxit.*

IV. All'estirpazione adunque di tale inconveniente, di cui rimostreraffi, non essers'introdotto più pernicioso al pubblico, ed al privato interesse nel Mondo, invigilando col suo paterno zelo la provida mente del Sommo Pontefice Benedetto, prima procurò sospenderlo *ad tempus*, e preso il legittimo motivo della celebrazione dell'Anno del Giubileo universale, lo interdisse, durante un tal tempo, come tutto destinato per gli Fedeli a Dio, e non da distraersi ne' vizj, acciochè parimente in tanto apprendessero i sudditi a scordarsi di un tal giuoco, e col non uso si distruggesse a poco a poco un simile inconveniente, pubblicando l'Editto, di cui piace riferire il contenuto, perchè il Mondo tutto riconosca, quanti modi sono stati praticati, quante ammoni-

zio-

zioni proposte, quante pene comminate, prima di venire all'ultimo de' terribili nella presente Costituzione; ivi: *Avendo risoluto la Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIII., per giusti motivi, di sospendere, a suo beneplacito, il giuoco del Lotto, detto di Genova, Venezia, Milano, e Napoli; perciò Monsig. Illustriss., e Reverendiss. Antonio Banchieri di Roma, e suo distretto, Generale Governatore, e Vice-Camerlengo, per l'ordine espresso, avuto in voce dalla Santità Sua, ordina, ed espressamente comanda a qualsisia persona di qualunque grado, ordine, dignità, e condizione, anch' Ecclesiastica, Secolare, e Regolare, e che richiedesse speciale, ed individua menzione, che di presente abiti, o si trasferisca in avvenire a questa Città di Roma, e per tutto il distretto, la puntuale, ed esatta osservanza degli editti, proibitivi di detti giuochi de' Lotti, altre volte pubblicati da' Predecessori di Sua Signoria Illustriss., sotto i 3. di Dicembre 1685., e più diffusamente nell'altro de' 24. Marzo 1696., nel quale s'impone a' Prenditori di detti giuochi de' Lotti la pena della Galea per dieci anni, e di scudi mille d'oro; ed a' Giuocatori, oltre alla perdita del denaro, di scudi 300. d'oro per ciascheduno, ed anche dell'esilio, e Galea, ad arbitrio di Sua Signoria Illustriss.. Volendo, che i suddetti Editti proibitivi, dalla data del presente, restino nel loro primiero vigore, come se di parola in pa-*

parola fossero quì inseriti, non ostante qualsivoglia motivo, scusa, o pretesto, che si potesse addurre, o allegare in contrario.

Dichiarando Sua Signoria Illustriss., che dall' incorso nelle pene suddette non saranno scusati i Forastieri, che, dopo la pubblicazione del presente Editto, si trasferiranno a quest' Alma Città, o suo distretto, ogni volta, che saranno stati per un mese, anche interpolatamente in Roma, o suo distretto, e che a tenore del suddetto altro Editto del dì 24. Marzo 1696., resteranno comprese in questa proibizione anche le donne, sotto le stesse pene pecuniarie, ed in quanto alle corporali, saranno punite colla pena di esilio, e di carcere, per lo tempo ad arbitrio di sua Sig. Illustriss.

E per venire più facilmente in cognizione de' Trasgressori, Sua Signoria Illustriss. promette il quarto delle pene pecuniarie, che si esigeranno da' Contraventori allo Accusatore, che somministri indizj, bastevoli a procedere alle pene suddette contra de' medesimi, e sarà anche tenuto segreto.

Volendo finalmente Sua Signoria Illustriss., che si possa anche procedere ex officio, *e per inquisizione contro de' Trasgressori, e che il presente Editto, dal dì della pubblicazione di esso, astringa tutti gli abitanti, e dimoranti in Roma, benchè forastieri, alla puntuale osservanza. In quanto poi a' luoghi tutti del distretto mediatamente, o immediata-*

diata-

diatamente ſoggetti alla Santità Sua, nel termine di cinque giorni, come ſe foſſe ſtato pubblicato in ogn' uno de' luoghi ſuddetti, ed a tutti, e ciaſcuno perſonalmente, e ſolennemente intimato. Dato in Roma nel Palazzo della noſtra ſolita reſidenza queſto dì 2. Marzo 1725. A. Banchiere Governatore, e Vice-Camerlengo.

V. Viſtoſi però, che tutto queſto aveva mitigato in qualche parte l'ardita pubblicità del giucare, ma non repreſſo il deteſtabile mal'uſo, ſi tentò dalla Clemenza di Sua Santità l'altro lenitivo, e pietoſo, e prudente, di fare eſeguire in alcuni il rigore del gaſtigo, decretato ne' Bandi, acciochè *formidine pœnæ conſimilis*, ſi aſteneſſero gli altri dal traſgredire i ſuoi providi, e ſovrani precetti; ma, riconoſciutaſi ogni opportuna, e paterna providenza, eſſere in vano, nè partorire il deſiderato effetto della emenda, fu neceſſario venire allo eſtremo rimedio; tanto più, che nella riſoluzione più rigoroſa, che intraprendevaſi, ſi vedeva oſſervato pienamente il ſentimento di Tacito, che *omnes, qui magnarum rerum conſilia ſuſcipiunt, æſtimare debent, an, quod incboatur, Reipublicæ utile ſit, ipſis glorioſum, & promptum effectu*; e con tutto ciò, volendo ſentire l'altrui ſavio conſiglio, conoſcendo, che *ibi ſalus, ubi multa conſilia*, deſtinò una Congregazione ad eſaminare

mi-

minutamente: *Se il Lotto dovevasi, o potevasi licitè permettere, o con farlo praticare pubblicamente in Roma, o con lasciare la libertà a' sudditi, almeno tollerandoli, di poter giucare ne' Paesi esteri.* Nel quale prudentissimo, e sempre venerabilissimo Consesso, con grave consiglio, e con matura, e seria riflessione, dibattuta la materia, fu con sentimento comune risoluto: *Un tal giuoco non esser lecito, non doversi permettere, anzi con nuove gravissime pene di censure Ecclesiastiche, e colla rinnovazione delle antiche, proibire*; dal che poscia ne promanò la Costituzione, della quale presentemente trattiamo, ed il di cui tenore si legge registrato nel fine della presente: con che si vide una volta preso il proporzionato riparo dal Sommo Pontefice a tant'inconvenienti, ed a rendere libero il popolo da quest' aurea schiavitudine, in apparenza di lucro, ed in sostanza di perdita, pubblicandone a tutti la resoluzione col presente Editto: *Considerando la Santità di Nostro Signore, fin dal principio del suo Pontificato, quanto fosse pernicioso a' proprj Sudditi il giuoco de' Lotti di Genova, Napoli, e Milano, ordinò, che co' pubblici, e reiterati Editti, e sotto rigorosissime pene, tanto pecuniarie, quanto corporali, sene venisse alla proibizione, sicome seguì in diversi tempi, e giorni, e precisamente a 2. Marzo, ed a' 17. Settembre 1725., come altresì*

a 12. Ottobre 1726., perſuadendoſi la Santità Sua, che il timore delle pene, ne' mentovati Editti contenute, unito alla ſperienza de' danni, ricevuti da medeſimi Lotti, doveſſe obbligar ogn'uno ad interamente abbandonargli. Ma eſſendoſi molti reſi inſenſibili a' proprj pregiudizj, e continuando con manifeſta diſubbidienza a giucare, ed a prendere reſpettivamente denari da' Giuocatori, con diſtribuire a queſti liſte, e pagherò, ha ſtimato neceſſario di por freno alla temerità di ſimili delinquenti, con pubblicare, nel giorno 12. del corrente meſe di Agoſto, una ſua particolar Coſtituzione, con cui ſi proibiſce ad ogni perſona di qualunque ſtato, e condizione, che ſia tanto in Roma, quanto nel rimanente dello Stato Eccleſiaſtico, di giuocare a' ſopradetti Lotti, ſotto graviſſime pene di cenſure Eccleſiaſtiche, alla Santità Sua, e ſuoi Succeſſori riſervate; e ſi dichiara, che le altre pene pecuniarie, e corporali, ſtabilite, e preſcritte contra i diſubbidienti, e contraventori, debbano rimanere nel loro primo vigore, ed ad avere in ogni caſo, che poſſa ſuccedere, una piena, e puntuale eſecuzione. Il che è così a cuore alla Santità Sua, che Monſig. Illuſtriſs., e Reverendiſs. Antonio Banchieri dell' Alma Città di Roma, e ſuo diſtretto Governatore generale, e Vice-Camerlengo, volendoſi eſattamente conformare alla di lei ſuprema volontà, ricorda a tutte, e ſingole perſone, benchè Eccleſiaſtiche, Secolari, e Regolari, ed in qualſivoglia mo-

dò privilegiate, ed esenti, le quali avessero bisogno d'individua, e special menzione, la puntuale osservanza de' sopra riferiti Editti, sicome anche di tutti gli altri da' medesimi enunciati, con far di più noto alle stesse persone, che le pene, in essi editti comminate, si eseguiranno senza speranza di grazia; e si procederà per inquisizione ex officio, *ed in ogni altro miglior modo, che dalla Corte si giudicherà proficuo al gastigo de' delinquenti; e per togliere a questi ogni motivo di difesa, sotto pretesto d'ignoranza, vuole, che il presente Bando, affisso, e pubblicato ne' luoghi soliti, astringa subito alla osservanza tutti gli abitanti di Roma, e tra quindici giorni tutti gli altri del distretto Pontifizio, tanto mediatamente, quanto immediatamente soggetti a Sua Santità, come se a ciascuno di essi fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma dal Palazzo della sua solita residenza questo dì 20. Agosto 1727.*

A. Banchieri Governatore, e Vice-Camerlengo.

VI. Più santi, e degnissimi Pontefici predecessori avevano preventivamente, e molte fiate intrapresa l'abolizione di un tal giuoco, perlochè stabilirono contro di esso salutevoli providenze con assennate disposizioni; e per tralasciarne di molte più antiche, si vide con gravissime pene proibito il Lotto a' 2. Aprile 1660., non solo con Editto di Monsig. Baranzoni Governatore, in quanto a Roma, e Stato;

ma

ma di più la S. M. di quel Sommo Pontefice Alessandro VII., per tutt'i Regni di Spagna, privò di voce attiva, e passiva que' Regolari, che lo praticavano: decretò contra gli Ecclesiastici Secolari la sospensione: ed in fine ad ogn'uno stabilì le pene della scomunica, *ipso facto* incorrenda; come dalla sua Costituzione, registrata in piè della presente Dissertazione.

VII. Con maggior rigore poscia furono trattati i Giuocatori sotto il Pontificato del Ven: Servo di Dio Innocenzo XI., risoluto ancora esso a tutto suo potere di esterminarlo; mentre, dopo aver fatta esaminare la materia da una Congregazione particolare, a tale effetto destinata, con Editto emanato, secondo il voto di essa Congregazione, da Monsig. Ginnetti, allora Tesoriere, lo proibì con severissime pene; conforme, commendando tal santa risoluzione, ne ragguaglia il *Zaul. ad Statut. Favent. t. 1. lib. 4. rub. 42. n. 16. Seta de Offic. Locumten. c. 6. sub n. 13.*

VIII. Non mancarono pur'anche i Pontefici successori rinovarne strepitose le ordinazioni di pene, come nel tempo d'Innocenzo XII. successe, sotto il dì 24. Marzo 1696. registrate, impresse nel suo Bollario, in ordine la Costituzione 96., e parimente la S. M. di Clemente XI. con Bando in Roma sotto i 14. Novembre 1702., e con lettera circolare in diverse

parti dell' Italia si fece sentire dal Vaticano, per gli Ecclesiastici dell'uno, e l'altro Clero, esprimendosi con questi sentimenti: *La Santità di Nostro Signore, comunicando a voi le necessarie facoltà, vi ordina, che, in nome della Santità Sua, dobbiate pubblicare un' Editto, col quale proibiate a tutti gli Ecclesiastici di cotesta Città, e Diocesi, così Secolari, come Regolari, di porre per lo avvenire al Lotto di Genova, Milano, e Torino, sotto pena agli Ecclesiastici Secolari (oltre quella, alla quale voi potrete procedere contro di essi colla vostr' autorità ordinaria) di restare immediatamente privati de' Beneficj, che possegono, ed inabilitati a conseguirne mai più alcun' altro; ed a' Regolari dell'uno, e dell'altro sesso, sotto pena della privazione di voce attiva, e passiva, e degli uffizj, che godono, e dell'inabilitazione a poter esser provisto per l'avvenire di alcun' altro; ed oltracciò, alle Monache di esser private del velo, nel modo appunto, che fu risoluto dalla Congregazione deputata, tenuta per trovar riparo agli abusi del medesimo giuoco, sotto i 18. del passato mese di Dicembre. 1703. Tanto adunque eseguirete e Dio vi guardi. Roma 12. Gennaro 1704. G. Cardinal Carpegna.*

IX. Molti sono i principj, che si danno dagli Autori all'introduzione di questa peste nel Mondo. Quello di Genova si ha più antico di un secolo; mentre il *Peyrin, Autore della medesi-*

ſima Nazione, *al Tom. 2. q. Regul. tit. de Offic. Prælat. Regular. q. 2. cap.* 3. *n.* 102. riferiſce fino dall'anno 1627., eſſere ſtato in Genova proibito; onde rimoſtra all'evidenza, che già molto tempo prima foſſe ſtato introdotto in que' luoghi, anzi il ſentimento comune ſi è, che foſſe in detta Città inventato da Computiſta perito, di cui il nome reſta agli Autori, che trattano della materia, ancora incognito, e così foſſe ſtata parimente occulta l'invenzione.

X. Quello di Milano è recente, ed il principio di quello di Venezia lo deſcrive la Sag. Ruota, e ſpecialmente nella *dec.* 259. *p.* 16. *recentior.* in principio ivi: *Siquidem probatum fuit, qualiter de anno* 1650. *Antonius Tomacellus, volens currere fortunam dicti Locti, tunc temporis publicati, convenit præfatum Victorium*: e nella *deciſ.* 58. *par.* 15. *recentior.* ivi: *Publicato Venetiis anno* 1650. *ſortionis ludo*: *&* *deciſ.* 368. *par.* 15., *&* *deciſ.* 289. *par.* 17. *per tot.*

XI. Da molti fu ſtimato lecito, e permiſſibile, come proveniente (ſecondo il ſentimento del *Sabel.* §. *Ludus fol.* 86. *n.* 11. *t.* 3.) *ex contractu emptionis, & venditionis*; onde, riputandolo ſemplice contratto volontario, lo diſſero *de genere permiſſorum*, qual'ora non foſſe *aut a Jure*, *vel a Principe*, proibito; anzi non mancò qualche Autore, che, fondato ſopra erronei ſentimenti, ed

in-

indirette appropriazioni, ne volle sostener positivamente il lecito, come *Martino del Rio disquis. magic. lib. 4. cap. 4. q. 4. tom. 2. f.* 198., e riferendo qualche motivo per difenderlo, si forzò di fermare il *Card. de Luca de Regal. disc. 30. n.* 10. ivi: *Et ex qua ratione resultat apud morales, substineri contractum sortis, vulgò nuncupatum* Lotto, *quo cum uno denario centum, vel mille denarios quis lucrari potest*, anzichè parve il medesimo essersi inferito dalla S. Rota, con escludere la enormissima lesione, ch'è uno de' fondamenti, che rende illecito un tal giuoco, esprimendosi *nella decis.* 434. *num.* 23. *par.* 13. *recent.* ivi: *Cum in his juribus incerti eventus minima quantitas æquivalere possit, maximæ incertæ speratæ quantitati, itaut, ponens drachmam, seù obulum, mille prò eo recipere possit, ut accidit in contractu sortis, vulgò* Beneficiata, *vel* Lotto *&c.* e del medesimo sentimento pare, che sia con infiniti Dottori, da esso allegati, il *Boldell. nel lib.* 4. *della moral disput.* 4. *per tot.*

XII. E di fatto il Bonacina, volendo far lecita la retenzione del guadagno di mille, per chi ha posto a rischio unicamente la quarta parte di un solo, procura unire la somma giucata da Vincitori alle altre quantità, giucate, e perdute da' Congiuocatori, come si legge in esso alla *Disput.* 3. *q.* 2. *punt.* 4. *n.* 26. ibi: *Secundò, illum,*

qui

qui pecuniam contulit ad rem obtinendam, posse rem sibi absque fraude contingentem retinere, non quia ipse solus solverit justum pretium, sed quia ipse cum aliis solvit, seque cum aliis subjecit æquali periculo lucrandi, & perdendi. Garz. de Contract. cap. 44. n. 5., & 6., & n. 1. conclus. 2. Molin. disput. 509. num. 2. Emmanuel Sà Verbo venditio, num. 15. Filiucc. tract. 37. cap. 3. quæst. 7. n. 44., & sequent. Ma però questi due ultimi gravi Autori, nel fermare il medesimo, che il Bonacina, limitano, che, benchè questo giuoco possa, *auctoritate Principis, licitè institui*, questo non si possa fare, se non che *sub pacto, & conditione, ut certa pars lucri tradatur locis piis*, per le ragioni, da essi allegate.

XIII. Contuttociò la verità si è, che questo Lotto è illecito, ed iniquo, ne mai può rendersi diverso, se non se ne mutano la forma, il modo, e le circostanze, e se non si ripara a quegl'inconvenienti, i quali essendo moralmente impossibile ad evitarsi, resta parimente impossibile a poterlo rendere cosa *de sui natura* lecita, e praticabile; e benchè il discorrere sopra di questa materia, della quale trattiamo, sia arido, e sterile, per non averlo trattato alcun'antico Scrittore, essendo abuso, da poco tempo introdotto nel Mondo; e de' Moderni qualcuno solamente per transito, & *incidenter*; pure non vi è mancato

cato, chi l'abbia riconosciuto per mostruoso; e specialmente la buona memoria di Ansaldo nelle sue Annotazioni alla *decis. 95. num. 43. fol. 700.* ivi: *Quotiès autem agatur de illo Locto, de illa superfætatione, quam diximus, sortis, seu fortunæ, quæ perperam practicatur, & si millies prohibita, & signanter Romæ, supèr sponsionibus, quæ fiunt a quibusdam ludentibus inter privatas personas super fortuitis extractionibus Magistratuum illius, vel alterius Civitatis, dubium cadere non potest, quin similis ludus, seu Loctus, sit omnino illicitus, injustus, & iniquus.*

XIV. Come adunque di tal detestabil natura non devesi mai permettere, ma espressamente, e rigorosamente proibire, essendo vera regola generale, che ogni giuoco, che consiste in mera fortuna, e specialmente questo del Lotto, che pare indotto piuttosto *ad divinandum*, che *ad ingenium, & industriam exercendam*, sia illecito, e debba proibirsi; conforme con altri citati, ferma l'*Odofrid. in l. solent 2. §. 1. de Aleat. Caccialup. de lud. in præfat. num. 18. Amat. decis. March. 137. Clarus in §. Ludus in Princip. per Text. in l. Alearum usu C. de Relig., & sumpt. funer. Tusch. in v. Ludus num. 2., & 3. Caler. decis. 137. Tholos. in Synt. lib. 39. cap. 3. Farinacc. quæst. 109. num. 27. Bonfin. in Notat. ad Cap. 11. Bannim. Sat. Eccles.*; e conchiude il *Peyrin. in Elucid. 101. de ludo n. 1001.*

ibi:

ibi: *Probibiti sunt omnes ludi, qui magis fortuna, quàm arte, reguntur &c.*

XV. E' verissimo però, ed è incontrastabile principio, che non ogni giuoco è vizioso, nè viene, come tale, dalle leggi proibito; anzi, che al sollievo dell'animo inventato sia, lo scrisse la penna dell'Angelo di tutte le Scuole nella sua prodigiosa Somma 2.2. *Quæst.* 168. *Art.* 2. *Ludus in remedium contra fatigationem animalem, dans animæ quietem*; appresso *Silvest. in Summa V. Ludus n.* 1.. Ogni qual volta però rimanga questo regolato dalla virtù, e col fondamento di una retta ragione, che debba servire per lo riposo alle fatiche, cotanto necessario; che eziandio ebbe a scrivere il Panegirista di Costantino, figliuolo di Costanzo: *Omnium rerum intervalla sunt: cessat terra novalibus; dicuntur interdum flumina resistere; & ipse dies noctibus acquiescere*: e lo disse, prima di lui, Seneca nell'*Epist.* 58., e'l comprovò nel libro *de Tranquillitate animi* con più esempj degli antichi, adattandosi bene il detto di Democrito appresso Strabone *Serm.* 16., *che Vita sine recreatione est via sine diversorio.* Anzi lo stesso Angelico stima tale, e tanta del giuoco l'onestà, che, se resta lontano dalle cattive circostanze, dice, appartenersi quello alla virtù dell'Eutropelìa, come lo espresse nel citato luogo. Del medesimo sentimento, anche in qualche giuoco;

 fu-

furono il *Bonacina de Contract. tom. 2. disput. 3. quest. 2. punct. 4. num. 26.* il *Sanchez. consul. moral. lib. 1. cap. 8. dub. 36.* l' *Azor. part. 3. lib. 5. cap. 27. quæst. 5.*: esprimendosi il *Soto, de Just., & Jur. lib. 4. part. 5. art. 2.*, che *Etsi homo ad laborem natus, in sudore vultus vesci debeat pane suo, haud tamen in labore durare potest, nisi animi nonnunquam recreatio interpellet.*

XVI. Quindi si vede l'onestà di que' giuochi, che sono inventati al solo ricreamento dell'animo col diretto indirizzo all'ultimo fine, come leciti in se stessi, inclinati alla virtù, ed atti a procurar merito nello stesso Giuocatore: ed anche di tutti que', che definiti ne vengono col *Contractus, in quo victori certaminis res, vel pecunia, ab utroque exposita, tribuitur*; perchè in questo, quando siano giuste le condizioni, che lo accompagnano, non si può considerare nè iniquità, nè il disonesto, nè l' illecito, sendo ognuno *rei suæ dominator, & arbiter*; onde può gettare il suo avere, donarlo o in parte, o in tutto con quelle condizioni, o d' industria, o di sorte, che piú gli piacciono, colle limitazioni però, che nell'andare del presente discorso chiaramente appariscono. Non è così però di que' giuochi, i quali o per lo danno, che irreparabilmente producono alle coscienze, o per la rovina inevitabile delle famiglie, o per la dissipazione del-

delle ſoſtanze, o per lo detrimento, che portano alla Repubblica, ed all'intereſſe del Principe, ſono ingiuſti, illeciti, e vietati; anzi, come peſte del pubblico bene, non ſolo ogni legge antica de' Romani, ma ogni Pontificia diſpoſizione gli ha ſtrettamente proibiti, conforme *de Jure civili* è apertiſſimo il Teſto *in l. Alearum* 15. *cod. de relig.*, *&* *ſumpt. funer.*, e ne' Canoni, riferiti dal Gonzalez, dall'Arcidiac. *al Can. Episcopus*. 35. *diſt.*, e ſpecialmente dal Turrecremata. ivi: *Omnis ludus, qui viribus fortunæ innititur, eſt probibitus ſecundùm leges, ſi fiat in pecunia,* e così parimente fermò l'Hoſtienſe *in Summa. Tit. de exceſſ. Prælat.* §. *Clerici*; adducendo le ragioni di tali proibizioni tra gli altri il Menoch. *De arbitr. Judic. nel caſ.* 399. ivi: *Nam indè propriæ ſubſtantiæ eveniebat dilapidatio, efficiebantur ludentes blaſphemi, quin furta, ac ſacrilegia, ac falſitates, proveniebant*; il che dopo ſi trovò regiſtrato dal Pilaja *ad Franch. de Poteſt. conſid.* 44. *ſub n.* 1. con parole impreſtate poſcia dal medeſimo Menoch. al Zaul. *ad Stat. Favent. lib.* 4. *rub.* 42., e perciò adunque ben concluſe il ſuddetto Turrecrem. nel luogo ſopraccitato: *Quia non poteſt dici ludus licitus, ſed reprobatus, ex quo plurima crimina oriuntur.*

XVII. Nè ogni luſorio contratto è buono, nè tampoco ognuno è malo, mentre altri ſono buoni, perchè per ſua natura, e per le ſue circoſtan-

 ze

ze buone, o almeno, come indifferenti, restano permessi dalle leggi; altri, o per propria natura, o per le sue circostanze male, *ad malum, vel turpitudinem invitant*, siasi nella fama, o nell'onore, nella fortuna, o nel corpo: in questi giuochi o leggiermente, o gravemente si pecca, secondochè gravemente, o leggiermente l'onestà, i costumi, o il prossimo, o se stesso si offende; a questi aggiunger si può il fine, che giusta la bontà, o malizia del Giuocatore, o buona, o mala l'azione specifica, e perció entra il comun sentimento, che a misura della bontà, o malizia dell'oggetto, e materia delle circostanze, e del fine, buona, o mala l'operazione diviene.

XVIII. Ed in vero ogni onesto giuoco, al fondato parere del Viva. *Tit.* 1. *p.*4. *quæst.* 9. *art.*4. *n.* 6. può farsi disonesto, ed illecito, se resta viziato, o dal mal fine, che lo regge: o dal danno; che per lo più cagiona: o dal luogo, ove si esercita: o dalla qualità, e carattere della persona, che giuoca, e con cui si giuoca: o dalla legge, che il proibisce: o dall'inequalitá, che vi concorre; come con più diverse ragioni, ed appropriazioni di casi, l'esplicarono S. Antonino *in* 2. *quæst.* *Tit.* 1. *cap.*23. §.6. Riccardo *in* 4. *dist.*8. *art.*6. *q. ult.* Gabriele *in* 4. *dist.* 15. *q.* 13. *art.*3. Abulense *nel c.*6. *di S. Matteo q.*53., *&* 55. Comitol. *respons. moral.*

*lib.*3.

*lib.3.q.7.ed8.*Silveſtro *Verbo Ludus.q.4.*l'Abate *in C.penult.De vita,& boneſt.Clericor.* . Di fatto il Bonacina,Diana,Molina, ed altri, che pretendono lecito qualche giuoco di ſorte, non già lo intendono ſemplicemente, anzi ſieguono eſſi ancora la comune riſtrettiva,*dummodò* non vi concorrano mezzi illeciti, o non venga proibito dalle leggi,o da'Principi,o dal danno,che ne provenga all'indennità del pubblico, o del privato avvantaggio; conforme dagli allegati de' medeſimi Autori al caſo della preſente quiſtione chiaramente ſi ſcorge, diſtinguendo ognuno di eſſi i giuochi,che *ſimpliciter* dall'ingegno,que', che *omnino a ſorte*, e gli altri, che *partim ab ingenio*, *partim* dalla ſorte dipendono; volendo ſempre proibiti, ed illeciti que' della ſeconda ſpecie, perchè inventati contra la ſteſſa natura del giuoco, unicamente introdotto per eſercitare l'ingegno,ed il corpo, quandochè in que'di ſorte, nè l'uno, nè l'altro prevale.

XIX. In tanto poi non ſi truova queſto giuoco *nominatim*, *& expreſsè* proibito dalle leggi antiche, in quanto non aveva per anche un ſimil moſtro veduto la luce del ſole; pure ſe non lo fu eſpreſſamente, perchè ancora non era ſtato introdotto, lo è ben però vietato implicitamente ſotto altro nome di giuoco, che quanto all'effetto corriſponde, ed equivale

al-

alla ſpeciale proibizione del preſente. Nè ſi può dubitare, o almeno è una gran perſuaſiva di ragione, che queſto giuoco rimanga *à jure* proibito, ſotto il nome di Alea, così dalle leggi imperiali *L. 1. ff. de Aleator.*, *& Aleat. Authent. Alearum uſus. Cod. de religios.*, *& ſumpt. funer. L. Regia n. 9. 10. 11. tit. 7. Auth. Interdicimus C. de Epiſ.*, *& Cleric.* come anche dalle Pontificie *in Cap. Clerici officia. De Vit.*; *& honeſt. Clericor. Cap. Intèr dilectos. De exceſſibus Prælator.*; anzi nel *Concil. Pariſien. III. Can.* 36. ſi proibiſce sì a' Laici, che a' Cherici ſotto graviſſime pene, ancora di ſcomunica, il giucare alle Carte.

XX. Adunque, ſe è vero, com'è veriſſimo, che ſotto il giuoco di Alea, ogni giuoco compreſo ne venga, nel quale la ſorte *principaliter* partoriſca la vittoria, ſecondo il Silveſtro *in Summa. Verb. Ludus. n.* 1. definendoſi Alea qualſivoglia giuoco, che conſiſte *in varietate fortunæ*, provenendo dalla parola Greca ἄλη, che ſuona errore, o anſietà; o dal verbo ἀλάομαι, che *erro*, o *circumvertor* eſprime; onde: *Aleam emere*: *Aleæ ſe exponere*: *Aleæ contractus*, ſi dice di coſe, che piene di pericolo col loro eſito, o infelice, o buono, dalla ſorte unicamente dipendono, e tutto ciò, pochi eccettuati, comunemente accordano i Dottori, allo ſcrivere de' Salmaticenſi *Tract.* 14. *de Contractibus cap.* 4. *de Cambio, punct.*

punct. 3.*n.* 60.ivi : *Et per ludum Alearum secundùm communem sententiam intelliguntur omnes illi, qui nituntur fortunæ principaliter*; e così si legge nell'*Authent. Ut omnes Clerici*; & *in Anton. Fabr. rational. in l.* 1. *ff. de Alea*. Se è parimente vero, come pur troppo sarebbe temerità, non che audacia, il negarlo, che non vi sia giuoco, il quale più rimanga in tutto e per tutto senza veruna industria nella disposizione di una prospera, o crudele fortuna, quanto il Lotto di Genova, ne siegue, secondo tutte le regole, giusta ogni purgato sentimento di ragione, che resti compreso nella proibizione generale di ogni giuoco di sorte, e nella particolare di quello dell'Alea, mentre il fondamento della proibizione di essa concorre anche in questo, anzi di gran lunga più effrenatamente l'avvanza, non potendosi fare altra differenza dall'uno all'altro giuoco, se non che quello, che tra' Giuocatori di Carte, e Dadi scrisse da suo pari eruditamente il Cujac. *Parat. C. de Aleatoribus* ivi : *Aleatores differunt à Tesserariis, ùt fures a latronibus*.

XXI. Se adunque le leggi, ed i SS. Canoni tanto strepitarono contro il giuoco delle Carte, perchè da fortuna pendeva, e pregiudicava al pubblico, e privato peculio, leggendosi nel *Can. Episcopus. dist.* 35. *Episcopus, aut Presbyter, aut*

aut Diaconus, Aleæ deserviens, aut desinat, aut certè damnetur: Subdiaconus autem, aut Lector, aut Cantor, similia faciens, aut desinat, aut communione privetur: E da S. *Raimondo lib.* 2. *tit. de negotiis sæcularibus* §. 11. *ex Canon. Apost.* si scrisse, che *peccatum eorum, qui Aleæ deserviunt, sit mortale, & grave, cum tales pœnæ non sint imponendæ pro levi crimine*: E da Santo Antonin. spiegandosi tal Sentenza 2. *par. tit.* 11., *e* 13. §. 2. *Ludus Aleæ est peccatum mortale, secundùm Raimundum, quod credo verum*: E da *Bald. in Cap. Clerici n.* 5. *De vita, & honest. Clericorum: Ludendi corruptela ab errore mundi fuit introducta*: E da *Ant. Fabr. in Ration. tom*: 2. *lib.* 1. che *etiam nomen lusorum est infame*, e che a simili Giuocatori di sorte *potest interdici bonis*; come pure magistralmente fermò il *Dec. al Consil.* 161. *n.* 19. *ad finem*: Che contro di essi avevano di già tanto detto, e scritto, per fino gli stessi Gentili, e per tutti Seneca aveva paragonato i Giuocatori a' cani rabbiosi: *Quibus nisi optimo remedio opituletur, ad mortem usque ludendi rabie infestantur*: Che Massimiliano II. Imperatore, vedendo nel Secolo XVI. introdotto ne' suoi stati il giuoco, fece in Vienna, alla presenza di tutt'i Magnati, e Principi grandi, che costituiscono quella prima Corte del Mondo, recitare un Dramma, ove si rappresentava ogni funesto fine de' Giuocatori, e ne conse-

guì

guì l'intento di farlo, col timore di un consimile fine abborrire da' suoi Sudditi, al narrato di *Mich. Saxo de Chron. Imperial. Joseph. a Munster var. lect. tract. de Alea*; e pure quello era incomparabilmente, come rimostreraffi, meno dannevole del presente. Che non averebbero fatto que' savj, e que' santi Legislatori contra il Lotto di Genova, se l'alito pestifero del medesimo avesse infettata di que' tempi, come ha fatt' ora, la maggior parte del Mondo? Quali risoluzioni non si vedrebbero in questi tempi registrate nelle Sagre Pagine? Quali rigorose pene non si leggerebbono a larga mano comminate contra de' Giuocatori? Non vi sarebbe stato alcerto bisogno degli Editti sopra enunciati de' Sommi Pontefici, ne della presente aurea, e SSma Costituzione; ma, in caso d' inobbedienza, e contumacia de' Refrattarj, quali mai non mancano, perchè mai mancarono i cattivi, si sarebbero solamente eseguite le rigorose pene, altre volte stabilite.

XXII. Questa verità si rende sempre più chiara coll'esaminare il motivo, e la causa finale a proibire il giuoco dell'Alea; ce lo dice espressamente la *l. Alearum. C. de Relig.*, *& sumpt. funer.* ivi: *Alearum usus, antiqua res est, & extra operas pugnatoribus concessa. Verùm pro tempore prodiit in lachrymas, multa millia extranearum na-*

tionum suscipiens. Quidam enim, nec ludentes, nec ludum scientes, sed numeratione tantùm proprias substantias perdiderunt, die, noctuque ludendo argento, apparatu, lapidibus, & auro. Consequenter autem ex hac inordinatione blasphemare, idest Deo maledicere conantur: & instrumenta conficiunt. Commodis igitur subjectorum prospicientes, hac generali lege decernimus, ut nulli liceat in publicis, vel privatis domibus, vel locis, ludere, neque inspicere. Fu dunque il motivo di proibirlo, l'evitare diversi danni, e gravi delitti, come ne è del sopraallegato Testo litterale la dichiarazione, essendosi considerato il dissipamento de' Beni, la depauperazione delle intere famiglie, e le bestemmie, e peccati, che contro Iddio si commettevano. Quindi bene al proposito lo espresse il *Torrecremat.* nel *Can: Episcopus. distin.* 35. con tale nobile argomento: *Non potest dici ludus licitus, sed reprobatus, ex quo plurima crimina oriuntur (ut in proœmio ff. veteris §. Illud verò satis) sed ex ludo hujusmodi Alearum, & taxillorum oriuntur plurima mala, ergo sequitur, quod talis ludus sit illicitus, & peccatum, cum causa cupiditatis sit. Quæ autem crimina oriantur ex hujusmodi ludo, Raimundus in Summa sua narrat: Primum, est desiderium lucrandi, & ecce cupiditas, quæ est radix omnium malorum; ut dicitur* 1. *ad Timoth.* 5. *Secundum, est voluntas spoliandi proximum, ecce rapi-*

rapina. Tertium, est usura, scilicet undecim pro duodecim, non solùm in anno, vel mense, sed in eadem die extra de excessibus Prælatorum, inter dilectos. Quartum, est multiplicia mendacia, & verba otiosa, & vana. Quintum, blasphemia, ecce hæresis. Sextum est corruptio multiplex proximorum, qui ad ludum inspiciendum de consuetudine prava conveniunt. Septimum, est scandalum bonorum. Octavum, est contemptus prohibitionis S. Matris Ecclesiæ. Nonum, amissio temporis, & multorum bonorum, quæ illo tempore facere tenerentur: fin quí il Turrecremata. Or dunque la maggior parte di queste ragioni, motivi, fondamenti, e cause concorre di gran lunga più forte nel giuoco di Genova, ed è magistrale la conclusione, che *ubi sunt eædem rationes, eadem plura procedunt, & ubi eadem militat causa, eadem debet esse disciplina.* Se que' PP. de' passati Concilj col loro fervoroso zelo, si fossero trovati col Lotto di Genova nel Mondo, co' quali anatemi come si è detto non averebbero fulminati i seguaci di esso, e suoi Fautori? Se avessero veduto, quali mezzi si adoprano per vincere: Se avessero udito, quali bestemmie si proferiscono, dopo di aver perduto, sarebbe di già questo infame sconvolgimento delle coscienze, e delle famiglie, estirpato dal Mondo; e se vi avessero ritrovata di già emanata la presente Costituzione, o quante confer-

me , o quante estensioni sarebbero succedute alla medesima; vedendo a' dì nostri gente tale, che, fissa giorno, e notte nel Lotto, può con ragione nomarsi di que', di cui parlò la Sapienza al C. 15. v. 12. *Æstimaverunt lusum esse vitam nostram.* Gli stessi Gentili, che avrebbono detto de' Prenditori, se Aristotile, per tralasciarne infiniti altri, i semplici Giuocatori, nel *lib.* 4. dell'Etica, trattò da ladri a cagione delle frodi, ed ingiustizie, che si commettono alla giornata da que', che si danno a simili vizj? Anzichè da' medesimi antichi si ebbero in deriso, ed in orrore que' Popoli, che giuocavano a' giuochi di sorte. Chilone, come scrive *Casp. Ens. lib.* 2. *Morosoph. cap.* 9. ritornato a Sparta da Corinto, ov'era andato a trattare co' que' Popoli, e co' Lacedemoni la lega, avendo veduto que' Senatori applicati a' giuochi di fortuna, gli descrisse per infami. Appresso le savie leggi de' Romani erano espressamente proibiti per la *l. Ædiles etiam* 25. §. *Hoc autem ff. de Aleat.*, e per le leggi Roscia, Tizia, e Publia, era vietato il giucare a denajo contante; come racconta *Heg. q.* 10. *n.* 16. *par.* 2. onde il Padre dell'eloquenza Tullio rinfacciò per delitto gravissimo a Marcantonio il confesso, che in sua Casa teneva di simili Giuocatori, e nella Filippica II. contra de' congiurati di Catilina sì fattamente si espri-

spri-

ſprime: *In his omnes Aleatores, omnes impuri, impudicique verſantur*; anzi ſi racconta, che Lentolo, il quale giucava con Antonio, fu perciò condannato; al riferir del *Teſtor.* nella ſua officina *tit. Ludorum diverſa genera*; anche appreſſo gli Eggizj, con graviſſime pene erano vietati tali giuochi. Che più? appreſſo gli Agareni, e Maumettani, i Giuocatori nelle prime traſgreſſioni, al divieto di non giucare, ſi hanno pubblicamente per iſvergognati: i contumaci, e recidivi, ſono co' graviſſimi ſupplicj puniti; ſecondo la fedel narrazione del Cuſpinian. *lib. de Inſtit. Turc. cap. de Cœteris moribus Turcarum Tholoſ. in ſyntagm. Juris lib. 39. n. 15. Gunopelzheim de Exercit. Academ. part. 4. n. 23.*, onde ben tuonò S. Bernardino da Siena *in Dominica 5. Quadrageſimæ Serm.* 42. contro i Giuocatori di Dadi, e Carte, e di altri giuochi proibiti, aſſomigliandogli a' pubblici ladroni di ſtrada; dicendo, che averebbe voluto più toſto vivere de' ladronecci di queſti, che di quello, che guadagnavano i Giuocatori; il che tutto diede fondamento a' Salmaticenſi nel *tract. 4. de Camb.* di fermare per magiſtrale Sentenza: *Et ſic videmus, quod hoc ipſo, quod de aliquo dicatur, luſorem eſſe, intelligimus, eſſe hominem perditum, prodigè ſuam ſubſtantiam dilapidantem; licèt utrinque lucrativus contractus ſit ludus, nihilominus ſæpiſſime*

omnes

omnes lusores perditi evadunt, & quæ aliquando lucrantur, & pro hoc, quot blasphemiæ, quot perjuria, quot injustitiæ, quot jurgia ex ludis proficiscuntur? Utinam hæc attenderent, qui ludis ita dediti sunt, ut in eis suam felicitatem videantur collocasse.

CAP.

CAP. II.

Inconvenienti, Assordi, e Delitti, che si praticano nel modo di diriggere il Lotto: perdita sicura del Giuocatore, ed utile certo dell'Impresario: con altre circostanze, che rendono il Giuoco iniquo, e peccaminoso.

I. Concorrono in questa sorta di giuoco infinite circostanze *intrinsecè, & extrinsecè*, così gravanti, che lo costituiscono il più illecito, il più iniquo di tutti gli altri; sin'ora dal depravato costume inventati. Una enormissima lesione occupa il primo luogo, *ratione inæqualitatis, & difficultatis victoriæ*, la quale, dov'è tale, che *redoleat dolum præsumptum*, non solamente apre il luogo alla rescissione, secondo i termini del *Text. in l. 2. Cod. de Rescind. vendit.*, ma ancora cagiona una evidente nullità; onde rimane un contratto nè valido, nè giusto, e perciò mai permissibile; *fortius* nel caso presente, nel quale vi concorre nommeno il dolo presunto, che il manifesto, e vero; giusta la *decis. del Fontanella 64. per tot. Rot. in Romana transactionis*

nis 15. *Decembris* 1659., & 19. *Aprilis* 1660.; e di fatto in ciò, tanto i Giurifti, quanto i Morali, concordano, che il prezzo debba effere *periculo, seu incertæ Aleæ proportionatum*.

II. La incertezza della Vittoria in quefto giuoco è tale, e tanta, che dicefi fraternizzare colla morale impoffibilità, tanto confiderandola *ab extrinfeco, feu fuperficialiter*, quanto *ab intrinfeco*, cioè *intimè illius naturam*, & *effentiam perfcrutando*; mentrechè, per rimoftrarla tale in poche parole, bafta il fol dire, che nel Lotto di Genova, in tutta la lifta *di cento*, e *più nomi, fi formano Terni, che chiamano* 176850, ed ambi, che nominano 5253, e che di tutti quefti poffono verificarfi folamente dieci Terni; rimanendo il di più a favore dell'Appaltatore del Lotto. Tale eccefiva difuguaglianza di forte rende così iniquo il contratto, che più illecito non può darfi; conforme lo fcriffe *Leotard. de Vfur. q.* 1. *n.* 27. *Alvarez. de Velafc. de Judic. perfect. Rubr.* 14. *Annotat.* 4. *n.* 27. *Leoncill. decif. Ferr.* 43. *n.* 12.

III. Oltrechè non viene ne men per ombra correfpettivo il pericolo tra' Giuocatori, e l' Appaltatore, poichè i primi giuocano colla taffa determinata, ed a certo pericolo di perdita efpongono il loro denajo nella quantità prefcrittagli; ed all'incontro l'Appaltatore ad ogni

ogni nome gli forma il ſuo carico, poſcia, fattone il bilancio, che chiamano il Caſtelletto, ſe queſto ſi vede cosí aggravato di partite, che in caſo, che ſeguiſſe l'eſtrazione di eſſo, ſarebbe più la ſomma, che ſi dovrebbe pagare, che quella eſatta da' Giuocatori, ſubito ſi chiude, nè ſi ammettono piú i giuochi ſovra di eſſo; e molte volte ſi ſono veduti chiudere fino a dieci, e quindici nomi, tantochè reſta obbligato il Giuocatore negli ultimi giorni del tempo del giucare, ch'è per lo appunto quello, che da tutti ſi riſerba a far la ſcelta de' nomi, di non poterſi ſervire di altri, che di que', che vuole, e gli preſcrive l'Appaltatore; togliendo ad eſſi la libertà di ſervirſi a propria voglia del ſuo denajo, ed a ſe ogni pericolo di perdita. Sortiſca pure l'eſtrazione, come ſi vuole, perchè aſſicurato ha già, che que' nomi, aggravati fino al ſegno, ch'Egli non poſſa perdere, quando anche ſiano eſtratti, non gli apportino verun pregiudizio, ridendoſi della ſciocchezza de' Giuocatori, che, ingannati dalla ſperanza di vento, i loro denari gli offeriſcono, e perdono. Queſto adunque non è contratto col pericolo correſpettivo, ſe la perdita è ſicura al Giuocatore, e ſe all'incontro ſicuro è all'Appaltatore il non perdere. E per lo appunto per illecito, ed iniquo lo notò il Clericato nelle ſue Miſcellanee nel ſecondo caſo

deciso in Padova nel mese di Ottobre, perchè, oltre al giusto, e correspettivo prezzo della cosa, o denaro esposto per premio e delle necessarie spese de' Ministri, che vi fan di bisogno, si esigge altro di più, o v'interviene la frode, benchè minima. Sicchè dal non essere correspettivo il pericolo, ne nasce l'inequalità del Contratto, o risulti questa dalla imperizia del giuoco, o dalla somma, che si paga per giucare, o da quella, che si esigge nel vincere, in tutti i modi dall'inequalità si rende illecito, ed iniquo. Tale lo affermarono il Molina *tract.2.disp.517.* Lessio *lib. 2. cap. 26. dub. 5.* il Salas *dub. 5.* con altri molti; e bene si espresse nel caso, e dottamente il Giballino nel *lib. 4. de Singulis negotiationibus cap. 9. de Ludis art. 4. cons. 7. n. 3.* ivi: *Quando igitur pro periculo certo perdendi nulla datur; aut non nisi levissima spes lucrandi, inæqualitas omnino manifesta reperitur. Qui igitur dat adversario spem tenuissimam, aut potius nullam lucrandi pro periculo certo perdendi, committit inæqualitatem, & injustitiam, eadem ratione, atque in cœteris contractibus contingit inæqualitas*; maggiore inuguaglianza, che quella, che interviene tra il Giuocatore, ed il Prenditore del Lotto di Genova: di cui si leggano tutt'i contratti più iniqui: si esaminino le invenzioni tutte di promesse lesive di Jus altrui:

si

ſi riconoſcano *in medulla* i giuochi più nefandi; non ſi troverà, non dico, un peggiore, perchè è moralmente impoſſibile, ma nemeno, che da lungi, e ben da lungi, gli ſi aſſomigli. E pur ſi rende a' Savj impercettibile, come Roma, Città di viſta acutiſſima, in cui le ſcienze ſono uſanze; i più fioriti ingegni del Mondo gli Abitatori; in cui la virtù va ſempre in Trionfo, e che fu, e ſarà ſempre Madre feconda di Eroi; ſiaſi così laſciat'abbagliare dallo ſplendore di queſto indorato ſepolcro, che in ogni genere di Perſone ciecamente nella ſua ſequela così da ogni parte fallace ſi perda.

IV. Queſte coſe non ſono rifleſſioni, o conſeguenze, tirate da' probabili, e preſunte premeſſe, ma ſono verità evidenti, dichiarate dal fatto colla ſperienza; mentre non ſolamente il denaro, che ſi giuoca non corriſponde mai a quello, che ſi vince; ma di più, l'Appaltatore paga a quel Principe, che glielo permette *privative* da cinquanta, o ſeſſanta, e ſino in alcun luogo cento mila ſcudi annui; mantiene con eccesſivo diſpendio infiniti Miniſtri ſubalterni, Prenditori, Computiſti, Scrittori, ſtampe per biglietti, e liſte, Corrieri per notizie, ed altre coſe, che ſono molto diſpendioſe, e che ancor più del doppio paſſano la ſomma, che ſi paga per lo Appalto; e con tutto queſto ſi vedono al-

la giornata gli opulenti peculj, che hanno guadagnato, e si vanno guadagnando dagli Appaltatori di detti Lotti, convertendo le sostanze del pubblico, e per lo più de' miseri, in privato, e particolar'avvantaggio. Ed in Roma medesima in poco tempo, con tutto, che ne' principj della pubblica permissione, per la inesperienza de' Ministri, per la insufficienza di chi regolava il bilancio, ed il Castelletto, per la superfluità di molti operarj, per lo notabile dispendio de' Biglietti manoscritti, (ridotti poi con sommo risparmio alla stampa) si fossero fatti degli sbagli, e pagate delle decine di migliaja di scudi di più di quello, che portava la spesa necessaria; pure tra venticinque interessati nello Appalto, con porzioni denominate *Carati*, in tre anni, e poco più, *demptis omnibus expensis*, si è guadagnato in tutto la somma di scudi dugento venticinque mila, che, ridotta a porzioni per ogni Carato, il quale di capitale non poneva più, che scudi quattro mila, ha fruttato la somma di nove migliaja di scudi, che viene a dire, per utile di ogni centenajo, scudi settantacinque, e più. Se questo è correre il pericolo *hinc inde*: se questo è correspettivo nel vincere, e nel perdere: e se queste sorti de' contratti sono lecite, e permissibili, lo dicono Michel Salon. *tract. de Justitia, & jur. tom.* 2. *q.* 77.

tom. 1. *controv.* 17., & *sequen.* Sperell. *decis.* 119. *n.* 66. 69., & *seqq.*

V. L'altra poi maggior circostanza si è, che, volendo ognuno colla speranza del guadagno, ideatosi già sicuro, per qualche strada venire in cognizione de' nomi, che devono estraersi (come se ciò sia possibile fuor di divina rivelazione) adopra ogni arte colla fede per lo più stabile ad interpretazione de' sogni, con favolose sperienze di Gabale, con prender conghietture di sorti, e con altre detestabili forme di divinare, il che, *oh utinam!* non fosse ancora con sortilegj, ed abuso di cose sagre; verificandosi appunto in questo Lotto ciò, che scrisse di tutti S. Gio: Crisostomo *Homil. 6. in Matth. Non dat Deus ludere, sed Diabolus*; conforme pur troppo tanti processi, tante condanne in simili materie, non senza orrore, hanno ciò coll'evidenza dimostrato; e questo lo considerò parimente fin d'allora la buo. me. del riferito Ansaldo all'*Annot. delle decis. la* 95. *al n.* 44. *fol.* 700. ivi: *Dixi illicitum, injustum, & iniquum* (parla del Lotto di Genova) *quia, si in prima specie horum Ludorum, de qua meminimus plura inconvenientia, & præjudicia publico bono adversantia enumerat Leotard.; quid dicendum de hac secunda specie, in qua ultra inconvenientia, & præjudicia bursalia, non tantùm ipsorum Ludentium, sed ipsius Principatus, &*

Rei-

Reipublicæ, cum manifesta inæqualitate eventus Aleæ superaccedunt sequele antecedentia pessima, plerumq; vel aliorum delictorum proparandis pecuniis ad ludendum non existentibus in promptu, vel ad auspicādum ipsam sortem extractionis per malas artes, somnia, præstigia, & ferme sortilegia, ac incantationes?

VI. Cresce l'altro danno, oltre al soprannominato delle coscienze, nel vedersi per questo Lotto depauperate le famiglie intere, macchiato l'onore di esse, e dato campo all'umana malizia, e corruttela, di coprire sfacciatamente ogni vizio più detestabile, col pretesto del Lotto. Giuoca quel miserabile Artefice tutto il guadagno di una intera settimana, e colla speranza, che tiene per certa, del vincere, lusinga le perdite sicure della sua famiglia; ma, svanite le speranze, ritrovasi col debito già contratto per sostenersi, e con tutto ciò torna a tentare nuova sorte con nuovo giuoco, e nuovamente perdendo il suo denaro, porta a poco a poco a limosinare i suoi poveri figli. Oltre all'essere questo evidente, sicuro, e noto a tutti, si è in atto sperimentato, e riconosciuto; attesochè nel giugnere il tempo di giucare, si vedeva il Sag. Monte della Pietà di Roma, destinato all'imprestito di denaro sopra le robe, ed a' depositi de' contanti, così carico, ed aggravato di piccioli pegni di povere genti, non esclu-

esclusa nemeno una notabilissima quantità di letti, che sarebbe stato necessario, se più il giuoco continuava a far pubblica figura, prendere altro luogo più spazioso, per conservare simili pegni; e questi dopo non riscossi, perchè non seguita la Vittoria di chi gl'impegnava, o sono ivi rimasti, o si sono venduti, mai però ricuperati; potendo dire ognuno di essi con Faffin.: *de Emendat. vitæ*: nel vedersi di tutto spogliato: *Me Alea emunxit*.

VII. Di più, per conferir i sogni, benchè sempre gli succedesse quello, che cantò il Profeta: *Dormierunt somnum suum, & nihil invenerunt*; e per fargli interpretare, s'introducevano per le case, ed ad ogni confidenza dagli accecati nella speranza del dovinare i nomi (parendo, che lo introdotto gli portasse la certa, vera, e germana significazione, e perciò una certa Vittoria) s'introducevano, dico, Persone, che per lo più, ricercandosi dotte, erano di ogni grado, qualità, e distinzione; e da simile introduzione, come da una infetta radice, nascevano que' mali, che sa Iddio, e pur troppo sa ancor'il Mondo, consumandosi più, e più giornate intere tutti uniti nel consultare sopra le liste de' nomi degli estraendi, loro natività, arme, insegne, e denominazioni, per indi con consiglio ideale, e distinzione fantastica, sce-

ſcegliere que', a' quali in quel tempo deſtinato all'eſtrazione, chimerizzavano eſſere dagli aſtri propizj promeſſo qualche onore, o dignità; non potendo queſti al certo vantarſi con Geremia al *Cap.* 15. *n.* 17. *Non ſedi in concilio ludentium*; nè portare per bel fregio di loro Innocenza il vanto di Tobia *al Cap.* 3. *verſ.* 17. *Nunquam cum ludentibus miſcui me*; eſſendo giunto a tanto l'effetto deteſtabile di baldanza, e tirannide di queſto vizio, dove aveva poſta la ſede, che, ancorche ſi aveſſe in caſa un ladrone, ſi vedeſſe ſpendere alla ſervitù più del dovere; pure col preteſto di aver vinto al Lotto, conveniva tacere; ſe ſi prendeva cadauno di queſti, o de' vagabondi, carcerato per concetto di ladro, e ſi portava per indizio di ſoſpetto l'inſolita eccesſività dello ſpendere, non potendoſi occultare il denaro, e le ſpeſe, ſi coprivano col ſuppoſto di aver vinto al Lotto; anzichè ne meno il Padre, e Marito poteva più ricercare alla figlia, ed alla moglie, nel vedere luſſi, ed abiti, non fatti a coſto del ſuo denaro, donde, e come provenivano; mentre ſubito gli ſi faceva comparire con inganno, eſſerſi giucato, e vinto al Lotto di Genova con altri molt' inconvenienti, che per modeſtia, e per non dire tutta la verità interamente, perchè molte volte è opportuno, ed eſpediente il tacerla, ſi

tra-

tralaſciano; anche perchè pur troppo ſono noti; onde bene ſcriſſe il *Ciriac.* nelle ſue Controverſie alla 22. *n.* 1. *e* 2. *ſignanter* ivi: *Sæpe in Civitate noſtra* (parla di Mantova) *a Principibus Prædeceſſoribus permiſſum fuit, ut exponerentur varii contractus ſortis, vulgò Lotti, de quibus, & eorum juſtitia, & conditionibus, ut liciti ſint, late agit* Martin. del Rio *diſquiſ. magic. lib.* 4. *cap.* 4. *quæſt.* 4. *&c. Utcumque tamen vera eſſent, quæ ipſe ſcribit, experientia docet, illos, necdum non expedire, ſed eſſe perniciosiſſimos, & multas familias Civium mediocris fortunæ, & plures pauperum exterminari, & ad mendicitatem reduci; quia, etſi venditor, ſeu expoſitor eorum, quandoque poſſit perdere, & poſſint prius extrahi Chirographa beneficiata, manente majori parte alborum, & inanium; tamen id per rarò accidit, & ſæpe multis fraudibus obviat huic periculo. E converſo autem multi ad pauperiem deducuntur, nam, dum ſperant aliqui ex ſortibus providere ſuis indigentiis, conſumunt, quod habent, pro eo, quod ſperant, & nunquam capiunt; interim uxores, filii, & denique tota familia omnibus neceſſariis deſtituitur, & fame perit, & non minora peccata committuntur, & majora ſcandala hinc oriuntur, quàm ludo &c.*

VIII. Nè ſi dica, che tutti queſti inconvenienti, ſcandali, e ſortilegj, non provengano dalla ſteſſa natura del Lotto, ma dall'eſtrinſi-

che operazioni, che l'accompagnano, dalle quali non si deve inferire alla sua proibizione, attesochè sono, come si è dimostrato, queste così annesse, ed unite con essa natura del Lotto, e così inevitabili; *Ut vix mente præscindi possint*; onde bene si applica l'Angelica Dottrina nella 2. 2. *q.* 169. *art.* 2. *ad* 4. nella quale il Sole di tutti i Teologi, dopo avere spiegata la differenza di quell'Arte, della quale gli Uomini non si possono servire senza peccato, e dell'altra arte, di cui coll'opere possono gli Uomini bene, e male servirsi, asserisce, non doversi permettere la prima, *secus verò* la seconda, e conclude a pro della presente nostra proposizione ivi: *Si tamen operibus alicujus artis plureis aliqui malè uterentur, quamvis de se non sint illicitæ, sunt tamen per officium Principis a Civitate extirpandæ, secundùm documenta Platonis*; perchè nel Lotto non si potrà evitare almeno l'insaziabile sete del vincere con guadagno, che tanto si accosta all'avarizia, che pare possa volgersi in furto; o la prodigalità di gettare la propria roba, e molte volte in pregiudizio de' figli, e della famiglia; come ben sottilmente considera *l'allegato Soto, de Just. & Jur. lib.* 4. *q.* 5. *art.* 2. *& seq.*

IX. Onde con un savio, e ben regolato fondamento di giustizia il Sommo Pontefice Bene-

ne-

nedetto XIII. colla presente Costituzione procurò estirparlo dal suo Stato, soddisfacendo al debito officio del suo Principato, senza che, se non agli amatori, e seguaci del vizio, possa dispiacere il rigore della pena, che nella medesima si dispone; mentrechè, per estirpare questa putrida pianta fin dalle radici, e di già ridotta all'estremo dell'infezione, estremi dovevano prepararsi, ed appropriarsi, di ferro, e di fuoco i rimedj. Nè questa risoluzione è moderna, peregrina, o impensata, ma di già altre volte proposta, e commendata dalle più illuminate menti di questa Corte. Serva per tutti il sentimento del sopra, e non mai a bastanza lodato Ansaldo, e si legga registrato da esso per consiglio quello, che per l'appunto al presente si è posto in esecuzione. Egli per tanto nel luogo sopraccitato dell' *Annotaz. alla decis. 95. n. 45.* così attesta di avere avuto a proposito in piena Congregazione, tenuta per la proibizione del Lotto, il suo parere: *Ego adscitus in quodam consessu, in quo tractabatur de obtruncando tandèm hoc monstro, seu vitio, suffragium dare non detractavi, quod duplex pharmacum adhiberem: alterum intrinsecum, & spirituale excommunicationis, & suspensionis pro viris, & mulieribus, signanter Ecclesiasticis, cum super re, in qua probabiliter cadere valet peccatum, rectè hae poenae*

 spi-

spirituales valeant infligi, probabile erat, quòd præsertim personæ Ecclesiasticæ, & Regulares superaddita hac pœna ultra pecuniarias, spiritum affligente, & exercitium proprii ordinis mortificante, excommunicationis nempe, & respective suspensionis, ut par erat, abstinerent. Alterum verò pharmacum extrinsecum, seu temporale præter alias pœnas &c. erat illud, quod concederetur impunitas, ac etiam præmium, ne dum complicibus, & participibus, verùm etiam Principali, seu Auctori, qui pecuniam accipiendo a particularibus personis, eis tribuit in excambium cedulam, quam nuncupant: Pagherò: *dummodo illa, & alia nomina extrahi simpliciter, vel complicate contingat, ita ut idem Acceptor pecuniarum, & Auctor per publicum Edictum impunè lucretur cunctas pecunias, quæ per lusores fuerint ei traditæ super correspectivitate ejusdem Schedulæ, seu* Pagherò; *addito etiam, quatenus oporteret, alio præmio, in casu justæ revelationis, pecuniario, vel aliàs cum amplissima exemptione a pœnis pro sua persona, ejusque adjutorum; non enim hoc modo ita facile erat, adeo vexanos lusores adinvenire, ut vellent pecunias expositas ludo, sequuta manifestatione, deperdere, pœnasque in hoc casu etiam subire Bannimentorum.*

X. E prima di esso Ansaldo, il Peyrin suddetto trattando del giuoco di Genova, nell' asserire, che dagli stessi Rettori di quella nobilis-

lissima, e savia Repubblica era stato rigorosamente proibito, conosciuta la sua mostruosità (non essendosi potuto penetrare, come siasi dopo introdotto con tanta sfacciata pubblicità) *al Tom. 2. q. Regular. tit. de Offic. Prælat. Regul. q. 2. cap. 3. n. 102.* così ci lasciò circa alla sua iniquità, e circa alle pene consimili alla presente, registrato: *Dixi, nunquam licuisse, quia post decretum novissimum Serenissimorum Collegiorum, sub die 20. Aprilis 1627. certissimum est, non posse, neque Clericos, neque Moniales, neque Seculares sub mortali tali ludo ludere, ob gravissima, & enormia scandala, & delicta, quæ inde proveniebant, & est casus reservatus Illustris. Archiepiscopo. Cum enim hujusmodi enormia, & gravissima scandala, & delicta adhuc non cessaverint, sed in majori forsan numero, & cum magis aggravantibus qualitatibus committantur a Lusoribus, merito aggravandæ sunt pœnæ, & sic seculare Collegium tale providum edidit decretum, & tunc temporis Archiepiscopus inter peccata sibi reservata enumeravit hujusmodi Ludum; signum evidens est, quòd verificatur in praxi gravis offensa Dei, & consequenter sufficiens materia pœnarum Ecclesiasticarum*: ed il Leotard. *de Usur.*, con tuttochè pretenda provare, potersi render *taliter qualiter* lecito questo giuoco con alcune condizioni, che gli prescrive; con tutto ciò ancora egli conclu-

clude, doverſi con rigoroſe pene proibire: *Ceterum puto, è Republica eſſe, hoc genus ludi prohibere; jactura enim certa eſt, & frequens, lucrum incertum, & valde rarum, & ſi quid hìc lucri eſt, tandem eorum eſt qui huic rei a Magiſtratu preponuntur, & eorum, qui res exponunt, qui ut plurimum exteri ſunt, & pecunias ſubripiunt, & auferunt; quod Civitatibus pernicioſum eſt.*

XI. Ed in vero, conſiderato a cortine aperte lo affare ſenza paſſione, il Sommo Pontefice non ha fatto altro colla preſente Coſtituzione, che confermare le Leggi civili, i SS. Canoni, le Coſtituzioni Appoſtoliche, le riſoluzioni, ed i divieti di tanti ſuoi degniſſimi Predeceſſori, i quali proibivano, così *in genere* ogni qualità di giuoco illecito, e di ſorte, come in *ſpecie* queſto del Lotto di Genova. Anzi di più non poteva far dimeno di non proibirlo, con imporre ſeveri gaſtighi, dovendo ſoddisfare all'affetto di Padre, ed all'offizio di Principe, e ſicome è obbligo del primo prendere i rimedj ſalutevoli per gli vantaggi de' figli *l. Nec in ea. ff. ad l. Jul. de Adult.* così è debito del ſecondo riparare a tutti quegl'inconvenienti, che opprimono i ſudditi *Auth. de mand. Princ. §. Quod ſi delinquentes. in fin. col.* 4. tanto più, quando deveſi ſoccorrere, non ſolamente allo intereſſe privato, ma eziandio alla pubblica utilità, che ſi ha ſempre

da

da preferire alla particolare. *Extravagant. unic. de Privileg. & Gloss. ivi v. Communi bono l. Utilitas C. de Principal. lib. 12. Auth. de Restit. &c. l p. §. ult. C. de Caduc. toll.*

XII. Anzi quando anche tale sorta di giuoco non fosse stato proibito, e di piú fosse dalle leggi permesso, sarebbe stato tenuto il supremo Pontefice a derogare simili Leggi, rivocarne ogni permissione, e rigorosamente vietarlo. Così si prescrive di operare in simili contingenze a' Sovrani nel *Cap. final. de Præscription. Cap. Cum contingat. de Jurej. Cap. Licet. eodem tit. in 6.* Abbas *in Cap. Cum esses; de Testament. n. 4.*; & ibidem Fagnan. *n.* 12.; ed il medesimo *in Cap. Antigonus n.* 28. *de Pactis*; perchè non si abbia mai un Principe, se non pratica una tal massima, a lamentare con Isaia al *Cap.* 6. v. 5. *Væ mihi, quia tacui*; ma sappia all'incontro ben servirsi di quello, scrisse S. Antonino nella sua Somma *p.* 3. *tit.* 22. *cap.* 3. §. 5. *Nullus Prælatus Ecclesiasticus est super Regna, nisi Papa, adstrictus, ea tollere, quæ motionem, & profectum Christianæ Reipublicæ impediunt*. Ne' precisi termini del caso presente concluse il P. Viva nella sua morale *tom.* 1. *p.* 4. *q.* 9. *art.* 4. *n.* 8., che un Monarca non può ammettere un giuoco indifferente, nè concederlo, qual'ora: *Ut plurimum* (sono sue parole nel luogo citato) *conjungitur cum pravo usu blasphe-*

sphemiarum, rixarum, furtorum, dilapidationis bonorum &c. quia videtur concurrere ad malum, & ad peccatum; anzi colla comune de' DD., dopo poche parole, inferisce, che *major causa requiritur ad permittendos tales Ludos, quàm meretrices; quia peccata Ludentium sunt publica, sunt in damnum tertii, sunt blasphemiæ contra Deum, sunt innumera, nec permitti solent ad vitandum majus malum, sicut permittuntur peccata meritricia, & usurariorum*.

XIII. Adunque in tal caso, con queste sì gravi circostanze, con tante obbligazioni del debito di Principe, con tanto detrimento de' sudditi, con tanta perdita delle loro Coscienze, doveva tacere, e tutto ciò rimirare ad occhio asciutto l'Anima illibata, il maggior zelo di ogni Principe, il maggior tenero affetto di Padre, del Sommo Pontefice Benedetto, e non correre subito a' necessarj, e più sicuri ripari? Sapeva ben'Egli quello, che S. Gregorio scrisse nelle sue morali: *Qui proximi mala respiciunt, & silentio linguam premunt, hi sanè conspectis vulneribus usum medicationis subtrahunt, & eo plus mortis auctores sunt, quo vulnus, quod poterant curare, nolunt*; nè ignorava ciò, che de' Sommi Pontefici lasciò registrato Giulio, uno di essi nel Canon. Officii nostri. *q.* 1. *Officii nostri consideratione non est nobis dissimulare, non est tacere libertas*,

qui-

bus major cunctis Christianæ Religionis zelus incumbit : e nella *l. Ita vulneratus ff. ad l. Aquiliam nel Can. Denique. dist. 4. nel Can. Quando.* 11. *q.* 3.; da per tutto gli giungevano alle orecchie i delitti più gravi, ed infami, che alla giornata ne' Tribunali più savj, e più venerabili della coscienza, si esaminavano in simile materia, le querele de' Parrochi, l'esclamazioni de' Confessori, le conquestioni de' Superiori maggiori de' Regolari, le relazioni de' Ministri, quali tutti, rappresentando le perdite delle Anime, delle famiglie, delle sostanze, della quiete comune co' pubblici scandali, lo astringevano, dopo l'avvertimento a duplicato obbligo di riparargli; tanto più, che vedeva simili proibizioni, più volte pubblicate da' tanti Sommi Pontefici, e da esso medesimo, non essere state capaci di sradicare questa origine di ogni male dal cuore de' contumaci inobbedienti, mali Cristiani, e sudditi rubelli al divieto del loro Principe.

CAP. III.

Il Papa essere leggislatore: le sue leggi doversi avere giuste, quando il contrario non sia evidente: la proibitiva del Lotto essere giustissima, e santa: e nulla valere defatto le frivole difficoltà in contrario.

I. TUtto il di sopra si è detto per dar qualche ragione a chi non ha ragione; mentre per chi ha fior di senno, basta, per far riconoscere la proibizione sotto qualsisia pena, essere giusta, onesta, santa, e buona, sapere solamente, che sia stata fatta dal Papa, e se taluno dicesse, o pretendesse il contrario, si andarebbe a collegare cogli Eretici, che per l'appunto negano al Sommo Pontefice, ed alla Chiesa, la potestà di stabilire altre Leggi, che ci obblighino in coscienza; oltre di quelle, che o la natura, o Iddio, ed il Redentore, ci diede, come notò il *Castr. de Leg. pœnal. lib.* 1. *cap.* 4; e se chi resisteva al Sommo Sacerdote degli Ebrei, era condannato alla morte, vi sarà qualche temerario poco Cattolico, che intenda resistere al Som-

Sommo Pontefice, Vicario di Cristo, e sovra delle coscienze unico, e supremo Legislatore nel Mondo? E se del primo si registrò la legge, *nel Deuteron. Cap.* 17. v. 12. *Qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Deo tuo, & decreto Judicis, morietur homo ille, & auferes malum de Israel*: del Supremo Pontefice ci lasciò, oltre infiniti SS. PP., Concilj, Canoni, e Costituzioni Appostoliche, registrato per tutti S. Bernardo *tract. de Præcept., & dispensat. Sive Deus, sive homo, Vicarius Dei, mandatum quodcumque tradiderit, pari profecto obsequendum est cura, modo contraria Deo non præcipiat.* Come adunque allo stesso comando di Dio, vuole, e ferma S. Bernardo, che dev'essere ubbidito il comando del Papa, quando non ordina cose contrarie allo stesso Dio: e con ragione; mentre viene questo retto dallo Spirito Santo ne' suoi decreti, e perciò è delitto il maggiore di contradirgli; così dichiarò il *Concil. Roman.* II. *il Conc. Senorum al cap.* 6., o siano decreti di fede, o di disciplina, o di correzione, o de' riti, o di costumi *Joan. III. Epist. unic.* in fine *Concil. Toletan. III. cap.* 3., *e nel Can.* Si decreta. *dist.* 20., *e nel Can. Nullis. causa* 25. *q.* 1.; Se l'estirpare il malo costume, togliere il pericolo della perdita delle Anime, dell'onestà, e del pubblico danno, e della privata rovina, e l'esser cagione di altri buo-

 ni

ni effetti, che provengono dalla proibizione del giuoco, sia stabilire un comando contrario a Dio, lo dica non solo ogni Uomo, che abbia cognizione, ma anche ogni più insensata Creatura.

II. Se qualsisia altro Principe, benchè minimo tra' Sovrani, avesse ne' suoi Stati proibito sotto severissime pene un tal giuoco, come lo è proibito in Francia, Spagna, Savoja, Sardegna, ed altri molti; si sentirebbe porre in campo ad esaminarsi tra Sudditi, per ubbidire al divieto, se la proibizione sia lecita, o illecita, se abbia potuto, e dovuto il Superiore imporre una tal legge? Certo che nò; perchè i Principi, non per lo voto, e Consiglio de' Popoli, stabiliscono le loro leggi, ma per la divina disposizione; come insegna lo Spirito Santo: ne' Prov. al *cap.* 21. *Cor Regis in manu Domini, quocumque voluerit, inclinabit illud*: e lo stesso anche ne' Prov. al *cap.* 8. v. 15. *Per me Reges regnant, ET LEGUM CONDITORES JUSTA DECERNUNT*. E per tutti sentano, come si dichiarò ne' suoi dominj di Savoja quel Sovrano pochi anni sono del 1713., nulla curando dell'utile, che portava al suo Erario la permissione, la quale però mai Egli esprime per tale, ma solo la canonizza col titolo di tolleranza con queste parole: *Ad effetto d'invitare sempre più a beneficio de' nostri Stati la tanto necessaria*

ſaria protezione della Divina Clemenza, abbiamo riſoluto di togliere i giuochi del Seminario, ed altri, CHE PER ESPERIENZA SI SONO RICONOSCIUTI PERNICIOSI AL PUBBLICO BENE, ED AVER DATO FOMENTO A MOLTI ABUSI, OPPOSTI A' BUONI COSTUMI, *e perciò proibiamo in primo luogo il giuoco del Seminario,* CHE DA QUALCHE ANNO IN QUA E' STATO TOLLERATO NE' NOSTRI STATI; *Volendo, che il detto giuoco, ed eſtrazioni ſiano da ora in avanti ſuppreſſi, ed aboliti, come Noi gli ſupprimiamo, ed aboliamo.*

III. Or molto di più nel Sommo Pontefice, ch'è il maggiore di tutte le Potenze, e come Vicario di Criſto, Capo di tutti nello ſpirituale, e con un dominio Monarchico Sovrano, ed independente benanche nel temporale; mentrechè in eſſo *reſidet vertex, & cerebrum totius Populi*; come lo ſcriſſe Bald: *in l. Non ambigitur. n. 5. ff. de Leg: Paris de Put. tract: de Syndicat. Azor tract.* 1. *lib.* 11. *cap.* 5., ed a cui e ſopra la fede, e ſopra i coſtumi rimane una Poteſtà incontraſtabile di dichiarare ciò, che ſia lecito, o illecito; ſecondo il Teſt. nella *l.* 2. *Cod. de Crimin. Sacrileg. Jus in l.* 1. *de Conſtitut. in princip. n.* 3. Fragoſ. *de regimin. Chriſtian. reipub. tom.* 2. *p.* 2. *lib.* 1. *diſput.* 2. §. 2. *n.* 9.; anzichè Egli poſſa proibire qualche coſa virtuoſa, e colla ſua proibizione farla diven-

ventar vizio, lo ſcriſſe il Corduba *lib.* 4. *q.* 3. § *Arguitur ergo*. Bellarmin. *lib.*4. *de Roman. Pontific. cap.*5. Di più, ſe il Sommo Pontefice dichiaraſſe una coſa peccato, o non peccato, ed un Concilio intero foſſe di contrario parere, doverſi preferire il ſentimento Papale, e non il Conciliare, è coſtante dottrina di molti, riferita dal Fragoſ. nel luogo citato *al n.*31. ivi: *His poſitis, reſolutioni Antonii de Roſellis dicendum eſt cum Gloſſ. ad Cap. Quodcumque* 24. *p.* 1., *& ad Cap. In iſtis diſt.* 4. *Papæ judicium præferendum eſſe opinioni quorumvis PP., eſt enim Romanus Pontifex Judicum maximus, & Caput Eccleſiæ militantis*; concludendo contra que', che vanno interpretando la giuſtizia, o ingiuſtizia della proibizione del Lotto, e di ogni altra diſpoſizione del Papa, Gregor. de Valentia *tit.* 4. *diſp.* 6. *q.* 8. *punct.* 10., favellando del Sommo Pontefice, e ſue leggi, ivi: *Non tamen eſt noſtrum diſcutere, aut inquirere, quid ipſi decreto ſimpliciter obtemperare, æſtimareque omnino, eas fuiſſe juſtas; ut rectiſſimè in Concil. Tridentino ſeſſ.*21. *Canon.* 2. *definitum eſt: Memores enim hoc loco illius divini præcepti eſſe debemus Deuter. Cap.* 17. v. 10. *Facies quodcumque dixerint, qui præſunt loco, quem elegit Dominus*; nè ſi laſcino ſovvertire, *& adduci Doctrinis variis, & peregrinis*, come ſcriſſe S. Paolo agli Ebrei nel *cap.*13. v.9 ſe il Lotto per

ſe

se è lecito, o illecito, se puramente preso, e praticato, sia peccato, o nò; perchè la opinione, che ha per se una legge stabilita, come l'è ora dopo la Costituzione, dev'essere preferita a qualsivoglia altro, ancorchè ben fondato, parere; al sentimento del Silvestr. *Verbo Opinio n. 2.* la legge presente è del Vicario di Cristo; nè noi al contrario di essa dobbiamo regolarci, per consiglio dello Spirito Santo: *Secundùm prudentiam nostram*; ma secondo quello, che fallire non può; onde ne lasciò scritto il Dian. *in Coordinat. t. 9. tract. 5. resol. 9. n. 4.* esser falsa, e condannabile ogni sentenza, che *admittit, declarationes Pontificum in Decretalibus posse esse falsas in decretis harum rerum, quæ ad mores pertinent*; e se nel Deuteron. si vede stabilito per legge al *Cap. 17. n. 8., & 9. Si difficile, & ambiguum apud te judicium esse perspexeris, veniesque ad Sacerdotes Levitici generis, & ad Judicem, qui fuerit illo tempore: quæresque ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem.* Qual sarà al Sommo Pontefice della Chiesa, per cui non solo in figura si dice stabilita una tale potestà, come nel *Cap. per Venerabilem. §. Rationi*; ma che per qualsivoglia cosa, che all'Anima appartenga, debbasi ad esso ricorrere, e la di lui opinione possa approvare, o riprovare, e la sua accettazione, o dissenso obblighi ognuno ad osservarlo per legge; espressamente

te si ferma nel Can. *Quoties:* 24. *q.* 1. *Canon. Hæc est fides.* 24. *q.* 1., ed il medesimo scrisse il Bald. nella *l. Rescripta. n.*4. *C. de Precib. Imperat. offeren. Decis. in Cap. Cum accessissent. n.*44. *de Constitut.*

IV. Ma perchè non vi mancano de' contumaci, e di que', che, perduto colla coscienza il rispetto al Principe, ed il rossore al suo dovere, non solo non osservano il divieto, ma con improprie interpretazioni, e con detestabili maniere si ridono della proibizione, ed in dispregio di essa giuocano peggio di prima: sentano questi, oltre alle pene dell'Anima, oltre alle ingiunte afflittive corporali, a chi sarà discoperto, a tenore degli Editti, ciò, che ad essi intuona il Redentore, parlando a' suoi Discepoli, e principalmente a Pietro, prescelto a pascere tutto il Mondo, e per se, e per gli suoi successori in S. Luc. al 10. *n.* 16. *Qui vos audit, me audit: & qui vos spernit, me spernit*. E quì può aggiugnere il Papa: *Qui autem me spernit, spernit eum, qui misit me*: ripigliando sopra di ciò S. Paolo 1. *ad Thessalonic.* 4. *n.* 8. *Itaque qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum: qui etiam dedit Spiritum suum Sanctum in nobis:* e S. Gio: Crisostomo *Homil.* 4. *in Cap.* 2. *ad Heb. Nemo vincula contemnat Ecclesiastica, non est enim homo, qui ligat, sed Christus, qui nobis dedit hanc ligandi potestatem.*

V.

V. Per fare adunque giusta la proibizione di una cosa, basta, che sia fatta dal Principe supremo, che ne tiene tutta l'autorità, ed ogni stabilito da esso ha in se la presunzione di Giustizia, ed obbliga i sudditi alla plenaria, ed esatta osservanza. Così lo dichiarò la S. Ruota, allegando molti appresso il Farinacc. *Decis.* 96. *n.*5. *& per tot.*; essendo, che le volontà de' Sovrani hanno da essere eseguite, e non cavillate, nè interpetrate, come il medesimo Baldell., che va difendendo il giuoco per indifferente, purchè non sia proibito dal Principe, conclude con tutt'i DD., che allega: *Semper præsumendum est, quod lex sit utilis, & justa, & communiter omnes leges præsumuntur justæ*. Così parimente volle il Torrecremata ne' termini precisi di proibire un giuoco, da tutti comunemente in ciò abbracciato, in *Cap. Episcopus.* 35. *dist.*; *Omnis Ludus, qui lege probibetur, est illicitus*; arguendosi con Dottrina dell'Angelico 1.2. *q.* 96. *art.* 4. essere la legge solamente ingiusta allora, quando è contra il bene o della legge Civile, o della legge Naturale, o della Ecclesiastica, o diretta contra i buoni costumi. In questa proibizione di Lotto, per renderla ingiusta, non solamente non vi si legge alcuna delle limitazioni, adattategli angelicamente dal Santo; ma tutto il contrario, vi concorre a renderla giustissima.

VI. Non è contra il bene della legge Divina, Naturale, o Ecclesiastica, perche abbiamo di sopra dimostrato, che le SS. Pagine, ed i più rinomati Canoni, stabilirono preventivamente la stessa, anzi prescrissero più gravi pene delle presenti. Nella Naturale, per la perdita delle proprie sostanze, e dissipazioni de' proprj beni era praticato il medesimo; nè può essere contra i buoni costumi una legge, la quale estirpa gli abusi, rende alle coscienze la pace, conserva alle famiglie gli averi, impedisce infiniti delitti, e rimuove la continuata occasione di bestemmiare contra Dio. Sicchè se tutti questi requisiti di sommo bene alla legge Civile, Naturale, ed Ecclesiastica, ed a' buoni costumi concorrono nella proibizione del Lotto, non si potrà dare tra tutte le leggi nè più santa, nè più giusta disposizione. Non devesi aver riguardo, che questa Legge si fondi, come essi dicono, unicamente sopra il pericolo del peccare nel modo di praticarlo per le male circostanze; quali possano da taluno così cristianamente esercitarsi, che questo pericolo cessi, e perciò venga a mancare il fondamento di quella presunzione, che è stata la cagione finale, ed impulsiva della medesima Legge. Attesochè, quantunque si togliesse qualsisia delle qualità peccaminose, di sovra considerate, contuttociò il dan-

danno certo della quaſi comune perdita, non ſi può per lo meno negare, eſſendo impoſſibile ad evitarſi. Nè queſta è ſemplice preſunzione di pericolo, ma è fatto di evidenza; onde in queſto caſo eſſere giuſtiſſima una tal legge, fu comun ſentimento de' DD., e ſpecialmente del Suarez *lib. 3. de Legib. cap. 23. n. 6.* del Salas *diſput. 10. ſect. 4. n. 19. & diſput. 16. ſect. 7. n. 14.* del Bonacin. *tract. eodem diſput. q. 1. punct. 7. §. 3. n. 10.* Quandochè, per eſſer legge giuſta, ed obbligante in coſcienza, è ſufficiente la ſemplice tema di lontano, ed il quaſi non probabile pericolo; quantunque queſto non poſſa in molti particolari, ma ſolamente nel ſuo fine verificarſi; perlochè ſi vede proibita la delazione delle armi per lo pericolo delle diſcordie, ed omicidj; ſi legge preſcritta l'oſſervanza de' digiuni per macerarſi con queſti la carne, e togliere a quella il pericolo di ogni depravato incentivo, e coſe ſimili. Perciò S. Paolo 1. *ad Corinth. Cap* v. ver. 5. ſi dichiara, che, ſcomunicando un'inceſtuoſo, lo fece *in interitum Carnis, ut ſpiritus ſalvus ſit in die Domini noſtri Jeſu Chriſti*: e che le ſcomuniche *ſpiritualia arma ſint ad medicinam* de' mali, o che ſi riparano preſenti, o che ſi evitano in avvenire, ſi legge nella Gloſſ. *in Cap. Dilecto. De ſentent. excommunicat. in* 6. chiamandole il S. Concilio di Trento *Nervus ad continendos in officio*

 po-

populos ; come anche notarono tutt'i DD. nella materia, concludendo unanimi, e cogli allegati il più volte citato Baldell. *Tom.* 1. *moral. Theol. lib.* 5. *de Leg. disput.* 20. *n.* 6 che *Leges attendunt ea, quæ frequentius accidunt, & hoc est satis, ut generaliter obligent, atque hoc modo, quia lex inhabilitans ad professionem Religiosam ante annum* 16. *fundatur in præsumptione periculi, quia ante illud tempus non habetur perfectus usus rationis, verè est invalida talis professio etiam in coscientia, quamvis revera certò constet, quòd, qui illam emittit, perfectiorem habet usum rationis.*

VII. Nè vale il rispondersi da qualche refrattario, almeno scusar non potersi, che tale proibizione non violi in qualche parte la legge Naturale, dalla quale sortendo ognuno la libertà di disporre a proprio compiacimento della roba sua, o sia collo spendere, o col giucare, o donare i suoi averi, gli resti questa tolto dalla proibizione; ma a questa mal fondata aerea proposizione si risponde, che questa libertà va a ferire il comun bene della Repubblica, e che ridonda in evidente danno, di chi se ne serve, avendo giusto per tale effetto stabilito opportune providenze la *l. Ne quis re sua malè utatur. Instit. de his, qui sui, vel alien. Jur. sunt*: e perciò parimente questa libertà vien tolta a' Minori per la incapacità del conoscere, a' Prodighi

per

per la eccessività, ed improprietà dello spendere; onde *a fortiori* può, e devesi togliere una libertà, che *directè* pregiudica alla Repubblica, poco importando alla conservazione di essa il guadagno di pochi; ma bensì tendendo alla sua destruzione la perdita di molti, e quasi di tutti, oltre l'estrazione del denaro da' proprj Stati, e cose simili.

VIII. Cresce adunque, secondo tutte le regole, ogn'ora la giustizia della Legge, quando questa riguarda il pubblico, e privato bene; tantopiù quando cade sovra materia grave, anzi conforme è la presente, gravissima, quando anche non fosse per altro, che per rendersi riguardevole la perdita, ed il pericolo di perdere migliaja, e centinaja di migliaja di scudi, ed anche de' milioni; mentre, calcolata la somma, che si esigge dagl'Impresarj in nove numero estrazioni, che si fanno ogni anno, come si è sperimentato in tempo, che era permesso in Roma, in cui, per ognuna di esse, si prendeva quando 60. quando 80. quando 100., e per fino 130. mila scudi, a conto aperto si calcola pur digito, che in pochi anni montava la somma, che usciva da' miseri, ed accecati sudditi dello Stato Ecclesiastico alla dispersione di più milioni. Nè devesi porre al confronto la vittoria accidentale, e rara di pochi,

quan-

quando sempre la pingue, e plenaria era riservata allo Impresario. Oltreche si è avvertito, che per lo più le poche vincite sono cadute, o sovra forastieri, sudditi di altre Potenze, e vicine, e lontane, che per utile dell'augumento del 20. per 100. (nuovo laccio, e moderna aurea rete, per pescare dagl'ignoranti, ed avidi del grosso guadagno) venivano a giucare all'Impresa di Roma; o sovra qualche benestante, non bisognoso di vincere; o sovra qualche Ebreo, lasciando sempre i più poveri, ed i più infelici colla sicura perdita, ed esterminio de' loro miserabili averi. Anzi di più molte volte, in caso di vittoria di qualche somma riguardevole, è convenuto al vincitore litigare per esser pagato, ora pretendendosi falsi i ricapiti, ora non registrati ne' libri, e cose simili, conforme parlano gli atti di tante cause civili, e criminali nel Tribunale di Monsig. Tesoriere Generale della Camera Appostolica.

IX. Nè quì resta la gravità della materia, ma cresce sempre più maggiore per la palliazione di tanti furti, per l'occasione prossima di tanti enormi delitti, che si commettono, stante la confidente commistione di ogni genere di persone, per la detestabile opera di tanti sacrileghi sortilegj, ed altre peccaminose circostanze, che le vanno unite, le quali dimo-

mostrammo di sopra; dal che crediamo, non poterſene dare una più grave, argomentando opportunamente così: Se una coſa, che non ſia indifferente, è ſentenza comune, e non contraſtata da veruno, che dopo la proibizione, muta natura, e diventa mala; *a fortiori* nella preſente, dove vi concorrono tanti ragionevoli motivi, e fine così ſanto, e giuſto, ſi rende peſſima; conchiudendo il più volte nominato Baldell. *n.* 11. *Si enim finis ſit magni momenti, & multùm dependeat a re, quæ præcipitur, omnino debet talis res cenſeri gravis, etiamſi alioquin ex ſui natura ſit levis.*

X. Sonovi adunque molte coſe non male, quali, tolta la libertà di praticarle per la proibizione, divengono peccaminoſe. Che Adamo mangiaſſe un pomo, non era in ſe male, e pure per ragione della proibizione divenne colpa mortale, come quello, che gli fu vieto dal grande Iddio in ſegno di ſoggezione, e tributo, allo ſcrivere del Suarez; o come mezzo per divina Iſtituzione a conſervare ne' poſteri l'originale giuſtizia, ſecondo lo notò Valent: 1. 2. *diſ.* 7. *q.* 5. *punct.* 6., e Salas nella *Section.* 7. *diſput.* 10. *de Legibus ſect.* 9. *n.* 71.: Che pure mal'era ne' traſandati tempi il dividere in più pezzi un cadavere nel ſeppellirlo? e pure nell' *Extravagant. de teſtam. de Sepult.* ſi vede proibito-

to sotto scomunica maggiore: Che gran colpa sarà, che alcuni Religiosi de' più contemplativi escano all'orto? Che ad alcune ore, con chi loro piaccia, favellino, ed infinite cose simili che, secondo la diversità di più Instituti Regolari, sono diversamente disposte? e pure si leggono tali cose proibite con peccato, e molte colla scomunica. Conforme sono scomunicati i PP. Cappuccini, se ricevono i Frati Minori della Osservanza, per Bolla di Sisto V.; e contuttociò la Religione de' Cappuccini si tiene per molto più austera, e riformata di quella de' PP. dell'Osservanza: Il fare annotazioni, e comenti a' Concilj pare cosa ottima, e che dia, con più prolissa spiegazione, maggiore chiarezza alle materie; e pure il farle al Sagro Concilio di Trento fu colla scomunica proibito per Bolla di Pio IV. la 53.: Il leggere libri impressi senza nome, non avendone la licenza, si proibisce colla scomunica nel Concil. Lateranense sotto Leone X. *sess.* 10. *Decret.* 3.: Lo imprimerli senza nome col medesimo divieto, e pena dal S. Concil. Tridentin. *sess.* 4. *de Edit.*, *& usu SS. Librorum*: I Religiosi, che ricevono all'Abito, o alla Professione illegitimi, o incestuosi per fino al terzo grado, o *ex sacrilegio ob votum solemne emissum*, accettati senza licenza del Capitolo Generale, e Provinciale, vengono con

la

la medesima pena multati per Costituzione di Sisto P.V. *Cum omnibus. la* 71., ed altre infinite, che rimostrano apertamente, *che una cosa, in se anche buona, per la proibizione diviene cattiva, e che a molte ben giustamente s'impone pena di scomunica, e questo o per evitare qualche male, che può succedere, o per acquistare qualche maggior bene.* Tale proibizione adunque con questi motivi è comune sentenza, essere plausibile, e buona, come co' moltissimi DD. notò il Reginaldo *lib.*15.*n.*43. appresso Bonacina *punct.*7.§. 4. *n.*21.

CAP. IV.

La ſcomunica giuſtamente, e con ſomma prudenza eſſerſi fulminata contra i Giuocatori del Lotto: la proibizione di queſto pregiudicare piuttoſto l'erario del Principe: l'eſſere ſtato quello un tempo permeſſo, non lo ha reſo nè lecito, nè oneſto: Benedetto Sommo Pontefice averlo proibito col conſiglio del Sagro Collegio.

I. E Ora tempo di paſſare dalla legge alla pena della ſcomunica, impoſta a' Traſgreſſori della medeſima nella preſente Coſtituzione, tanto contro de' Prenditori, quanto contro de' Giuocatori, benchè più a' primi, e meno a' ſecondi gravante. Contro di queſta ſi fanno tante interpretazioni, ſi coadunano tante dannate conventicole di Uomini intereſſati nel vizio, ed alla giornata ſi ſentono tante indoveroſe eſclamazioni, non volendo, nè conoſcere, nè confeſſare, che queſta è ſtata da eſſi, a coſto di tutto il loro impegno, procurata, ed ottenuta a forza, avendo, per così dire, violentata la pietà del Regnante Pontefice ad imporla; mentre, ſe eſſi aveſſero, come la legge di Dio, il ri-

rispetto del Mondo, ed il dovere del Vassallaggio, l'obbligavano, obbedito a tante paterne ammonizioni, a' tanti Editti di proibizioni, a tante insinuazioni de' Sagri Oratori ne' Pergami, a tante esortazioni de' loro Direttori delle coscienze, ed avessero reso appagata la Clemenza del Principe, che consigliava, desiderava, ed ordinava il loro bene, non lo averebbero violentato, per farsi obbedire, a metter mano a più severi gastighi. Egli da lungi gli diceva co' Bandi, come S. Paolo 1. *Corinth.* 4. v.21. *Quid vultis? in virga veniam ad vos? an in charitate, & spiritu mansuetudinis?* potendosi ora rispondere con Geremia al *cap.*28. v.3.: *Catenas ligneas contrivisti: & facies pro eis catenas ferreas.*

II. Il divieto era antico, come si è dimostrato, i mali crescevano alla giornata, era necessario di rimediarli, e non essendo giovati più ripari a questo torrente di delitti, faceva d'uopo un'argine molto più forte, che raffrenasse un tal'impeto. Questo non poteva essere altro (perchè altro non ne rimaneva) se non che porre la mano all'ultimo de' terribili nella potestà delle Chiavi nelle Censure. Di so medesimi adunque, e della loro sfrenata disubbidienza unicamente si dolgano, appropriandosi ad essi quello, che scrisse il de Rub. *in adnotat. ad decis.* 190. *n.* 30., & *sequen. p.* 8. *recentior.*

 ivi

ivi: *Terra non potest conqueri, dum Cœlum eam terret tonitribus, ac ipsam fulminibus percutit; quia ipsamet Terra subministrat materiam earum, quæ sunt vapores, & calidæ, & siccæ exhalationes, quæ sublevatæ in aerem, vi caloris solis, temperantur in fulminibus in fucina illius resistentis materiæ.* Non solo devesi in simili contumacie, per regola di buon governo, esercitare ogni più severo rigore, mentrechè Socrate nella *Pol. ver. proem.* per principio di massima di Governo porta: *Ea enim Civitas ritè gubernatur, in qua boni invitantur præmiis, injusti dant pœnas*; e che molto di più ci lasciò scritto S. Tomasso de *Regimin. Princip. lib. 3. cap. 7.*, e nel cap. 11. *in fin. Interdum, dum Populus non cognoscit Beneficium boni Regiminis, expedit exercere Tyrannides, quia hæ etiam sunt instrumentum divinæ justitiæ.* Non praticato però questo dal Sommo Pontefice per la Pietà, e Clemenza del Sacerdozio, unita ad una dolcezza di mite, e piacevole Imperio.

III. Da tale inobbedienza adunque con positiva incorrigibilità, secondo la Gloss. *in Cap. Duo. dist. 96.* nella Clementina unica. *De dolo, & contumacia*, e nella *l. Creditor. ff. de Appellat.* ne nasce un fondamento bene stabile, *etiam iure levi*, di potersi l'inobbediente alla volontà del Prelato, scomunicare, commettendo il

con-

contumace un peccato di disobbedienza formale, che dal dispregio proviene, giusta la spiegazione dell'Angelico 2.2.*q.* 35. *art.* 1., e del sottilissimo Gaetano *q.* 104. *art.* 2. argomentandosi il *contemptus* de' Teologi, e Canonisti per mortal peccato, anche se sia materiale, secondo il sentimento di Covaruvia: *In regul. Peccatum* §.7. *n.*7. Nè altrimente si possono difendere le maniere, colle quali da' Vescovi s' impone la scomunica per gli furti, come ben lo espresse l'Alterio *de Censuris lib.* 3. *cap.*6.*disput.*1. *n.* 11. *Neque enim necesse est, ut excommunicatio feratur ad hunc finem, ut corrigatur delictum prius commissum, quàm Prælatus præceptum imposuit sub pœna excommunicationis, sit utilis ad correctionem sceleris commissi; tamen potest ordinari ad quamcumque obligationem implendam, sub conditione, ut trasgressionem committat.* E più sotto rispondendo all'obbiezione di coloro, che dicevano, di non essere scomunicato chiunque non rivelava, perchè obbligazione non vi è, nè Divina, nè Naturale, così si spiega: *Sed etiam ferri potest excommunicatio, quamvis nullum præcesserit crimen, ut subditi obediant præcepto Prælati, & illud non transgrediantur; & sic proponitur ad cavendam culpam, non ad corrigendam; & id confirmant verba, quæ sequuntur in dicto Capitulo: Romana: aut alia rationabilis, quam in ipsis*

sen-

ſententiis exprimant, cauſa ſubſit. Si enim alia rationabilis ſufficit, etiamſi mora, vel culpa non præceſſerit, quando ſimpliciter non eſt neceſſarium, ut culpa præcedat, & idem videtur confirmari poſſe in Cap. A nobis l. de ſententia excommunicat., e così parimente ſi può ſoſtenere la ſcomunica contro di que', che citati di comparire avanti a' loro Superiori, non obbediſcono, e tante altre conſimili.

IV. Ed in vero molto poco attenderebbero i Principi eſteri, e le più formidabili Potenze del Mondo al Vicario di Criſto, e ſuoi divieti, ſe non lo vedeſſero capace, e da tanto, di farſi obbedire nel ſuo Governo temporale da proprj ſudditi, e ſe non aveſſe armi, e del ſecolo, e ſpirituali, per aſtringerli. Poco varrebbe l'avere la S. M. di Aleſſandro VII. proibito a tutt'i Regni di Spagna il Lotto di Genova; l'averlo la glor. me. di Clemente XI. vietato nella Toſcana, ſin ſotto gli 11. Gennajo 1704., ed in altri lontani paeſi; anzi in ludibrio, non che in oſſervanza, andarebbe una tale Pontefizia diſpoſizione, ſe a tutto coſto, e rigore, non ſi vedeſſe ſotto ſeveriſſime pene proibito nel proprio Stato di quel Principe ſupremo degli Eccleſiaſtici, che vuole vietarlo nell'altrui; tanto più, che il Papa proibiſce ne' ſuoi Stati molte coſe ſotto pena di ſcomunica, che non lo fa nelle altre Provincie degli eſteri, come ſi vede praticato

in diverse Costituzioni, e specialmente in quella stabilita contra chi concede il potersi portare armi proibite nello Stato Ecclesiastico, nella Bolla 145. *Cum vice &c.* di S. Pio V. §. 3. . Perciò bene scrisse l'Ansaldo sopra registrato, non esservi altro rimedio, che la scomunica, mentrechè ne insegnò il Frangos. *de Regimin. Christian. Reipub. tit. 2. de oblig. Pontific.*, che *Conveniens est, ut graviora peccata graviori Judicio subdantur, tum ut melius corrigi possint, tum, ut si sunt in rempublicam pestifera, commodius adhibeatur remedium, præsertim, ut acriori metu corrupti homines, & vitiosi ab hujusmodi sceleribus arceantur.*

V. Ma quello, che doverebbe persuadere ad ognuno una pronta, e cieca obbedienza, si è il considerare, che questa proibizione *directè, & principaliter* va a ferire l'Erario del Principe, che la comanda; mentrechè, permesso il Lotto per impresa, rendeva di annuo utile alla Camera Papale da cinquanta mila, e più scudi; ed ora è pubblico, e notorio, essersi presentato per fino chi ne esibiva novanta mila, e sarebbe anche passato più oltre. Da ciò è necessario conchiudere, che quando un Sovrano s'induce a privarsi di una sì invidiosa quantità certa di lucro, abbia gran motivo, o in coscienza, o in buon governo, che lo violenti a spogliare se medesimo con un suo proprio

fat-

fatto, e divieto. All'incontro, doverebbero i Sudditi riconoſcere in tale atto un'affetto di Padre, ed una riconoſcenza di pietoſiſſimo Principe, mentre da eſſo ſi fa prevalere al proprio particolare intereſſe l'utile pubblico de' Vaſſalli. Coſa, che merita della lode, e dell'ammirazione, benchè non in tutti i luoghi ſia per ſortire l'imitazione.

VI. Quì fermano i piedi gl'inobbedienti, e malcontenti, eſclamando, che per l'appunto, eſſendoſi una volta fatto pubblico il Lotto, e permeſſo in Appalto, ſia ſtato dichiarato per giuoco oneſto, e lecito; onde non paja oggi nè giuſto, nè conveniente, il diſtruggerlo con tanto rigore, perſuadendo l'oſſervanza dell'ordinazione de' Predeceſſori il *Can. Deceſſorum. 25. q. 2. & il Can. Si ea deſtruerem. diſt. 25. q. 2. Si ea deſtruerem, quæ Anteceſſores noſtri ſtatuerunt, non Conſtructor, ſed Everſor eſſe juſtè comprobarer*: ed il *Can: Quod verò. diſt. 25. p. 2.* e nel *Can. Eccleſiaſtici. 25. q. 2.*

VII. Perchè per prima è neceſſario, che ſentiamo Gregorio XIII. in una ſua Bolla nel *lib. 5. Synodal. conſtit. Polon. fol. Mihi.* ivi: *In tanta rerum, & negotiorum mole, qua Romanus Pontifex ex omnibus Mundi partibus aſſiduè premitur, vix evitari poteſt, ne aliqua interdum exiliant, quibus poſtea recognitis, neceſſe eſt moderationis reme-*

medium adhibere. Per ſecondo è opportuno riconoſcere le riſpoſte, e limitazioni, che altri SS. Canoni aſſegnano al caſo in genere de' ſoprallegati, ſpecialmente nel Cap. *Non debet. de Conſanguinit.*, *&* *affinit.* ſi legge: *Non debet reprenſibilè judicari, ſi ſecundùm varietatem temporum ſtatuta quandoque variantur humana, præſertim cum evidens neceſſitas, vèl utilitas idem expoſcunt; quia* (ſentiamo la cauſale, e contraſtiamo, ſe poſſiamo, l'eſempio) *quia etiam ipſe Deus ex iis, quæ in veteri Teſtamento ſtatuerat, nonnulla mutavit in novo*: e tuttociò co' molti, e diverſi caſi, con molte, e valide ragioni, ſi ferma nel *Can. Recurrat.* 32. *q.*4. *Clement.* 1. *de Judic. Abbas in Can. Non debet. & in Can. Erit autem Lex.* 4. *diſt.*

VII. E di fatto ſi ritrovano pieni i Concilj, e le Coſtituzioni Appoſtoliche, ed altre ordinazioni di rivocagione di privilegj, indulti, prerogative, e permiſſioni, già da altri Sommi Pontefici conceſſi. Anzi lo vediamo praticare ogni giorno per que' motivi, che latamente ſi dichiarano, ſpecialmente per lo detrimento pubblico, da Giovanni XXII. nella ſua *Extravagant. unica. de Privileg.*, tantopiù, quantochè ſimili permiſſioni ſi riducono ad ingiuſtizia poſitiva, a danno comune, e privato, e partoriſcono altri, e più gravi inconvenienti,

perchè in tal caſo ſi deve aſcrivere ad illuminata prudenza, l'avere rivocato il permeſſo, ſecondo il comune ſentimento di tutti i Canoniſti, fondati nel Cap. *Novit. de Judiciis*, riferiti dal Galeott. *reſponſ. fiſc.* 23. E dal *de Luc. de Decimis. diſ.* 3. *n.* 10.

VIII. Si ſapeva per avanti alla permiſſione pubblica, che il giuoco di Genova era di peſſima natura; ma comechè ſtava lontano, giuocavano molti, però non tutti; e comechè ſempre proibito, occultamente ſi facevano de' traffichi ſovra le ſorti del medeſimo. Poſto poi nella piena libertà di ognuno, e ridotto in pubblico commerzio ſenza timore di pena, collo incitamento del di più de' venti per cento per premio della vittoria, colla comodità di tante pubbliche botteghe, coll'invito di tanti Prenditori, con quella pronta occaſione ad ogni paſſo, in cui ſi ritrovava ſempre nella bocca, o degl'intereſſati, o de' mal conſigliati, qualche nome ſicuro; allora ſi principiarono i pubblici deteſtabili maneggi, s'introduſſe la commiſtione di ogni genere di perſone, la moltiplicità delle cabale, il modo di occultare i furti, ed altri delitti, che prima non ſi potevano ſcuſare col titolo di aver vinto al Lotto; perchè allora anche un tal giucare era colpa per gli Bandi, e punibile; onde non potevano-

vaſi liberare da uno colla confeſſione di un' altro.

IX. Da tutto queſto adunque, ſopravenuto di nuovo, *aperti ſunt oculi*, e de' Parrochi, e de' Confeſſori, e di chi invigila ben ſeriamente alla ſalute delle anime. Da queſti poſcia è ſtato ſollecitato co' loro rapporti il zelo ſempre acceſo nel comun bene del Sommo Pontefice Benedetto, il quale doveva in ogni conto, ad ogni coſto, e con ogni pena rivocare una coſa anche permeſſa; ſtantechè il ſuo Popolo in tal forma ſe ne abuſava, ed il preteſo divertimento, e ſperanza di utilità, convertiva il giuoco in detrimento dell'anima, ed in rovina delle ſoſtanze; invitandolo a ciò tutte le leggi, e ſpecialmente è da vederſi *l'Extravagant. Dierum Joan. XXII. de Pœnis in 6. Dierum creſcente malitia, videmus mundum in deteriora jugiter prolabi: ſic hominum mentes aſſueta depravante nequitia, malis paſſim cumulum ſuperaddi, ut & boni, qui aliàs odirent virtutis amore delinquere, interdum, cum perverſis admixti, concurrere cum illis in illicitis habeant, & in apertam malitiam proſilire; eſt enim compeſcenda malorum audacia, ut ſaltem pœnæ formidine retrahantur a noxiis; ſicque boni, ſectando virtutem meliores effecti, non coguntur cum illis perire.*

X. E di fatto, conſiderato il modo, col quale reſtò permeſſo il giuoco, e le parole del

Sommo Pontefice, che ne lasciò correre la tol-
leranza, dalle stesse litteralmente apparisce, che
mai non si può, nè men da lungi arguire, potersi
canonizzare il Lotto per buono, per lecito, e per
non pregiudiziale al pubblico, e privato van-
taggio. Così adunque si espresse l'Anima illu-
minata di quel gran Principe Innocenzo XIII.
sempre glorioso, e specchio della prudenza
Cristiana, e di una pietà prudente, con un mi-
sto sì bene, e propriamente connesso di vero
Sacerdozio, e di ammirabile Imperio, nel suo
primo Chirografo, ivi: *Riflettendo Noi, quanto sia
la moltitudine delle persone di ogni età, e di ogni
sesso, le quali nella nostra Città di Roma, e nel re-
stante del nostro Stato impiegano il loro denaro ne'
giuochi de' Lotti di Napoli, Venezia, Genova, Mi-
lano, e simili, senz'alcun timore delle pene commi-
nate in tanti Bandi &c*: e più sotto nel medesi-
mo Chirografo, ivi: *Con quella più discreta, e
prudenziale equità, che si può praticare in simili
giuochi, SOGGETTI ALLA PURA SORTE,
ED AL PROBABILE, E POSSIBILE E-
VENTO DELLA FORTUNA, che bene spesso
i Giuocatori di simili giuochi si persuadono potergli
riuscire propizia*: e più chiaramente lo dichiarò,
e lo detestò per destruttore delle famiglie nel
secondo Chirografo, in data gli 11. Agosto
1721. della concessione dell'Impresa, asse-
gnan-

gnando la cauſale di eſſercisi indotto per la ſperimentata diſperazione del rimedio in una volontà sì depravata de' popoli, con quelle parole: *Affinche i noſtri Sudditi (giacchè vogliono ingolfarſi in ſimili giuochi, PER ALTRO PREGIUDIZIALI ALLE LORO SOSTANZE, E FAMIGLIE) non ſiano in modo alcuno defraudati, e poſſano conſeguire, ſuccedendogli la ſorte, quel premio con quello augumento da Noi, come ſopra, prefiſſo in detto noſtro Chirografo.*

XI. Da ſimili eſpreſſioni adunque non ſolamente non ſi legitima per buona la natura, e qualità di queſto giuoco, che anzi ſi dichiara perverſo, e ſi deſcrive per notabile pregiudizio delle famiglie, e perdita delle ſoſtanze. Nè meno puoſſi dire autorizzato dal Principe colla licenza di giucare, perciochè le parole non ſono di concedere libertà a' Sudditi; ma bensì, di tollerarla, come ſi legge nel primo Chirografo, ove ſi danno le facoltà a Monſig. Teſoriere della R. C. A: *Vi diamo facoltà di POTER TOLLERARE, e permettere, a noſtro arbitrio però, e beneplacito, il giuoco, o giuochi di Lotti &c.* Molti mali, ed anche mali gravi, ſi permettono, e tollerano, come quello delle pubbliche meretrici, e tanti altri, perchè ſi ſtimano inevitabili, o incapaci di rimedio; e da molti di queſti non ſi può far naſcere alcuno effetto men malo, ſenonchè qualche

che utile all'Erario del Principe, in cui non è il primo vantaggio, che entri da cose cattive, dannevoli, e proibite; conforme possono allegarsene di molte. Per tutte serva quella del giuoco dell'Alea, tanto proibito da' SS. Canoni, dalle Costituzioni Appostoliche, e da Bandi generali del Dominio Ecclesiastico; e pure in aperte botteghe pubblicamente si fabbricano Carte, si esigge il suo Bollo in favore della Camera; e l'introduzione di fabbrica forastiera è contrabbando, e si punisce, come turbativa del pubblico commerzio, e di privativa regalìa Camerale.

XII. Questa permissione adunque, e tolleranza del giuoco, non ha dato ad esso più di quello, che aveva di buono, nè gli ha tolto parte alcuna di male; anzi ad escludere ogni possibile presunzione, che si fosse tacitamente ciò inteso dal Sovrano, fu con provida spiegazione dichiarato, nello stesso atto del permetterlo, per cosa mala, e lasciatolo correre per tale, quando già anche senza la permissione correva; essendosi ritratto da questa causa cattiva solamente l'effetto buono di accrescere le rendite della Camera Appostolica, che in sostanza, e nelle contingenze, è il Patrimonio, e sostentamento de' Poveri. Sarebbesi ancora potuto tirare avanti la tolleranza, se non si fossero discoperti nella pratica di questo giuo-

co

co tutti que' pregiudizj, e pessime conseguenze ad esso unite, e di sopra dimostrate, che ferivano le coscienze, la quiete, e l'interesse così pubblico, come privato; e perciò in questi termini reso intollerabile, lodevolmente il Sommo Pontefice abolendolo, per lo suo diletto Popolo *magis voluit affectum pensare, quàm censum*.

XIII. Nè tante diligenze, praticate in sì reiterate proibizioni, nè tanti disprezzi, trasgressioni, e contumacie, in chi doveva obbedire, furono sufficienti per indurre il Sommo Pontefice a risolvere di porre mano a' gastighi i più severi, senza il volere prima sperimentare l'*ibi salus, ubi multa consilia*. Pertanto procurò implorare, non meno il prudente consiglio, che l'ajuto, ed assistenza di tutto il Sagro Collegio degli Eminentis. Cardinali; conforme per ogni congruità, ed onestà nelle cose ardue è solito il Sommo Pontefice ricercare da quel Venerabilissimo Ceto de' savissimi PP. illuminati con ispeciali prerogative da Dio, e prescelti dal medesimo nella sua Chiesa *in partem curæ, & solicitudinis*, come di tale lodevole consuetudine scrisse il Panormitano *in Cap. 2. n. 3. vers. Et vide. de Cler. non residen.* il Fagnano *Cap. ex Parte. n. 21. ad 25. de Feudis.* il Loter. *De re Benefic. lib. 1. q. 11. n. 57.*, ed il Corrad. con altri molti *Prax. dispensat. l. 9. Cap. 2. n. 9.*

XIV.

XIV. Il che, prima di avere i Sommi Pontefici lodevolmente praticato, ed averne tanti gravi Autori lodato la pratica, ed allegatene ben positive ragioni, aveva di già stabilito per esempio co' proprj fatti l'Appostolo S. Pietro, Primo Vicario di Cristo. Anzi sovra di tal fatto, come cosa per ogni capo, e riflesso, commendabile, gliene tessè un glorioso Elogio S. Gio. Crisostomo nella *Omil. 2. in Act. Apost.* riferito dal Cassabuzio *in Not. concil. fol.* 18. *n.* 17. *Intuere Petrum nihil, nisi de communi consilio, agentem*. Questo medesimo espresse apertamente il Sagro Concilio di Trento nella *Sess.* 25. *de Reformat. cap.* 1. parlando del consiglio degli Eminentissimi Porporati: *Quorum consilio apud Sanctissimum Romanum Pontificem cum universalis Ecclesiæ administratio nitatur &c*; ed è sentimento comune de' Teologi, e Canonisti, che *Cardinales unà cum Papa repræsentant Magistratum, qui toti Ecclesiæ præest*.

XV. Di più questi Eminentissimi Porporati si canonizzano dal *Cap. Fundamenta. de Elect.*, e dal *Cap. Felicis.* §. *fin. de Pœnis in* 6. e si fermano con ragioni dal Menoch. *Cons.* 257. *n.* 25. e dal Paris *de Resignat. Benefic. Fratres Summi Pontificis*: dal Menoch. *in Cap. Ad succidendos. n.* 4. *de Schismat. in* 6. *Pars corporis Papæ*: e dall'Ostien. *in Cap. Antiqua. n.* 5. *de Privileg. Inviscerati*

Sum-

Summi Pontificis: dal Jacobazio. *lib.* 1. *de Conc. n.* 122. *Habere identitatem cum Papa*: molto di più gli dichiarò S.Bernardo ad Eugenio PP. *lib.* 4. ivi: *Veniamus autem ad Collaterales, & Adjutores tuos: hi seduli tui, hi intimi tui, eligendi de toto Orbe, Orbem judicaturi*. Gli stessi Principi, e Monarchi del Mondo, gli hanno non solo riconosciuti, ma di più ancora dichiarati co' pubblici attestati per tali, essendo stata, come è di presente, la loro Dignità sempre ad ognuno venerabile, comechè non solo equale con quella de' Monarchi; ma che da molti di essi, conforme si vede nelle storie, e sagre, e profane, ha riportato il bel pregio di precedenza, di superiorità, e di maggioranza tra loro, essendosi più volte veduto, ed in Concistoro, ed in Cappella, dove si rappresenta l'intiero Sagro Collegio, *Assignatus Regi locus post primum Episcopum, vel antiquiorem Cardinalem Presbyterum*. Lo riferisce tra gli altri il Cardinale Papiense nell'Epist. 156., e lo scrissero prima di lui molti gravi Autori, e lo confermò poscia il Barbosa *De Jur. Eccles. t.* 1. *cap.* 4. *n.* 9. Ciò ancora dichiarava nella di loro creazione la fel. mem. di Pio II. con quella ben dovuta espressione: *Vos Senatores Urbis, & Regum similes estis*: col di più, che prosiegue a narrare il suddetto *Card. Papiense. Epist.* 180., e 181.

XVI. Di questo adunque in ogni tempo, ed in ogni luogo, Ven: Senato, con ben pensata, e ben giusta risoluzione, ricercò il Sommo Pontefice il prudente consiglio, ed un sincero sentimento a riparare, e reprimere l'audacia de' contumaci inobbedienti nel giuoco, esprimendosi colla maggiore efficacia del suo gran zelo in un discorso, ben degno di essere registrato a Caratteri di oro ne' fasti dell'immortalità, per ripruova del più fino amore verso de' sudditi, e della più rara pietà per la indennità de' medesimi. Noi per tanto di registrarlo non possiamo a meno *de verbo ad verbum* nella presente.

Venerabiles (sono sue auree parole) *Fratres, cum ad tuendam Christianam disciplinam, & avertenda animarum pericula, operam, studiumque vestrum libenter advocare consueverimus, multò id fidentiùs requirimus, ubi malorum contagio latius se se diffudit, & Ecclesiasticam Ditionem, atque adeo hanc ipsam Almam Urbem afflavit. Obscurum sanè Fraternitatibus vestris esse non potest, quàm gravia, & populo luctuosa damna proveniant ex ludo sortitionum, quem* Lotto *appellant, quo plerique, inani spe ducti, decepti ad inopiam rediguntur. Unde inter consanguineos, & familiares dissidia, contra Deum blasphemiæ, aliaque flagitia quamplurima consequuntur. Quin etiam perditissimi quidam homines ad dœmonum invocationem,*

nem, ad sortilegia, & nefaria divinandi genera confugere non perhorrescunt. Malorum siquidem omnium radix est cupiditas. Hanc Nos perniciem amoliri cupientes, primùm quidem propositis pœnis, quas Antecessores Nostri ludentibus intentaverunt, licentiam intermittendam, coercendamque curavimus. Tum nonnullis ex Sacro Collegio vestro Venerabilibus Fratribus negotium dedimus, ut viderent, quibus remediis gliscenti malo opportuniùs obviam ire, & ipsam publicæ, privatæque calamitatis originem removere faciliùs liceret. Horum autem consiliis Nobis propositis, futurum Deo dante confidimus, ut pestem deterrimam penitus eliminemus. Erit igitur vigilantia, & pietate vestra dignissimum, si, curis nostris vestram operam adjungentes, non modo familiares, ac domesticos vestros ab exemplis hisce corruptissimis procul habeatis, sed ubicumque officia, conatusque vestros valere intellexeritis, omni auctoritatis, & charitatis contentione studeatis, ne quis opem ludentibus, aut favorem præstare audeat, quò sentiant universi, magnum providentiæ Nostræ subsidium in Fraternitatum Vestrarum zelo esse locatum.

XVII. Anzi con tutto che, come Capo visibile della Chiesa di Dio, possa colla pienezza della sua Potestà, *omnia ardua explicare, leges condere, & conditas annullare; utpote residens in ipso omnis plenaria, monarchica, & absoluta Potestas,*

 con-

conforme in ciò concordano, *nemine discrepante*, e Teologi, e Canonisti; sicome per tutti scrissero il Jacobazio *de Conciliis. lib.7. art. 5. de Cap. concl. vers.8. Facit &c. n.108. cum sequen:* Gemin. *in Cap. Super.4. vers. Communis Consilio. de Hæretic.* Fagnan. *in Cap. Ex parte. n. 17., & sequen. de Feudis:* Zannettin. *de Different. Jur. Civil. & Canonic. ff.24. n. 33.* ed altri non pochi; nulla di manco ha voluto providamente nella presente contingenza, anche un'altra volta in forma di collegiale giudizio, sentire il savio, e purgato oracolo di prudenti, e zelanti Eminentissimi Cardinali, che costituiscono il Venerabilis. Senato della Chiesa, e Santa Sede Appostolica: ha inteso il sentimento de' più scelti, e fondati Teologi, e de' più stimati Canonisti, e finalmente secondo le loro pesate, e dotte proposizioni, aggiuntovi il lume superiore, regolato dallo Spirito Santo, ha stabilito questa ben fondata Costituzione. Ma quello, che è il meglio, l'ha resa di più perpetua, così per le sue espressioni, e modo di concepirla, che, come tale, per Costituzione *Juris*; *& non hominis*, la stabiliscono secondo quello, che notò, e distinse il Navar. *in Summa Bullar. in exposit. Bullæ Cœnæ Gregor. XIII.* Vivald. *in Candelabr. de Excommunicat. n. 54.*, *e sovra la medesima Bolla Cœnæ al n. 129.* come ancora per aver riservato a Se, ed a' suoi

Suc-

Successori l'assoluzione della scomunica, la quale condizione per tale la dichiara, come, col seguito di molti Dottori, che arreca, opportunamente ferma il Silvestro V. *Excommunicat. al 7. n. 76.*

CAP.

CAP. V.

Che cosa sia censura, e di quante sorti: la scomunica, principale tra esse, richiedere colpa mortale: tale essere la dissubbidienza contumace a' precetti de' Superiori Ecclesiastici, sebbene comandino cose per se stesse non gravi: la scomunica nella presente Costituzione avere tutte le condizioni, che ad essa si richiedono.

I. ESaminiamo ora nel suo essere le censure, e principalmente la scomunica, a fine, che veniamo così a conoscere l'equità di quella, di cui parliamo. Sotto il nome di censura s'intende una pena spirituale del Foro esterno della Chiesa, colla quale s'interdice l'uso di alcuni beni spirituali, acciochè si cessi di essere dissubbidiente, e contumace. Così comunemente definiscono i Teologi, e Canonisti la censura, tra quali Sayro *Thesaur. Theol. Moral. lib.* 1. *Cap.* 1. Di queste pene una si chiama scomunica, l'altra sospensione, la terza interdetto, quali tutte si con-

contengono ſotto il nome di Cenſura, denominazione procedente, ſecondo i più rinomati Scrittori, dall'antico nome di Cenſore; il di cui offizio per lo appunto appreſſo i Romani era quello di preſedere, indagare, e correggere i mali coſtumi; ed eſperimentatili per la contumacia incapaci di correzione, bandire gli ſcoſtumati dalla Repubblica; onde cenſura ſi diceva, o correzione, o pena de' depravati coſtumi.

II. Riſpetto alla prima, ch'è la ſcomunica, conſentiamo coll' Angelico, che queſta debba cadere ſovra una omiſſione, o atto, il quale ſi ſtimi mortalmente peccaminoſo, onde gli ſi coſtituiſca per ſua materia la colpa mortale, come ſi legge nelle ſue addizioni 3. *parte q.* 21. *art.* 3. ſeguito al ſolito da' più approvati, ed illuminati Scrittori. Dello ſteſſo parere è l'Alterio. *de Cenſur. diſp.* 1. *lib.* 3. *Cap.* 3. *in princip.* il Sag. *de Cenſuris lib.* 3. *cap.* 9. *n.* 28., il Fagnano *Cap. Ad hæc. de Relig. domib. n.* 68.. e ſi ha dal Concilio di Trento *Seſſ.* 25. *Cap.* 3., e prima dal Concilio di Orleans nell'anno 549. Contuttociò i SS. Canoni, che ciò preſcrivono, permettono anche il poter decretarla, quando ſi vedono i Sudditi contumaci all'obbedire, ſenza ſperanza di poterſi in altra forma correggere, e diſprezzano ogn'altro timore di comminato

to gaſtigo . E' chiaro il Teſto *nel Can. Nemo Epiſcoporum.* 11. *q.* 3. ivi : *Quia anathema eſt æternæ mortis damnatio: & non niſi pro mortali debet imponi crimine, & illi, qui aliter corrigi non potuerunt &c:* e *nel Can. Tam Sacerdotes, quàm.* 24. *q.* 3. ivi : *Tam Sacerdotes, quàm reliqui fideles omnes curam habere debeant de his, quæ pereunt, quatenus eorum redargutione, aut corrigantur à peccatis, aut, ſi incorrigibiles apparuerint, ab Eccleſia ſeparentur.* Quindi chiaramente ſi ſcorge, che ſi dà per cagione ben giuſta, e fondata della ſcomunica la contumacia di non obbedire al Principe Eccleſiaſtico, e la incorrigibilità, e la inobbedienza a' precetti del Superiore, le quali volle per ſufficienti motivi il Sole di tutte le ſcuole nella 2. 2. *q.* 2. *art.* 4. Victor. *in ſumma tract. de excommunicat. n.* 6. Covarruvia *in Cap. Alma Mater. p.* 5. §. 9. *n.* 1. Gonzalez *Cap. Sacro. n.*2. *de Sent. excommunicat.* Fagnan. *Cap. Sacro. de Sent. excommunicat. n.* 22. & 29. . Perciò ſi ritrova ordinato da S. Paolo ad Heb. *Cap.* 13. v. 17. *Obedite Præpoſitis veſtris, & ſubjacete eis; ipſi enim pervigilant, quaſi rationem pro animabus veſtris reddituri :* dove S. Tomaſſo commenta: *Duo debemus Prælatis; ſcilicet obedientiam, ut ipſorum mandata impleamus, iterum reverentiam, ut eos honoremus.*

III. Tuttociò è fondato nella ragione, perche

le

le pene commenſurare ſi debbono alla gravezza delle colpe, e contumacie. *Cap. Felicis. de Pœnis in 6. Can. Non offeramus. 24. q. 1. Cap. Quæſivit. De his, quæ fiunt a majori parte Capituli*; leggendoſi nel Deuter. al 25. v. 2. che *pro menſura peccati erit & plagarum modus.* Eſſendo adunque la ſcomunica pena, a cui niun'altra ſpirituale ſi agguaglia in queſta vita: *Can. Corripiantur. 24. q. 3.* ragione vuole, che ſiegua grave colpa. Col ponderato rifleſſo anche nella ſeconda parte dell' oſſervazione, fatta di ſopra, perchè da S. Matteo al 18. v. 17. ſappiamo, che ſe tal'uno *Eccleſiam non audierit, ſit tibi ſicut ethnicus, & publicanus*: mentre il peccato, che lo ſcomunicando commette, è, perchè egli rifiuta di ubbidire alla Chieſa, ed al Pontefice, come ſi diſſe nel *Concil. Turoneſe* II. ivi: *In deſpectu Dei, Eccleſiæ, & Pontificum*. Anzi quanto è più picciola, e più lieve la coſa, che ſi comanda, e ſi proibiſce, più grave reſta la contumacia, e la inobbedienza, per la facilità di potere ubbidire. Così per lo appunto nel fatto preſente, in cui non ſi vuole eſiggere da' Sudditi nè ſomme rilevanti de' loro averi, nè riſchi delle perſone, nè nuovi precetti, che gravino le coſcienze, nè introduzione di moderni, e non più uſitati coſtumi, nè che ſi faccia qualche grande laborioſa opera ſpirituale; ma unica-

 men-

mente, che si astengano i sudditi da un male; il qual divieto a tutti reca utile, e solo al Legislatore porta danno nell'interesse. Alla omissione adunque non si pruova nell'obbedire nè ripugnanza, nè fatica; e lieve precetto fu stimato dagli stessi Appostoli l'ingiungerla a' primitivi fedeli, scrupolosi di soggettarsi alla dura legge Mosaica; leggendosi ne' loro Atti al *Cap.* 15. v. 28. *Visum est Spiritui Sancto, & nobis, nihil ultra imponere vobis oneris, quàm hæc necessaria, ut abstineatis &c.* Perciò con giusta ragione per notoria perseveranza nell'inobbedire si fulmina la scomunica, non essendovi bisogno ad intimarla, o il fatto non adempiuto, o la ragione del fallo in commetterlo, secondo la Glossa *in Can. Episcopi. Ver. minimis.* 11. *q.* 3.; colla corrente di tutt'i Dottori, riducendosi simile inobbedienza ad incorrigibilità, e disprezzo sì formale, che materiale, perciò capace di gravissima pena, e precisamente delle censure; dopochè tutti gli altri rimedj sono stati adoperati, e dall'evidenza rimostrati per vani. Sicchè molto bene, e da suo pari, notò il Gaetano nella sua somma *verb. Præcept.*, che sopra di minima cosa si può tal volta stabilire gravissima legge, e questo per lo fine, che vi deve avere avuto il Legislatore, qual si suppone grave, e che obblighi gravemente alla

la osservanza; onde può Egli, se vuole, una materia capace ad essere proibita, proibirla sotto rigorosa, o leggiera pena, e punirla al parere del Sanchez. *lib. 1. de Matrimon. disput. 9. n. 6.* Suarez *lib. 4. de Voto. Cap. 9.*, *& lib. 3. de leg. c. 23. n. 7.* Bonacina *eadem disput. 1. q. 1. punct. 7. §. 4. n. 23.* Salas *de Relig. disput. 10. sect. 7.* Castr. *lib. 1. de leg. pœn. c. 5. docum. 4.* Silvio *verb. præcept. q. 3.*, e molti altri. Ciò si può anche argomentare dalle leggi, e da' diversi divieti rigorosi, che abbiamo, come sarebbe, di non comunicare cogli scomunicati vitandi, la quale essendo di scomunica minore, sol tanto ci obbliga sotto colpa veniale; e pure se il Legislatore avesse voluto, ci avrebbe potuto obbligare sotto scomunica maggiore, o almeno semplicemente sotto peccato mortale, a non comunicare con costoro; così il mischiare l'acqua col vino, l'adoperare tali vasi, e tali vestimenti nel tremendo Sagrificio, ci obbliga a colpa mortale: *Potuisset tamen ad solum veniale obligare*, dice il savio sentimento del Baldelli: che un Cherico nutrisca la chioma: che porti armi: che una donna recidesse i suoi capelli, non pare gran male, e pure al primo caso vien posta la scomunica nel *Cap. Si quis ex Cleric. de Vita, & honest. Clericor.* al secondo la medesima pena nel *Cap. 2. de Vit. &*

 ho-

*honest.Clericor.*al terzo,*nel Can Quæcumque.dist.*3:
Che le donne non entrino ne' chiostri de' Regolari, gli uomini in que' delle Monache, è proibizione colla scomunica, la prima di Gregorio XIII, la seconda di S. Pio V: ed infinite di questa sorta, unicamente decretate, per aversi avuto il fine di evitare il male, che può succedere, non già perchè l'atto in se sia peccaminoso, o delitto. Rimostrasi da tutto ciò, che la maggiore, o minor pena *integrè pendet a voluntate Legislatoris*; onde conclude Durand.*in* 3.*sent. dist.* 39. *q.*4. *n.*9., che quando l'obbligazione *consurgit ex voluntate obligantis, impossibile est, ut excedat limites illius*; nè il dissimigliante c'insegna S. Bernardo *lib. de Præcept., & dispens. disput.*4. che i Precetti tanto maggiori, o minori, divengono, *in quantum* (sono sue degnissime parole) *constat, ita velle eum, qui præcipit, sive sit homo, sive Deus*; e prima di esso aveva già precettato S. Paolo a' Colossensi al 3. *Obedite Præpositis vestris, sicut Domino.*

IV. Adunque, se per solo parere del Principe si può imporre pena mite, o grave, giusta il suo pieno prudente compiacimento, sovra di una materia, perchè appunto a dar leggi, ed a non potergli si replicare, nè riclamare, sono nati, e destinati da Dio, conforme ferma il *Test. nella l.* 2.§.*Ex actis. ff. De origin. Juris.l.* 1. *ff. A quibus*

ap-

appell. non licet. l. Siqua pœna. ff. de Verb. signif. l. ult. ff. de Appellat. recipien; e se una legge, benchè durissima, deve osservarsi senza lamento, e senza poter lagnarsi col *durus est hic sermo*: trovandosi registrato ne' Testi contro chi se ne duole: *Perquam durum est, sed ita lex scripta est*, come nella *l. Prospexit. 12. §. 1. ff. Qui, & a quibus. l. 10. Cod. de Legibus* Roland. *a Valle. cons. 99. n. 47. lib.* 2. Cravett. *Cons. 46. n.* 2. Anzi da una legge, benchè iniqua si sia, non è lecito al suddito, non solamente di non obbedire; ma nè meno di poter riclamare, secondo la Dottrina di Bartol. accettata da tutti per magistrale nella *l. Omnes Populi. n.* 53., e nella *l. ult. n. 3. ff. de Appellat. recipiend.* Bald. *in proœmium. n.* 11. essendo anche chiaro il Testo, *Siqua pœna.* 244. *ff. de Verbor. signific., e la Gloss.* ivi: *ver. De pœna. n.* 3. E se alla per fine una di queste *ex rationabili causa* (come per razionabilissima viene da tutti riputato il comun bene) si può stabilire anche in pregiudizio del terzo, e certe, e designate persone, ex Bald. *in l.* 1. *ff. de Legib. in princip., & in Cap. Cum omnes. de Constit. n.* 21. Anguian. *Tract. de Legib. lib. 3. Controvers. 2. n. 18., & sequen.* Curt. *Cons.* 129. *n.* 11. Roland. sopra lodato. *Cons. 99. n.* 40., *& sequen.* conchiudendosi ciò dottamente dal P. Valenza della sempre commendabilissima Compagnia di Gesù nelle sue concordanze Ju-

ris

ris Pontificii. p.2. de Constit.disput.3.q.1.sect.4 n.2.

V. Che dovrà pertanto pensarsi? che dovrà giudicarsi della presente Costituzione così pia, così giusta, così utile, così onesta, e così santa? quandochè le leggi de' Principi, benchè dure, benchè improprie, benchè indoverose, benchè inique, meritano tanta venerazione, osservanza, ed obbedienza? Non altro al certo, che ha ben potuto, e dovuto il Sommo Pontefice Benedetto XIII. imporre per la proibizione del Lotto quella pena più grave, e più rigorosa, che possa rinvenirsi; tanto più, quando sono procedute tante ammonizioni, con tanti, e reiterati Editti, con tante, e diverse pene, e disposizioni santissime de' suoi degni Predecessori. Anzi negli antichi, e moderni precetti, non si potrà ritrovare un caso di proibizione sotto pena di Censure, nel quale siasi proceduto con tanta maturità, giustizia, e gravità, come nel presente, misurando i suoi principj per fino dalle proibizioni della S. M. di Urbano VIII: continuate dalla fel. mem. di Alessandro VII: anzi di più aggravate con pene di sospensione *a Divinis*, d'Irregolarità, e simili: rinvigorite sotto il governo del Ven. Servo di Dio Innocenzo XI: sempre più detestato, e con nuove pene vietato dal Sommo Pontefice Innocenzo XII: imprecato per un mostro distrut-

ſtruttore di ogni bene da tante ordinazioni del Sommo Pontefice Clemente XI: e per ultimo ſoſpeſo, e proibito, e più fiate anche con pene diverſi inobbedienti gaſtigati dal Regnante Vicario di Criſto: tuttociò non oſtante i Popoli ſempre più contumaci, ſempre più acciecati nella cieca, ed affaſcinata ſperanza del lucro, ſcordati dell'anima loro, e del debito del vaſſallaggio, e del timor della pena, hanno ſeguitato a giucare; onde, ſe al *Vos amici mei eſtis, ſi feceritis, quæ præcipio vobis*, ſi ſono dichiarati renitenti, e ſordi, ſe al moſtrargliſi già cadente la sferza ſopra di eſſi, ſi ridevano de' minacciati gaſtighi; S. Bernardo conſigliava il modo di procedere in ſimil caſo, mentre, ſcrivendo nel *lib. 3. de Conſid.*, dopo avere inſinuato al Sommo Pontefice Eugenio il *Clama, ne ceſſes, prudenter adverte &c. & ſceleſtos prohiberi &c.* conchiude contro de' contumaci: *Si dura fronte ſunt, durato & tu e contra tuam; nihil tamen durum, quod duriori non cedat: Dominus ad Prophetam: dedi frontem tuam duriorem frontibus eorum.* Ed in vero non già a tanti atti proibitivi, e rinnovati ordini, ma ad un ſemplice inſinuato *per Epiſtolam*, ſe non ſi obbediva, volle l'Appoſtolo ſcomunicati, e ſegregati dal commerzio de' fedeli, i diſobbedienti, 2. *ad Theſſal.* 3. v. 14. *Si quis non obedit verbo noſtro per Epiſtolam, hunc*

no-

notate , & ne commisceamini cum illo .

VI. Nè può aver luogo la dicitura mal fondata di molti, ed il falso credere di non pochi, che il Sommo Pontefice sia stato da taluni sinistramente informato della qualità di questo giuoco, rappresentandogli delle inconvenienze, che al loro dire, e quello, ch'è peggio, al loro credere, non vi sono; e che perciò, rimanendo fondata la sua distruzione sopra sinistri rapporti, cessi la causa finale, ed impulsiva di essa, si rimuova il consenso del Legislatore, e perciò si renda di nessuna efficacia ciò, che in essa viene stabilito; imperciochè, se questi tali, non dico, considereranno, ma solamente leggeranno le parole della Costituzione, a prima vista resteranno disingannati dalla espressione di avere il Papa proceduto *motu proprio, & ex certa scientia*. Queste dichiarazioni escludono qualsisia anche lontana presunzione d'ignoranza di fatto, ed inducono una pienezza di vera, e sincera notizia; ed esigge in ciò più fede simile asserzione, che qualsivoglia pruova in contrario, ancorchè di tutto il Mondo intero. Così lo fermò il Curt. Jun. *Cons.* 61. *n.* 413., e si vede provato in un magistrale Consil. dell'Alessandr. *il* 112. *n.*2. *lib.*7. il Menoch. al *Cons.*100. *n.*24. il Mascard. *de Probat. lib.*2. *conclus.* 621. *n.* 4., & *lib.* 3. *conclus.* 1228. *n.* 62. appropriandosi ben la

la lettura di Bartolo, che *Papa judicat ſecundùm ſcientiam ſuam, & non ſecundùm allegata, & probata*; eſſendogli lecito, *æquare quadrata rotundis*: nel Can. *Cuncta per Mundum*: nel Can. *Nemo aliorum*.9.q.3. la Gloſſ. nel *Cap. Ad Apoſtolicæ. De re judic. in* 6.*&c.* Di più in materia *de facto* eziandio ſi preſume, che abbia potuto ſaperlo, vederlo, e certamente coſtargli anche prima dell'aſſunzione al Pontificato, come per lo appunto è il caſo preſente del Lotto, giuſta la chiara eſplicazione della medeſima Gloſſa in detto *Cap. Ad Apoſtolicæ. ver. Promiſerint. De re judic. in* 6: *& in Cap.* 1. *ver. Statuit. De elect. in* 6. Rimoſtrando la verità, e la convenienza di tal legge il Fragos. *de Regimin. Princip. tom.* 2 *lib.* 1. *de Oblig. Paſtor. Eccleſ. diſput.* 1. *de Obligat. Summi Pontificis*. §. 3. *n.* 32.

VII. E tanto più, che in queſto caſo verte il fatto ſopra materia, che ha il ſuo principio dal temporale, ed il Papa proibiſce, e comanda a' ſuoi proprj Sudditi del Dominio appunto temporale; onde deveſi alla ſua aſſerzione della pienezza della ſcienza, e del proprio impulſo non dubitare, come ben diſtinſe l'Abate *in Cap. Ad audientiam. de Reſcrip*: il Gemin. *Conſ.* 33. *per tot*: ed il Soccin. *Conſ.* 266. *n.* 32.

CAP. VI.

Le circostanze, che da più scrupolosi si richiedono per la scomunica, concorrere tutte nel Lotto: essere la materia per molti capi peccaminosa talmente, che l'Appaltatore vincendo sia obligato alla restituzione: darsi ancora per essa giusto, e adequato fine: l'occasione non potersi trovare più opportuna della presente: e non dubitarsi, che il Papa sia di quella giusto Giudice: la forma di decretarla essere stata la consueta, e rettisima.

I. TUtto il sopraddetto è così vero, che la più scrupolosa, e rigida penna, che ha osato dire, contro della opinione comune, non doversi, se non che ne' casi più gravi, adoperare la scomunica, non ha avuto difficoltà di concederla per lecita, valida, e giusta, quando vi concorrono cinque requisiti. I. *Giusta materia, e proporzionata*. II. *Giusto fine, e adequato*. III. *Giusta occasione, e sufficiente*. IV. *Giusto Giudi-*

ce, e competente. V. *Giusta forma, e metodo*. Nel caso presente, non solo vi si riconoscono tutte, ma vi abbondano anche fuori della necessità.

II. E per primo, che la materia presentemente proibita sia peccaminosa, già si è di sovra a bastanza dimostrato, quando si è fatto toccare colle mani, che sia il giuoco di Genova male in se, come giuoco di sorte, ed in cui questa unicamente prevale: dichiarato illecito, e proibito dalle leggi, come tale: che sopra ogn'altro giuoco sia di pessima natura per gl'infiniti mali, quali partorisce: che sia non solamente una occasione prossima, e continua al peccare, ma di più un positivo forte stimolo, ed incentivo, il quale, anche al primo imprenderlo, non ha da far restare il Giuocatore innocente, e senza l'offesa di Dio: che vi concorra l'inequalità, sempre ponderata, tra il Giuocatore, e l'Impresario; oltre a tanti artificj, che si adoperano, parte da' Prenditori con mille detestabili modi per sovvertire, e lusingare, come molte volte con far comparire vittorie finte, e non vere ad inganno del Popolo; parte dagl' Impresarj, che non sono noti alle povere genti, comechè non tutti sanno l'orditura del Castelletto: il solito di serrare i numeri: le diverse interpretazioni delle liste, e specialmente in quelle di Genova, per

sapere, quali nomi di que' soggetti, descritti in esse, giuochino, quali rimangano impediti, quali veramente debbano estraersi; perchè molti, secondo le loro leggi municipali, per altre cariche, che esercitano, incompatibili con quelle, per le quali sono estratti, restano nuovamente rigettati nel Bussolo, per finoche se ne estraggano de' liberi ad esercitarle, e cose simili, che parte per ignoranza di chi giuoca, parte per malizia di chi prende, rendono il contratto fraudolente, ed iniquo, e perciò peccaminoso. E che sia così, e che molto di meno in simile sorta di giuochi suol'essere gravissimo peccato; S. Bernardino da Siena nel suo Sermone 33. *in Dominica V. quadrag. in annotat. lit.* B. dice, che *sex mala sequuntur ex ludo*; de' quali ne riporto quì soltanto quattro, che sono in proposito, cioè: I. *Dans domum, ut intus ludatur, quia fit particeps tot peccatorum, quot ibi fiunt, & nullus Confessor poterit eum absolvere, donec removerit illam suam domum a tali pessimo usu ludendi.* II. *Dans tabulam, quia toties peccat mortaliter, quoties præstat.* III. *Præstans taxillos, quia impossibile est, ipsum salvari, nisi rel...quat illas suas artes maledictas.* IV. *Contra Officiales, & Rectores Civitatum, qui sunt negligentes in non prohibendo ludos, cum possint, quia non possunt aufugere de manibus diaboli, nisi prohibeant*: ed il medesimo dichiarò S. Carlo Borro-

romeo nella ſua Inſtruzione a' Confeſſori, regiſtrata negli atti Conciliari *Mediolanen. fol.* 767. *col.* 1.

III. Anzi tutto quello, che con ſimili mali arti ſi acquiſta, eſſere ſoggetto alla reſtituzione, fu ſentimento del Covarruvia *in Regul. Peccatum.* 2. *p.* §. 4: del Molina *Diſput.* 517.: e del Leſſio, e di altri appreſſo Salas. *Dub.* 7. *per tot.* Ed il Sanchez *Lib.* 1. *Conſ. cap.* 2. *dub.* 12. ferma, che per lo denaro, che ſi giuoca da' Religioſi, dalle Monache, dalle Mogli, da' Figli di famiglia, i quali tutti non hanno il dominio ſovra di eſſo, non eſſendo loro proprio, ſi pecca da eſſi, e parimente ſi pecca da chi lo prende, prendendolo da' notoriamente incapaci di potere ſpendere denaro, il quale nel caſo devono preſumere, anzi credere altrui, non potendo tale ſorta di gente, che giuoca, o per voto, o per legge, averne libero, e del proprio, non eſſendone loro permeſſo, nè uſo, nè poteſtà. Ciò bene nel caſo di ſimili giuochi notò S. Antonino *p.* 2. *tit.* 1. *cap.* 23 §. 3. chiaramente allegando, e Canoni, ed Autori: ivi: *Sed & Religioſi, ſi quæ haberent ad uſum, vel per adminiſtrationem, illa tamen donare, vel alienare non poſſunt illicitè, ùt in ludis; unde, qui eis vincerent, etiam Prælatis, ad reſtitutionem tenerentur Monaſteriis, vel Prælatis: Clerici, quantùm ad res Eccleſiæ, cum Pauperum*

ſint:

ſint: Can. Quoniam. 16. *q.* 1. *alienare illicitè non possunt, ùt in ludis. Filii familias, qui emancipati non ſunt a Patre, alienare non poſſunt per ludum.... ſimiliter & uxores, ſi non habent paraſernalia, alienare non poſſunt*. Perciò adunque, chi da tale ſorta di gente acquiſta denaro per lo giuoco, è tenuto alla reſtituzione, anche ſecondo il ſentimento di S. Raimondo, Pietro di Palude, e di altri, concludendo per tutti l'Angelico S. Tomaſo nella ſua Somma 2. 2. *q.* 32. *art.* 7. *ad* 2. *Circa illa, quæ per aleas acquiruntur, videtur eſſe aliquid illicitum ex Divino Jure; ſcilicet, quòd aliquis lucretur ab his, qui rem ſuam alienare non poſſunt*.

IV. Tanto più, che non ſi può controvertere, che nel giucare i Cherici, ed i Religioſi a' giuochi proibiti, pecchino mortalmente, ſecondo il *Can. Apoſtolico* 14., e 42.. Anzi ſotto pena di depoſizione l'aſtringe il *Cap. Clerici. de Vit.*, *& honeſt. Clericor.* ed il *Cap. Inter dilectos. de Exceſſ. Prælat.* con tanta efficacia, e rigore, che in eſſi ſi dichiara nulla, ed irrita la collazione della Succentoria della Chieſa Pittavienſe, perchè caduta in perſona di un pubblico Giuocatore, e benchè queſti ſi difendeſſe dicendo, eſſere allora in Francia a' Cherici in uſo il giucare; fu contuttociò dal Pontefice rigettato il preteſto, e fu proceduto alla condanna, dichiarando anche di più la conſuetudine per corruttela:

la:ivi: *Ex se, ex officii sui debito pestes hujusmodi extirpare velle*: e nell' *Addiz*.3. *c. Caroli Magni. Cap.* 37., e nel Concil. *Segonense Cap.* 25., e nel *Parisiense III. lib.* 1. *Can.* 36.: *Auth: Interdicimus. C. de Episc., & Cleric: & L.* 14. *C. de Episc. audientia: & in Novell.* 123.. Di più il S. Concilio di Trento *sess.* 22. *Cap.* 1. *de Reform.* stabilisce, che i Cherici giuocatori, non solamente siano forzati ad astenersi dal giuoco; ma di più debbano essere da' loro Ordinarj con arbitrarie pene severamente puniti.

V. Passiamo ora al secondo requisito. Non si può dare più giusto, nè più adequato fine, che il presente; perchè, avendo rimostrato di sopra, quanti mali provengano da questo giuoco, ed al comune, ed al particolare, e che il nostro Santo Padre col solo fine di rimuoverlo, rinuncia alla sua regalìa, ed al vantaggio del suo Erario, proibendolo, non si può rinvenire al certo in veruna operazione fine più santo, pieno di necessità, utilità, e di onestà, quanto quello, che fu prefisso nella proibizione del Lotto, come di sovra abbondantemente si è dimostrato, e colla opinione de' più classici Dottori si è chiaramente fermato.

VI. L'occasione poi, terza condizione, per la validità, e giustizia della scomunica, concorre nel nostro caso molto giusta, ed opportuna; nè poteva darsi più propria, che

nel-

nelle presenti soprallegate contingenze, dove il Sommo Pontefice riceveva quotidiani impulsi da' Confessori, da' Parrochi, dalle relazioni de' Tribunali delle Coscienze, da' ricorsi de' particolari, da lamenti di tutt' i buoni: e dopo l'aver veduto schernite le ammonizioni Paterne: disprezzate le sospensioni *ad tempus* di giucare, anche ne' giorni più santificati dell'anno del Giubileo: non temersi i rigori de' Bandi: non curarsi le prigionie, le pubbliche dimostrazioni di severa giustizia, gli esilj, e l'altre pene, non avendo più armi temporali, le quali, *formidine pœnæ*, facessero allontanare da tal peccato gli ostinati viziosi, si è con giusto motivo, con ben adequata occasione, servito delle armi spirituali della scomunica, e se non l'avesse fatto, averebbe quasi mancato alla tenerezza di Padre, ed all'officio di ottimo Pastore, de' quali sempre deve essere lodevole costume il porre in opera tutto lo sforzo delle armi più sicure per estirpare la mostruosità de' vizj, che gli distruggono i sudditi.

VII. Il quarto fondamento, che resti decretata la scomunica da Giudice giusto, e competente, non si deve nel presente caso esaminare da' Cattolici, non che da' Romani, e da' sudditi dello Stato Ecclesiastico: basta il dire, questa scomunica è stata posta dal Vicario

rio

rio di Cristo, *in cujus manibus, nullis circumscripta limitibus*, è riposta la plenaria potestà di sciogliere, e ligare. Egli, quando opera, ha mente, ed occhio, pienamente intenti al comun bene, e riguarda alla salvazione particolare di ognuno, essendo Padre universale, ed amoroso di tutti, e Superiore Ecclesiastico dell'intero Cristianesimo; e sicome ha tutta la plenaria facoltà, e (per dare un caso) ha potestà di fare simoniaco ciò, che non è simoniaco, così l'ha ben anche di costituire materia di peccato ciò, che tale non è. Si legge chiaro nel *Can. Si Romanorum. Dist.* 19. *Si Romanorum Pontificum decreto cœterorum opuscula tractatorum approbantur, vel reprobantur ita, ut, quod Sedes Apostolica probavit, hodie teneatur acceptum; & quod illa repulit, hactenus inefficax habeatur; quanto potius, quæ ipsa pro catholica Fide, pro sanis dogmatibus, pro variis, & multifariis Ecclesiæ necessitatibus, & fidelium moribus, diverso tempore scripsit, omni debent honore præferri.* Il che parimente si vede registrato nel *Can. Hæc est fides.* 24.*q.* 1. *Can. Sic omnes. dist.* 19. *Can. In memoriam. Dist.* 19. *Can. Enim verò: & Can. Nulli fas. Dist. eadem.* E quantunque colla semplice proibizione non muti la natura della cosa, la muta però secondo altra ragione, alla quale egli attende nel proibire; come di fatto nella presente Costituzione l'esprime a chiare no-

te; onde bene ſpiega il Fagnano in *Cap.Cum quidem. de Pact. n.* 26: eſſendo incontrovertibile, che il Papa *poſſit facere Jus de eo, quod non eſt Jus. Gloſſ. ibidem. v. Illicitæ pactionis. L. 1. C. De rei uxor. action.*, & Gloſſ. *in Cap.* 5. *v. Veri. Dei. de Tranſlat. Epiſc. In Extravagant. Execrabilis. v. Vacare decernimus. de Præbendis.* Anzi in termini delle ſcomuniche, ſtabilite da' ſoli Ordinarj locali, laſciò ſcritto l'Alter. *de Cenſuris. tom.* 1. *lib.* 3. *diſput.* 1. *Cap.* 1. *col.* 1. colla comune de' DD., che allega: *Regulariter ubicumque a Canone, vel a Judice aliquid præcipitur ſub majoris excommunicationis cenſura, præſertim ſi id ad commune bonum, publicamque utilitatem ordinetur, dicendum eſt, peccatum mortale incurrere, qui non paret illius præcepto, etiamſi illius tranſgreſſio alias ex ſui genere non eſſet peccatum mortale &c. Nam, cum Prælati Eccleſiaſtici ſint Judices in ſpiritualibus, eo ipſo, quod ſub excommunicationis pœna aliquid jubent, conſtituunt illud, ut præcipuum actum virtutis, cujus tranſgreſſio eſt peccatum mortale.* Con molta maggior ragione ciò ſi averà da dire, e d'ammettere in un fatto così ben ponderato, in un fatto penſato, conſultato, e diſcuſſo; noto a tutti, ed incontrovertibile, ed in un fatto dichiarato da un Papa; per cui il Giballino *de ſacra Juriſd. diſp.* 2. *q. conſect.* 7. *n.* 15., dopo l'avere coll'autorità del Suarez, e di al-

altri molti, portato, che per validare una ſcomunica vi ſi ricerchi almeno una colpa proporzionata, parlando de' Veſcovi; diſcendendo poi alle ſcomuniche, che ſi ſtabiliſcono dal Sommo Pontefice, allegando con più rinomati DD. il Valenzia, come magiſtrale, 12. *diſput.* 7. *q.* 5. *p.* 6. §. 3. così ſi ſpiega, redarguendo que', che in ogni caſo vorrebbero la colpa mortale per natura in fondamento delle Cenſure: *Eſſet intolerabilis error, ſi aliquid proponeretur vitandum, tamquam mortale (a Pontifice) quod tamen re ipſa eſſet veniale.*

VIII. Il quinto requiſito, in quanto alla forma, o metodo delle ſteſſe, concorre mirabilmente nel caſo, perchè ſi è ſervato in eſſo lo ſtile ſolito a praticarſi nelle ſcomuniche maggiori, comminate dalla S. Sede Appoſtolica; onde non vi rimane intorno a ciò, che diſcorrere, eſſendovi anche precedute tante, e tante altre ammonizioni con editti, bandi, e comminazioni di pene, ſichè non vi biſognava altra perſuaſiva per richiamarli ad aſtenerſi dal giuoco, che dovere nella loro contumacia porgli una Cenſura. Anzi anche in queſto ha voluto abbondare colla ſua pietà, e clemenza il zelante ſupremo Paſtore della Chieſa, eſſendochè, quando poteva *ipſo facto* ſenz'altra eſpreſſione dichiarare tutt'incorſi nella ſcomuni-

ca *latæ ſententiæ*, *mitiùs agendo* (alla riſerva de' Prenditori, contro de' quali ha voluto la ſcomunica maggiore *latæ ſententiæ*, eſpreſſa a lettere ben chiare) ſi è compiaciuto ſtabilirgli la ſola ſcomunica *ferendæ ſententiæ*, per vedere, ſe con queſta forma più mite richiamar poſſa all'ovile il ſuo gregge, deviato per la ſtrada deteſtabile di queſto vizio sì infame.

IX. Che ſe poi ancor queſto pietoſo temperamento vedrà ſenza frutto, rimarrà, contra ſua voglia, e del ſuo pietoſo coſtume, obbligato dalla contumacia degli oſtinati ad aggravarne la pena, eſtendendola ad incontrarſi anche *ipſo Jure* egualmente da tutti.

CAP. VII.

La ſcomunica nella Coſtituzione eſſere per gli Prenditori di lata ſentenza, per gli Giuocatori di ferenda: per queſto non doverſi prendere da' Giuocatori libertà al giuoco: commetterſi da loro, oltre al peccato della diſſubbidienza, il graviſſimo dello ſcandalo, giuocandoſi.

I. E Stato dubitato non ſenza qualche fondamento da alcuni, che anche contro de' Giuocatori decretata foſſe ancora la ſcomunica *latæ ſententiæ*, come contro de' Prenditori, *& non ferendæ*; perciochè, eſſendovi nella eſpreſſione della Bolla le parole: *Excommunicationis pœnam ſtatuimus, atque imponimus*: eſſendo di tempo preſente, pareva importaſſero il *latæ*, *& non ferendæ*, ſecondo diverſi DD.; tra' quali il Bayne, accettato ſcrittore per le autorità, che allega, e per le ragioni, che cumola, è di ſentimento, che, quando la ſcomunica è riſervata per l'aſſoluzione al ſolo Legislatore, come per l'appunto è la preſente, debbaſi la medeſima in-

intendere *latæ sententiæ*, *& non ferendæ*.

II. Ma la verità in sostanza si è, che nel caso presente la scomunica è *ferendæ*, *non latæ*: sì perchè non vi si legge la parola *statim*, o *ipso facto*, o *ipso Jure*, come in quella de' Prenditori: sì perchè contro de' Giuocatori si vede solamente comminata, come apparisce dalle parole del §. *Quo circa*. della stessa Bolla, le quali prescrivono agli Ordinarj il procedere *adversus illos super eorum incursu in censuras, ipso facto, sicut præmittitur, inflictas, & respectivè ad sententiam excommunicationis comminatæ*; onde se nella stessa Bolla si chiama comminata, la scomunica comminatoria da tutti sì Teologi, che Canonisti, si ha per *ferendæ*, e non mai per *latæ sententiæ*. Nè le parole di stato presente: *Statuimus*, *& imponimus*: possono essere di tanta efficacia per farla concepire, e riputare *latæ*; mentrechè allora lo sono, quando si dice: *Excommunicamus*: *excommunicatum declaramus*: *excommunicatur*: come esemplificano i Dottori; ma ora si stabilisce unicamente la legge obbligante sotto pena di scomunica, com'è il sentire di ogni più grave Dottore. Oltrechè nel dubbio con ragioni per l'una, e per l'altra parte, sempre ne' termini di pena di scomunica deve inclinarsi *in benigniorem sententiam* coll'interpretarla *ferendæ*, *& non latæ*, come penale,

ed

ed odiosa, e da restringersi, non da ampliarsi, nel *Test. de Regul. Jur. in* 6. Felin. *Cap. Rodulph. de Script. n.* 28. Bonacina *de Censur. disput.* 1. *q.* 1. *punct.* 1. *n.*6. Benchè (per dirla con più sicurezza e di coscienza e di verità) la nostra Costituzione, quantunque penale, è però principalmente promulgata *in favorem Animarum*, e a schivare il peccato; onde, benchè si reputi *de Jure* odiosa per la pena, che impone, deve ampliarsi, ed estendersi nella più rigorosa interpretazione, e non restringersi, secondo l'Ostiense in *Cap. penult. Qui filii sint legitimi in fin.* Genuens. *Prax. Eccles. q.* 541. Menoch. *Remed.* 6. *recuperand. n.* 15. Paris *de resignat. Beneficior. lib.* 12. *q.* 2. *n.* 17. Sanchez *de Matrim. lib.* 1. *disput.* 39. *n.* 5.

III. Si può da tal'uno replicare, che in questa forma dalla malizia degli uomini si potrebbe rendere vano il santo fine del Legislatore, e proseguire baldanzosamente nel vizio, disprezzando il peccato mortale, il quale rimane incontrovertibile, dopo esser divenuto, e canonizzato il giuoco per una materia, capace ad esservi posta una pena di scomunica dal Papa con riserva dell'assoluzione a se medesimo; perchè, giuocandosi con cautela, e segretezza, difficilmente si potrà giustificare la trasgressione del divieto; onde non si verrà mai al caso di

posteа

di pronunziare la sentenza di scomunica, comminata contro de' Giuocatori. Da ciò nasce un'altro fondamento per l'appunto a sostenere le censure; mentre il segreto del delitto, la difficoltà di poterci rimediare coll' esecuzione reale, o personale, secondo la *sess. 25. Cap. 3. del Concil. Trident.*, partorisce motivo bastante ad imporgli la pena della scomunica, secondo il Gutierez *tom. 2. quæst. Canonic. cap. 11.* l'Enriquez *lib. 13. Cap. 17.*, e l'Avila *p. 2. Cap. 5. disput. 2. dub 2.*. Ma di più bisogna riflettere, che due sorte di censure abbiamo nella Bolla, cioè scomunica *ipso facto latæ sententiæ* contro de' Prenditori, e scomunica *ferendæ sententiæ* contro de' Giuocatori; non potendo adunque i Prenditori ricevere denari per giucare, nè altri loro Scrittori, o Computisti, o Ministri di qualsivoglia sorta, specialmente nominati, ed espressi nella Costituzione; perchè, se gli ricevono, o gli mandano, o gli prestano ajuto, e consiglio, gli consegnano liste, *immediatè* sono tutti scomunicati, ne siegue, che la legge consèguisce il suo fine, non potendo i Giuocatori giucare, se i Prenditori non prendono; onde rispetto all'uno, ed all'altro resta eseguita, e piena del suo effetto la disposizione Pontificia.

IV. Nè si credano i Giuocatori, che riman-

mangano nel giucare illaqueati da un solo peccato mortale per lo divieto con pena di scomunica, secondo il comune sentimento, spiegato pienamente dalla *Gloss. in Cap. Clerici. de Vita, & honest. Cleric. v. Clerici*; mentrechè ne commettono un'altro ben grave nel fare, che il Prenditore riceva da loro i denari per giucare, e perciò essi vengono ad essere la cagione, che quegli commetta un peccato mortale, ed incorra nella scomunica *latæ sententiæ*. Questa al presente è una iniquità del giuoco del Lotto, tanto più grave, e considerabile, quanto meno da' Giuocatori considerata; perchè proviene dallo scandalo, peccato sì contrario alla carità Cristiana, che induce a prevaricare i Prenditori; e sarà sempre verità incontrastabile, non poter'essere mai lecito, indurre altri in qualunque modo a far ciò, che non si può fare senza l'offesa di Dio. Così ne insegnano tutt'i Teologi, riferiti in buona parte dal Cardinale Lauria. *in* 3. *sent. tomo* 4. *disput.* 14. *art.* 12. §. 3. *n.* 450. *Nunquam licitum est, petere ab alio, quod facere nequit sine peccato*; e così ancora molto bene spiegò nel caso il Layman. *lib.* 2. *tract.* 3. *Cap.* 13. *de scandalo n.* 3. ivi: *Nullo casu licitum est, aliquem inducere jussione, aut consilio expresse, vel tacite ad agendum id, quod ab eo sine peccato fieri non potest*: così ancora ne scris-

se S. Antonino *p.2.tit.1.Cap.9.*§.14. Navar. *Cap.17. manual.n.* 262. Suarez. 3.*p. tom.*3. *disp.*18. *sect.*1. Dottrina insegnata dallo stesso Redentore del Mondo in S. Matt. *in Cap.* 18.

V. Sanno molto bene i Giuocatori, che se il Prenditore riceve i loro denari per giucare, pecca mortalmente, e diviene *ipso facto* scomunicato, e che senza ricevere quelli, non incorre in delitto veruno; e ciò non ostante, vengono a tentarlo, e ad indurlo, acciochè prenda il denaro per lo Lotto, e con ciò pecchi, ed incorra nella scomunica, porgendogliene essi la pronta occasione. Questa per l'appunto si è la definizione del peccato dello scandalo secondo S. Tomaso. 2. 2. *q.* 43. *art.* 1. *Est dictum, vel factum minus rectum, præbens occasionem ruinæ*; concludendo il Tabiense. *in Summa. ver. Scandalum.n.*1. nel caso: *Ille, qui aliquid hujusmodi facit, propriè dat occasionem ruinæ, unde vocatur scandalum activum, & est peccatum semper.*

VI. Nè vale il refugio de' Giuocatori nel supporre, che, stando sempre i Prenditori esposti, ed apparecchiati a prendere i denari di chi giuoca, non si commetta da essi peccato di scandalo nel darglieli, perchè tanto coloro gli riceverebbero da altri; nè vi si necessita alcuna opera per indurli a peccare, stando

do di già coll'animo preparato risolutamente per tale effetto;attesochè, se avesse luogo questa debole riflessione, non potrebbero condannarsi,come si condannano,rei di scandalo,coloro,che inducono a peccare le meretrici,i ladri,i sicarj, i malefici, ed altra simile pessima gente, pronta a commettere scelleraggini le più enormi ad ogni passo, e ad ogni richiesta;e pure questo è contrario alla sana dottrina di tutt'i precitati Scrittori, quali col medesimo Lauria nel luogo sopraddetto concludono: *Inducens fornicarium, adulterum, furem, homicidam, esto paratos ad ea crimina, reus est malitiæ, etiam scandali*. La ragione di tale dottrina è chiarissima, ed incontrastabile, perchè, se bene i fornicarj, gli adulteri, i ladri, ed i malefici, siano apparecchiati a peccare nell' animo, alla esecuzione però peccaminosa non vengono, senonchè ricercati; così parimente i Giuocatori del Lotto, benchè nell'indurre i Prenditori a trasgredire la legge, non siano rei del pravo proposito degli stessi Prenditori, perchè questi lo commettono da se medesimi, e senza che altri gli spingano; sono però rei della loro peccaminosa esecuzione, nella quale essi influiscono col richiedere i Prenditori, e la quale forse non vi sarebbe, se da' Giuocatori non fossero stimulati: *Duo autem* (prosiegue nel sopral-

lodato luogo il Lauria) *in eo parato exequente essent peccata : unum præparatio illa , atque propositum faciendi , quæ si sæpius fuit replicata , multiplicatum fuit peccatum , & hoc peccatum se solo impellente commisit : secundum verò est libera illa exequutio , ad quam influit petens , & fortè , si non adesset petitio, non patraretur .*

VII. Nè si può difendere verun Giuocatore di questo gravissimo peccato di scandalo , da essi dato a' Prenditori,col pretesto, che si giuoca molte volte poca quantità di denaro , anche di tre , o quattro bajocchi, per un semplice ambo,o terno secco,che chiamano,e che per conseguenza la piccolezza della somma possa scusare il peccato ; mentrechè è concorde dottrina de' Teologi , che se alcuno commette più , e diversi furti leggieri , de' quali niuno per se stesso basti alla colpa mortale , ma con animo però di acquistare col mezzo di altri furti alcuna notabile quantità , per l'animo pravo si pecca sempre mortalmente in qualunque di essi furti , benchè di menoma quantità .

VIII. Così ancora i Prenditori del Lotto , per l'animo perverso, che tengono sempre pronti a ricevere denari da qualunque persona, la quale brami giucare , benchè da qualsivoglia de' Giuocatori non prendessero , che un solo miserabile quattrino , tutta via in ognuno di

di essi commettono un peccato mortale; dal che poi inevitabilmente siegue, che non possa nemeno da'Giuocatori offerirgliesi un sol quattrino, senza indurgli a commettere un peccato mortale; e per incontrastabile consequenza, senza essere rei ancora essi Giuocatori, ogni volta, che giuocano, anche poco, di colpa mortale di scandalo.

IX. Per rimuovere però ogni dubbio, ed ogni scrupolo di vera, sincera, e germana interpretazione, si è stimato bene averne il preciso oracolo di Sua Santità, la quale colla sua somma Clemenza si è dichiarata, che per ora ha solamente inteso, ed intende ne' laici Giuocatori la scomunica *ferendæ sententiæ*: ne' Prenditori quella di *latæ, ipso facto incurrendæ*: come *ipso facto* ancora la sospensione ne' Regolari; che se poi si vedranno anche i Giuocatori (conforme pur troppo già comincia a vedersi, e sperimentarsi nelle carcerazioni, e condanne di molti alla Galea, e ad altre pene già eseguite) affatto scordati della salute eterna, proseguire nel vizio, e disprezzare il peccato, sotto pena di Censura proibito, allora saranno ancora essi co' Prenditori egualmente trattati; e perciò, come membri putridi, ed ostinatamente disobbedienti, segregati dalla Chiesa di Dio, e dalla comunione de' Fedeli.

X.

X. Si è inteso farsi dello strepito, che essendo il giuoco una cosa meramente temporale, e profana, non possa, come essi dicono, porsi per pena al suo divieto una scomunica, la quale, esigendo colpa mortale per fondamento, solo nelle cose spirituali adoperare si deve, allegando di più il sentimento di qualche Dottore, il quale non dubita di asserire, che *super re temporali non cadat excommunicatio*, fondato sovra la *L. Omnes populi ff. de Just. & Jur.* Nel *Cap. Bene quidem.* Nel *Cap. Si Imperator.* Nel *Can. Duo sunt. dist. 66.* Nel *Can. Quoniam. dist. 10.* Nel *Cap. Solitæ De majorit., & obedient.* Ma questa lettura, quando anche sia vera *in genere*, come è molto contrastata, riceve tali limitazioni, e condizioni ne' suoi casi particolari, che per lo appunto nel presente non si può in conto veruno appropriare; attesochè dal di sopra allegato, e pienamente provato, risulta incontrovertibile, essere questo giuoco peccato, e peccato mortale; onde ne siegue, che la sua proibizione cada sovra cosa non meramente temporale, ma *verè*, & *realiter* spirituale, per cui, e sopra di cui si può, anzi si deve, adoperare la scomunica. Oltre di ciò il giuoco di sorte si considera *mixti fori Civilis, & Canonici*, contenendo *spiritualitatem, & temporalitatem*, secondo scrisse il Menoch *de arbitrar. Judic. Cap. 399., & 400.* Angel. Aretin.

Tract.

Tract. malefic. v. Mentitore de' falsi dadi. *n.* 12. Paris Puteus. *de. Ludo n.* 97. Isern. *ad caus. Regni Siciliæ. fol.* 281. Afflict. *ad caus. Regni Neapol.* Amadeus de Castello. *Tract. Syndic. n.*93., e ne' termini precisi il Sabel. *Summa divers.* v. *Ludus. n.* 1. ivi: *Sunt autem dicti ludi probibiti mixti fori inter Episcopum, & Judicem laicum*; anche colla ragione, che *idem peccatum potest Rempublicam, tam in Temporalibus, quàm in Spiritualibus vexare, adeoque est mixti fori*.

XI. E' necessario ancora di avvertire, quando si pretenda di fermare, che la scomunica, come cosa Canonica, non può cadere sovra cosa, che non sia spirituale, doversi ciò intendere sovra di una materia *merè, & simpliciter, & directè* temporale; ma non mai, quando anche *indirectè* conduca a fine soprannaturale, e quando si ordini a fine spirituale, il quale, come più nobile, tira seco il temporale meno nobile; nel caso adunque, che s'impone una scomunica sopra una cosa temporale, il Legislatore non la riguarda, come temporale in se stessa, ma come impeditiva del bene dell'anima, e che fomenta il male allo spirito; laonde, quando vi si stabilisca tal pena, si considera il santo fine, non la natura della cosa, come anche di sopra in altra diversa approriazione, ed ispezione si è considerato; e si-

co-

come la legge Civile, quaſi corpo all'anima, ſoggiace alla Canonica, nella medeſima maniera, ſecondo il ſentimento comune de' Dottori, la materia temporale alla ſpirituale, e divenga, qual' ora ſi tratta di pericolo di anima, per iſchivarlo, Canonica, ed alle ſue leggi ſi attenga, giuſta la Gloſſ. *per Textum. in regul. poſſeſſor. de Regul. in 6.*, e lo nota il Navarr. *Comment. C. Si fœneraveris. num.* 106. e pienamente il Fortunat. *de ultim. fin. utriuſque Juris. n.* 151. concludendo il Suarez. *De legib. lib.* 4. *Cap.* 11. *n.* 12. in queſti detti: *Ultimo ex dictis intelligitur, poſſe aliquando Pontificem determinare materiam aliquam, ſeu quaſi reſervare illam, ut tantùm Canonica ſit, non ſolùm declarando (ùt ſine dubio facere poteſt, quando materia ipſa ex ſe poteſt eſſe materia legum Canonicarum) ſed etiam conſtituendo, & eximendo, ſibique reſervando aliquam materiam propter ſpiritualem rationem, etiam ſi aliàs ſecundùm ſe poteſt eſſe materia legum Civilium; ratio eſt, quia illa Poteſtas eſt ſuperior, & ita in ordine ad ſuum finem poteſt diſponere etiam de inferiori materia, prout expediens fuerit, quia multo magis poteſt ſibi appropriare materiam communem &c. ſi judicaverit opportunum.*

XII. E che queſta ſcomunica cadeſſe ſovra coſa per ſe ſteſſa temporale, e ſolamente *ordinative* ſpirituale; è fors'ella coſa nuova, e non mai praticata? E che furono già tante ſcomuniche

che de'Sommi Pontefici, le quali, per usurpazione de'beni temporali, e de'Regni, fulminarono contra gli Errici, i Federici, i Leoni, gli Alfonsi, e altre Teste coronate? furono tutte scomuniche sovra cose temporali. La scomunica, che si fulmina ogn'anno nella Bolla in *Cœna Domini*, nel §. Contra que', che impediscono di portarsi i comestibili alla Curia Romana, non cade sopra cosa per se stessa temporale? Il Concil. Gangrense al *Can.* 13. non iscomunicò le donne, solamente per andare vestite di abito maschile? Non fu contra chi toglie le robe de'naufraganti fulminata scomunica nella Bolla in *Cœna Domini*. §. 4.? Non fu con riserva dell'assoluzione al Sommo Pontefice da Alessandro VI. con sua Bolla (la 11.) stabilita contra que', che lasciavano di denunciare gli offensori de'Collitiganti, e del loro Procuratore nella Curia Romana? Da Sisto V. nella sua 56. contra chi riteneva scritture della Camera? Da Paolo III. nella sua 40., contra i Ministri della medesima, solamente perchè non rendevano conto? Da Urbano VIII. nella Bolla 20. contra gli estraenti l'annona dallo Stato Ecclesiastico per cagione di Mercimonio? Contra i Duellanti, loro fautori, ed anche que', che semplicemente stassero presenti, da Gregorio XIII. nella Bolla 78. *Ad tollendum*, e da Clemente VIII. *Illius vices*? E per fine contra coloro, che altro ma-

le non facevano, che indurre i Conservatori ad eccedere in qualche parte i limiti della loro Potestà, fecesi prima sentire la legge nel *Cap. Hac constitutione. de Offic. delegat. in* 6. e poscia la Costituzione Papale (la 9.) di Gregorio XV. *Sanctissimus*: come anche contra gli Officiali inferiori a' Vescovi, se avessero divertito i denari del Monte della Pietà in altri usi *præter destinatos*. Paolo V. nella Costituzione 82. impose Censure; ed altre di simili specie, quasi innumerabili. Ma nello stesso caso nostro presente del giuoco di sorte, e di giuoco *præcise* dell'Alea, di cui dimostrammo essere simile, anzi più mostruoso, e detestabile quello del Lotto, non si legge nel Concilio Costantinopolitano VI. stabilita la pena della scomunica contro de' Giuocatori? *Nullum omnino, sive Clericum, sive Laicum ab hoc deinceps tempore Alea ludere, oportet; qui secus fecerit, excommunicetur*: lo stesso nel *Can. Episcopus. dist.* 35. Anzi che a tempo di Paolo III. erano queste scomuniche sovra cose temporali così frequenti, che, osservandole l'Enriquez. *lib.* 3. *Cap.* 18. *l. A.* asserisce, che dalla frequenza erano dette Paoline. Benchè in verità la loro origine sia molto lontana, antica, e sempre lodevole nella Chiesa di Dio, come disse il Concil. Trident. *sess.* 25. *Cap.* 3. *de reformat.*, e l'abbiamo notato espressamente nell' Epist.
di

di S. Gregorio *ad Episcopum Natalem Salernitanum*, il quale parlò a meraviglia a proposito di simili Censure, e sopra tali materie: ivi: *Beatitudo vestra immeritò conqueritur, cum Paulus Apostolus dicat: In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam. Cum igitur quædam contumacia hominem implicaverit, quacumque ex causa illa processerit, sive ex fide, quæ omnium est maxima, sive ex bonis temporalibus, quæ censetur omnium minima, ejusdem severitate censuræ potest jure percelli.* Di più ancora de' suoi tempi attesta S. Agostino nell'*Epist. 54. ad Maudonium*, essere stato costume nella Chiesa Africana il privare della Comunione dell'Altare, unicamente, perchè non restituivano l'altrui; onde bene, e giustamente se ne servì Innocenzo III., secondo quello, che apparisce nel *Cap. Ad nostrum. de Jurejurando*, e Gio: XXII. *Extravagant. unica. de Furtis.* Ma molto più opportunamente, e con maggiore pienezza di giustizia, e per gli mali, che toglie, e per gli beni, che partorisce, se ne prevalse il Sommo Pontefice Benedetto XIII. nella sua presente utilissima Costituzione proibitiva del Lotto.

XIII. E' parimente *de Jure* il potersi imporre pena temporale, e spirituale unitamente sopra un solo delitto: ed è stile praticato senza contrasto dalla Chiesa di Dio; onde non possono que-

querelarsi, come fanno alcuni, sopra di ciò nel caso presente, perchè contro della loro pretensione è aperta la risposta nel Testo del *Can. In antiquis.* 12. *q.* 2., ed ivi la Gloss. v. *Multiplicatione*. Deve avvertirsi di più, che il Signore temporale dello Stato Ecclesiastico è il Papa: che questi *habet duplicem gladium*: che come Sovrano ne' suoi Stati impone quelle pene; le quali dalle leggi civili sono prescritte, e come Sommo Pontefice si prevale di quelle de' SS. Canoni, e vi stabilisce la pena spirituale. E quì forse per l'appunto sono appropriate, come s'interpretano da' Dottori, le parole: *Domine, ecce duo gladii hìc*, uno per la Potestà del Papa, come supremo, ed independente ne' suoi Stati; il che fu tanto riputato doveroso, e necessario, che si prescrisse: *Qui non habet gladium, vendat tunicam suam, & emat illum*: e l'altro per l'autorità spirituale per tutto il Mondo, come ben distinsero, e scrissero il Bartolo. *in Cap. Noviter. de Judiciis*. Adulphus Schulcher. *in Apoleg.* Card. Bellarmin. *Cap.* 5. *fol.* 256. E riflettesi, che se S. Pietro, quando l'adoperò nell'orto, fu ripreso, solo fu, perchè ancora non aveva preso il Governo della Chiesa universale; che perciò non fu ripreso, quando a' suoi piedi fece morire Anania, e Safira, come negli Atti al 5. Così co' molti allegati distin-

ſtingue, e ſoſtiene il Diana. *p.* 10. *in tractat. De poteſtat. & auctor. Reg. reſol.* 8.; e fa al caſo il Teſto nel *Cap. final. de Pœnis. in* 6.

XIV. Nè parimente è nuovo l'avere il Sommo Pontefice tolto la facoltà di aſſolvere i Traſgreſſori di tal precetto al ſuo primo Penitenziero; il quale tiene un'ampliſſima poteſtà di aſſolvere ogni genere di delitti; perciochè ſi legge, eſſerſi ſerviti della medeſima limitazione, e reſtrittiva più Sommi Pontefici in diverſe Appoſtoliche Coſtituzioni. Per non riferirne una ſerie numeroſa, baſta l'allegare la Bolla 169. di Urbano VIII. *Bullar. tom.* 4. *Exponi &c.* La Coſtituzione. *Regimini &c.* appreſſo Nicol. *in fol.* 63. *tom.* 2. *Canon. lib.* 5. *tit.* 39. *De ſent. excommunicat.* 196.. E nel medeſimo luogo appreſſo lo ſteſſo Autore ſi toglie la facoltà al ſuddetto Penitenziero, ed al ſolo Sommo Pontefice ſi riſerva di ſciogliere que', che pubblicano nelle prediche, e congreſſi, che ſi poſſa aſſolvere *per epiſtolas*, e per l'altro caſo di ricevere donativi &c. Per ultimo lo praticò di recente anche la fel. mem. d'Innocenzo XII. nella ſua Coſtituzione. *Romanus*, riferita appreſſo il Cardinale de Luca nell'*Additament. ad Theatr. vol.* 2.

XV. Ecco adunque dimoſtrato ad evidenza, che il Lotto di Genova è un vizio di natura co-

ſì

sì perversa, che non può praticarsi senza una catena indissolubile de' peccati: che dal suo esercizio provengono infiniti mali alle coscienze, e gravi pregiudizj sì alla Repubblica, che al privato interesse, il quale è il fonte putrido di conseguenze così perniciose, che ha depravato ogni buon costume, che vi era nel Mondo, per gl'indegni modi circa la forma del giucare colla certezza del perdere nel Giuocatore, e la sicurezza del vincere nell'Impresario: che sempre sia stato considerato, e conosciuto per tale, e per tale proibito sotto gravissime pene, non solamente da' Sommi Pontefici, ma anche da diversi altri Principi secolari, negli Stati de' quali sta *in viridi observantia* il divieto, e che in Roma ancora nella sua tolleranza è rimasto dichiarato per un gran male.

CAP.

CAP. ULTIMO.

Conclusione della dissertazione: brevemente si esortano i Principi a togliere il Lotto da' loro Stati: invettive contro del giuoco in comune si appropriano al Lotto: lode della presente Costituzione.

I. ECco adunque fatto apertamente conoscere, che non deve verun Sovrano lasciar crescere ne' suoi Stati una così dannosa Peste, la quale distrugga a poco a poco i suoi Sudditi; e quello, ch'è molto di più, si perdano le anime ancora: e che perciò debbasi bandire dal commerzio degli Uomini, come loro corruttela; onde ne siegue, con tutte quelle dimostranze di sopra ponderate, che il Sommo Pontefice poteva, e doveva rigorosamente proibirlo colla maggiore gravezza di pene temporali, e spirituali, delle quali potesse ancora negli estremi servirsi colla sua Potestà *immediatè a Deo* illimitata. Anzi di più odano i refrattarj, e contumaci, che disprezzano questa santa disposizione, e temerariamente continuano nel giuoco, un'altra scomunica, fulminata contro di essi dal *Can. Si quis*

quis.25. q. 2. Si quis dogmata, mandata, interdicta, sanctiones, vel decreta pro Catholicæ Fidei disciplina, pro correctione Fidelium, pro emendatione sceleratorum, vel interdictione imminentium, vel futurorum malorum, a Sedis Apostolicæ Præsule salubriter promulgata, contempserit, anathema sit.

II. Bene adunque si può concludere, come contra ogni giuoco di fortuna concluse, ed inveì S. Cipriano, invitando que', che reggono il Mondo, ad imporci gravissime pene nel *Serm. de Aleat. tom. 3. Siv. Epist. 96.* che il giuoco sia *diaboli venabulum, & laqueus: venenum serpentis: alveus malorum: sedentaria nequitia;* e con Pascasio Giusto. *de Aleat. lib. 1. Cacodæmonis fundus, ex quo fructum capit uberrimum:* e con Ossorio. *tract. de Regis Justit. Instrumentum avaritiæ: fraudis officina: rei familiaris eversio: rixæ materia: morum pernicies: dignitatis labes, & insignis ignominia: angor animi cruciatus assiduus: aquila denique Promothei:* e con Vvesemb. *in parat. ff. de Aleat. in princip. Deterrimum instrumentum prodigalitatis*, e con Strak. *de Lud. convic. lib. 3. Cap. 22. Estrum ad maledicta, stupra, & furta*. A tutti questi mali, inconvenienti, e delitti, ha posto riparo la proibizione del Lotto di Genova, che tutti per l'appunto in maggiore, e più detestabile abbondanza partoriva; essendo perciò forza di canonizzarla per ordina-

nazione necessaria nel suo principio, opportuna nel suo mezzo, ed utile, onesta, e giusta nel suo fine; la quale stabilisce una gloria immortale al suo Autore Sommo Pontefice Benedetto XIII., che ben può riputarsi con simili opere, per ottimo Sovrano, e per pietosissimo Padre comune, come uno de' suoi Antecessori Innocenzo IV. sentire si fece dal Vaticano con quella massima, veramente Cattòlica, e degna di un Vicario di Cristo, registrata nel *Cap. 1. de Offic. legat. in 6. Officii nostri debitum remediis invigilat subditorum; quia, dum eorum excutimus onera, dum scandala removemus, Nos eorum pace quiescimus, & fovemur in pace.*

COSTITUZIONE,

Colla quale si proibisce dal Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIII. il Lotto di Genova &c.

Sanctissimi D. N. Domini

BENEDICTI

Divina Providentia

PAPÆ XIII.

CONSTITUTIO,

Qua cujusvis Status, Ordinis, & conditionis personis in Alma Urbe, ac reliquo Statu Ecclesiastico prohibetur Ludus, vulgò Lotto di Genova, di Napoli, e di Milano, *aliove nomine nuncupatus, sub Censuris Ecclesiasticis Sanctitati Suæ, & Successoribus suis reservatis; salvis, ac firmis remanentibus, omnibus temporalibus, alisque pœnis adversus ejusmodi Ludo ludentes hactenus indictis.*

BENEDICTUS PP. XIII.

Ad futuram rei memoriam.

CReditæ Nobis divinitus Apoſtolicæ ſervitutis ratio poſtulat, ut ſi quos in temporali noſtra, & Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Ditione abuſus pullulare, atque invaleſcere agnoſcimus, eos opportunæ ſanctionis ſarculo recidere, atque è medio tollere ſtudeamus, ſicut Reipublicæ expedire in Domino arbitramur. Aliàs ſiquidem Nos felicis recordationis Innocentii XI., Innocentii XII., ac Clementis etiam XI. Romanorum Pontificum prædeceſſorum noſtrorum veſtigiis inhærentes, juſtiſſimiſque, ac graviſſimis de cauſis animum noſtrum moventibus adducti, Ludum, qui vulgariter dicitur: *Lotto di Genova, di Napoli, e di Milano*, ſive alterius cujuſvis Civitatis, aut lo-

loci, omnibus, & singulis in Alma Urbe nostra, ac reliquo Statu Ecclesiastico Nobis mediatè, vel immediatè subjecto tunc, & pro tempore existentibus, cujuscumque gradus, & conditionis forent, per Edictum die VII. Septembris 1725. jussu nostro promulgatum sub variis pœnis temporalibus in eo contentis, & expressis, districtè prohibuimus, ac omnino interdiximus.

Ludus aliàs a SS. Domino Nostro prohibitus sub variis pœnis.

Subinde verò Regularibus tam Viris, quàm Mulieribus ejusmodi Ludo quomodolibet ludentibus vocis activæ, & passivæ privationem eo ipso incurrendam adjecimus: ac demum alio posteriori Edicto personis Ecclesiasticis tum Sæcularibus, cum Regularibus in Sacris Ordinibus constitutis, præter, & ultra memoratas pœnas, suspensionem a Divinis, quæ autem in Sacris Ordinibus hujusmodi constitutæ non essent, excommunicationem in subsidium comminari curavimus, nec alia prætermisimus, quibus firmam, constantemque mentem, ac voluntatem

Privatio vocis activæ, & passivæ quoad Regulares ludentes adjecta.

Suspensio a Divinis pro Personis in Sacris cōstitutis.

Quoad Ecclesiasticos in Sacris non constitutos Excommunicatio in subsidium.

tem noſtram eundem Ludum ex univerſa noſtra, & Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Ditione citra Montes proſcribendi, atque radicitus evellendi, omnibus palàm, certamque, & manifeſtam faceremus.

Motiva Conſtitutionis.

Cum autem, ſicut non ſine intimo animi Noſtri dolore accepimus, multi adhuc reperiantur non minus ex Laicis, quàm Eccleſiaſticis Sæcularibus, & utriuſque ſexus Regularibus prædictis, qui cæcâ, & vanâ lucri cupiditate ducti, debitæ Nobis, mandatiſque noſtris obedientiæ planè immemores, nec pœnas contra ejuſmodi ludentes ab eiſdem Prædeceſſoribus indictas, ac per Nos innovatas, auctas, & extenſas reformidantes, enarrato Ludo ludere, nonnullique etiam (quod deterius, & graviùs eſt) Receptorum, & Collectorum, ut vocant, ejuſdem Ludi officio perfungi cum incredibili ludentium, eorumque familiarum, ac præcipuè pauperum detrimento, & jactura damnabili auſu pergunt. Nos pro paterna, quam de noſtris, & Apoſto-

ſtolicæ Sedis in temporalibus ſubditis gerimus cura, eorum utilitati, ac indemnitati, quantùm cum Domino poſſumus, jugi vigilantiâ intendentes, publicam, privatamque perniciem, quæ ex prædicto Ludo provenire dignóſcitur, ab eis avertere, ſimulque tam apertam hujuſmodi inobedientium temeritatem, contumaciam, ac impudentiam juxta canonicas ſanctiones, Apoſtolici zeli vigore, gravioribus pœnis tandem retundere, ac cohibere decrevimus.

Itaque motu proprio, ac ex certâ ſcientiâ, & maturâ deliberatione noſtris, deque Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, omnibus, & ſingulis Eccleſiaſticis in Sacris Ordinibus prædictis conſtitutis, ac in Urbe, & Ditione præfatis, nunc, & pro tempore exiſtentibus, Sæcularibus, & Regularibus cujuſcumque ſtatus, gradus, conditionis, qualitatis, & dignitatis, ac cujuſvis Ordinis, Congregationis, Militiæ, & Inſtituti tam Mendicantium, quàm non Mendicantium, etiam So-

Contra quoſcũque Eccleſiaſticos in Sacris cõſtitutos præfato ludo ludẽtes imponitur pœna ſuſpẽſionis a Divinis, ipſo facto incurrenda.

Societatis Jesu, & eorum cuilibet; licet talis esset, de quo specifica, & individua mentio facienda foret, qui imposterum præfato Ludo, quem vulgo appellant *Lotto di Genova, di Napoli, e di Milano*, sive alio quovis loco fiat, vel quocumque altero nomine nuncupetur, etiam semel per se immediatè, vel per alios tam in Urbe, quàm in reliquo Statu nostro Ecclesiastico, sive etiam extra illum consistentes, directè, vel indirectè, tam nomine proprio, quàm alieno, ac tam pro se, quàm pro aliis per Nuntios, Epistolas, & signa, seu aliàs quovis modo, & qualitercumque ludere præsumpserint, vel Ludum pro se, eorumque nomine ab exteris factum, ratum habuerint, pœnam suspensionis a Divinis, ipso facto incurrendam, tenore præsentium indicimns, ac infligimus.

Cœteris quibuscumqne similiter ludentibus pœna Excommunicationis statuitur.

Cœteris verò personis Ecclesiasticis Sæcularibus, vel Regularibus hujusmodi in Sacris Ordinibus minimè constitutis, Monialibus quoque, & quibusvis aliis puellis,

seu

ſeu mulieribus in Monaſteriis, Conſervatoriis, ſeu aliis locis Piis degentibus, ac tandem quibuſcumque Laicis utriuſque ſexus in Urbe, & Ditione præfatis, nunc ſimiliter, & pro tempore degentibus cujuſcumque conditionis, & dignitatis fuerint, nullâ exceptâ, quæ præfato Ludo, ſicut præmittitur, ſeu aliàs quomodolibet ludere auſæ fuerint, excommunicationis pœnam ſtatuimus, atque imponimus.

Contra Receptores, & Collectores eiſque auxilium præſtantes imponitur pœna Excommunicationis ipſo facto incurrendæ.

Quia verò Receptores, & Collectores prædicti vulgariter *Prenditori, e Collettori*, eumdem Ludum non ſine graviſſimo ſcandalo in ſubditorum noſtrorum exitium fovere, alere, &, quantum in ipſis eſt promovere, & augere contra Apoſtolica mandata hujuſmodi longè magis deteſtabili auſu adnituntur; Receptores, & Collectores Ludi hujuſmodi, eiſve auxilium, & favorem hac in re de cœtero præſtantes, excommunicationis pœna etiam ipſo facto incurrendâ harum ſerie innodamus, & percellimus.

Declarantes Receptorum, &

Collectorum prædictorum nomine venire, ac sub hac pœna compræhendi quoslibet eorum Ratiocinatores, Scriptores, Amanuenses, Exactores, ac etiam Mercatores, & Numularios scienter pecunias pro dicto Ludo solventes, vel mittentes, quique Apocas, seu Singrahas, italicè *Pagherò*, vel alia quavis appellatione denominatas distribuerint, seu distribuere fecerint, prout etiam qui alio, seu aliis Epistolas ad Ludum spectantes scripserint, aut transmiserint.

Eadem pœna Excommunicationis ipso facto incurrendæ statuitur contra Ratiocinatores, Scriptores, Mercatores, aliosque pro ludo operam suam præstantes.

Eidem quoque excommunicationis latæ Sententiæ pœnæ subjicimus illos, qui notulas, seu elencos nomina, ac numeros extractionis continentes, vulgo *Liste*, in Urbe, & Ditione prædictis Typis ediderint, vel manu scripserint, seu ubilibet impressas, sive manu exaratas retinuerint, sibique mitti curaverint, vel sibi transmissas aliis pro hoc Ludo exercendo quoquo modo exhibuerint, cæterosque omnes, qui quâcumque aliâ ratione, viâ, & modo operam Ludo hujusmodi præ-

Nec non contra scribentes, aut imprimentes Schedulas, vulgo Liste del Giuoco, *easque sibi trásmitti curantes, aut aliis exhibentes, aut retinentes ad effectum ludendi, cæterosque, qui quocumque modo operam ludo præbuerint.*

præbuerint, vel accomodaverint.

Quocirca dilectum filium Nostrum in eadem Urbe, ejusque districtu Vicarium in Spiritualibus generalem, ac Venerabiles fratres Archiepiscopos, & Episcopos, necnon dilectos filios Locorum Ordinarios universi Status Nostri Ecclesiastici nunc itidem, ac pro tempore existentes paternè in Domino requirimus, monemus, & hortamur, illisque, ac eorum Singulis serio, ac districtius injungimus, & mandamus, quatenus ipse Vicarius in Urbe, & districtu præfatis, alii verò in locis eorum respectivè jurisdictioni subjectis omni curâ, & studio adeò perniciosi, & exitialis Ludi extirpationi advigilent, præmissorumque a Nobis dispositorum omnimodæ observantiæ, & exactæ executioni impensius incumbant, & si quos, quod absit, in præmissis delinquentes deprehenderint, adversus illos prout de jure procedant ad declarationem super eorum incursu in Censuras ipso facto, sicut præmittitur, inflictas, & respectivè

Injũgitur Cardinali pro tempore Vicario Urbis, Archiepiscopis, Episcopis aliisque Ordinariis Status Ecclesiastici, quod contra delinquẽtes diligenter inquirant.

Et procedant ad Sententiam, & respectivè ad declarationem Censurarum incursarum cum affixione Cedulonum.

ad Sententiam excommunicationis cominatæ, cum ejuſdem promulgatione, & affixione publicarum Schedularum, quibus excommunicati nominatim ab omnibus vitandi denuncientur.

Poteſtas abſolvendi, Summo Pontifici reſervata, ſublatâ etiam, facultate Majori Penitētiario.

A cenſuris autem, & excommunicatione præfatis nemo prædictorum per alium, quàm Nos, & Romanum Pontificem pro tempore exiſtentem, (præterquam in mortis articulo conſtitutus) abſolutionis beneficium valeat obtinere, ſublatâ quâvis etiam Majori Pœnitentiario Noſtro, & aliis quibuſcumque eos abſolvendi poteſtate, niſi ſpecialem ad id a Nobis, ſeu Romano Pontifice præfato facultatem obtinuerint.

Inſuper innovantur pœnæ aliàs impoſitæ.

Etiam privatio Vocis activæ, & paſſivæ contra Regulares.

Cæterùm tranſgreſſores, & in præmiſſis delinquentes nihilominus omnibus pœnis temporalibus contentis in Edictis, & Ordinationibus de mandato noſtro, ac utriuſque Innocentii, & Clementis Prædeceſſorum præfatorum, ſeu aliàs adverſus eos quandocumque emanatis, necnon dictos Regulares pri-

privationi vocis activæ, & passivæ, ut præfertur, irrogatæ subjacere volumus, ac decernimus.

Mandantes propterea dilectis filiis Provinciarum Legatis, Vicelegatis, Præsidibus, dictæ Urbis Gubernatori, aliarumque Civitatum, & Locorum Ditionis præfatæ Gubernatoribus, & eorum Locatenentibus, aliisque ad quos spectat, & pro tempore spectabit, ut contra ejusmodi delinquentes diligenter inquirant, ac in eos omnibus pœnis prædictis animadvertant, & animadverti curent, ut qui nec conscientiæ stimulis, nec debitâ Apostolicis mandatis obedientiâ continentur, hasce pœnas subeundo, admissæ culpæ gravitatem agnoscant, cæterosque a similibus perpetrandis deterreant.

S.R.E. Cardinalibus Legatis injungitur exequutio pœnarum contra Delinquẽtes.

Idem præcipitur Gubernatori Urbis, aliisque Gubernatoribus, & Locatenentibus Status Ecclesiastici, cæterisque, ad quos spectat.

Decernentes easdem præsentes literas, & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo quod prædicti, & alii quicumque in præmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati,

Decretum super obstativis.

ci-

citati, & auditi fuerint, de ſubreptionis, & obreptionis, aut nullitatis vitio, ſeu intentionis noſtræ, aut alio quovis, quantumvis ſubſtantiali defectu, vel ex quacumque alia cauſa, occaſione, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore Juris clauſo notari, impugnari, invalidari, redargui, ſeu reſcindi, aut ad terminos Juris reduci, aut adverſus illa aperitionis oris reſtitutionis in integrum, vel aliud quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium impetrari, aut etiam motu proprio conceſſo quempiam in Judicio, vel extra illud uti, ſeu ſe juvare nullo unquam tempore poſſe.

Decretum irritans cum clauſula ſublatâ.

Sicque, & non aliter in præmiſſis per quoſcumque Judices Ordinarios, & delegatos, etiam Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditores, ac ejuſdem Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinales, etiam de latere Legatos, ſublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interprætandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere,

ac

ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstan. recolendæ memoriæ Bonifacii PP. VIII. Prædecessoris pariter nostri de una, & Concilii generalis de duabus dietis, ita ut vigore præsentium etiam ultra duas, pluresque dietas quilibet in judicium trahi possit, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon Urbis, Provinciarum, Civitatum, Locorum, Ordinum, Congregationum; Institutorum, Societatum etiam Jesu, Domorum, Monasteriorum, & Collegiorum quorumcumque, aliisve quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate aliâ roboratis Statutis, & consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, facultatibus, & literis Apostolicis, quibusvis Ordinibus, Congregatio-

Decretum derogans.

tionibus, Inſtitutis, & Societatibus etiam Jeſu, eorumque Superioribus, & perſonis, & aliis quibuſcumque etiam ſpeciali nota dignis, & de neceſſitate Juris, vel facti exprimendis, ſub quibuſcumque verborum tenoribus, & formis; ac cum quibuſvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliiſque efficacioribus efficaciſſimis, & inſolitis clauſulis, irritantibuſque, & aliis decretis in genere, vel ſpecie, etiam motu proprio, ac etiam conſiſtorialiter, & aliàs in contrarium quomodolibet conceſſis, approbatis, & innovatis.

Clauſulæ derogatoriæ.

Quibus omnibus, & ſingulis, etiamſi pro illorum ſufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quævis alia expreſſio habenda, aut aliqua alia exquiſita forma ad hoc ſervanda foret, tenores hujuſmodi, ac ſi de verbo ad verbum inſerentur, præſentibus pro plenè, & ſufficien-

ſicienter expreſſis, & inſertis habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris, ad præmiſſorum effectum hac vice dumtaxat ſpecialiter, & expreſsè derogamus, & derogatum eſſe, & cenſeri, illaque nemini ſuffragari volumus, cęteriſque contrariis quibuſcumque.

Mandatum pro publica præſentium affixione.

Ut autem eædem præſentes literæ ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus illas, ſeu earum exempla ad valvas Eccleſiæ Lateranenſis, ac Baſilicæ Principis Apoſtolorum, necnon Cancellariæ Apoſtolicæ, Curiæque generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Floræ de Urbe, ut moris eſt, affigi & publicari. Sicque publicatas, & affixas omnes, & ſingulos, quos illæ concernunt perinde arctare, & afficere, ac ſi unicuique eorum nominatim, & perſonaliter intimatæ fuiſſent, utque ipſarum literarum tranſumptis, ſeu exemplis, etiam impreſſis, manu alicujus Notarii publici ſubſcriptis, & Sigillo perſonæ in Eccleſiaſtica dignitate conſtitutæ munitis, eadem

Et pro fide trāſumptis adhibēda.

prorſus fides, tam in Judicio, quàm extra illud ubique adhibeatur, quæ eiſdem præſentibus adhiberetur, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem ſub Annulo Piſcatoris die XII. Auguſti MDCCXXVII., Pontificatus noſtri anno quarto.

F. Card. Oliverius.

Die, Menſe, & Anno, quibus ſupra ſupradicta Conſtitutio affixa, & publicata fuit ad Valvas Curiæ Innocentianæ, ac in aliis locis ſolitis, & conſuetis Urbis, per me Franciſcum Marchettum Apoſt. Curſ.

Jacobus Vaſellus Mag. Curſ.

BRE-

B R E V E

Della S. M. del Sommo Pontefice

ALESSANDRO VII.

Nel quale si proibisce il Giuoco dell'Urna, vulgo Lotto, *ne' Regni di Spagna, tra quali si praticava nel Principato della Catalogna, con pena al Clero Secolare della Privazione, e de' Benefizj, ed al Clero Regolare della Privazione della voce attiva, e passiva, e rispetto a tutti colla scomunica*, ipso facto incurrenda, *e riservata al solo Sommo Pontefice; come di già era stato proibito dal Regnante di quel tempo Filippo* III., *sotto pena della Galea, anche a que', che davano il nome per esser' estratti nel Lotto.*

ALEXANDER PP. VII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Astoralis officiis, quod authore Deo gerimus, solicitudo Nos admonet, Gregem Dominicum, curæ nostræ creditum, ab omni offensione securum præstare, ac viam salutis, aspirante superni favoris auxilio, dirigere, & abusus quoscumque præsertim illos, quos cæca cu-

mulandæ per fas, & nefas pecuniæ, cupiditas omnium malorum, secundùm Apostolum, radix in boni publici perniciem invexit, oppositionis sanctionibus, quantum Nobis est, tollere studeamus. Nomine siquidem charissimi in Christo filii nostri Philippi hujus nominis IV. Hispaniarum Regis Catholici, Nobis nuper exposuit dilectus filius noster Paschalis S. R.E. Diaconus Cardinalis de Aragonia nuncupatus, quod aliàs, cum in Civitate Barchinonæ Principatus Cathaloniæ, ubi vetus viget consuetudo, quosdam officiales Civitatis, ac Principatus hujusmodi, annis singulis per sortem eligendi, seu deputandi, perniciosus quidam abusus, in grave publicæ utilitatis detrimentum a multis annis introductus reperiretur, ut multæ Personæ Cathalogos, seu listas nominum sortitionis officialium, hujusmodi causa in Urna ponendorum, seu positorum haberent, ac super futuro eventu aliquorum extractionis, & electionis, seu deputationis ad officia, sic sortito faciendæ sponsiones, seu promissiones, quas excommissas vocant, inter se sub magnis pecuniarum summis facerent, & hac occasione superstitionibus, aliisque modis illicitis, conscientias graviter lædentibus, ac Dei servitio, bonoque publico adversantibus uterentur, claræ

me-

memoriæ Philippus III., dum vixit, earumdem Hispaniarum Rex Catholicus, ut ipsis malis remedium adhiberet, peculiarem pro dictis Civitate Barchinonæ, & Principatu Cathaloniæ Constitutionem edidit, qua pœnam Triremium illis imposuit, qui Cathalogis, seu Listis nominum hujusmodi, ad effectum dictarum sponsionum, seu excommissarum uterentur, illasque retinerent, ac hujusmodi sponsiones, seu excommissas facerent, eaque pœna in reos pro tempore severè animadverti jussit; quoniam verò, sicut eadem expositio subjungebat, hujusmodi abusus penitus evelli nequit, nisi prædictorum Cathalogorum, seu Listarum usus, ac sponsiones hujusmodi, etiam Ecclesiasticis, tam Sæcularibus, quàm Regularibus, districta sanctione interdicantur, cum etiam inter eos (quod maxime dolendum est) idem abusus irrepserit, & sub illorum clypeo Laici, qui pœnæ prædictæ metu vetita per dictam Constitutionem palàm, & per se ipsos perpetrare non auderent, secretis machinationibus, ipsius Constitutionis vim eludere, illique fraudem facere moliantur; Nobis propterea prædictus Paschalis Cardinalis memorati Philippi IV. Regis nomine humiliter supplicavit, ut in præmissis opportunè providere de benignitate Apostolica dignaremur; Nos

igi-

igitur, ejusdem Philippi Regis desideriis, quantum nobis ex alto conceditur annuere, ac publicæ utilitati consulere cupientes, hujusmodi supplicationibus inclinati, omnibus, & singulis Civitatis Barchinonæ, & Principatus Cathaloniæ, prædictorum Personis Ecclesiasticis, tam Sęcularibus, quàm universorum ordinis, Congregationis, Militię, Societatis, vel Instituti Regularibus, cujuscumque status, gradus, qualitatis, conditionis, dignitatis, & præeminentiæ existant, ne Cathalogos, seu Listas nominum sortionis officialium Civitatis, & Principatus hujusmodi causa in Urna, sicut præfertur, ponendorum, seu pro tempore positorum, ad effectum faciendi sponsiones, sive promissiones, seu excommissas hujusmodi penes se habere, vel per interpositam personam retinere, aut illis quovis modo uti, nec dictas sponsiones, seu excommissas, directè, vel indirectè, aut aliàs quomodocumque, & qualitercumque facere, vel inire, aut illis intervenire audeant quomodolibet, & præsumant, sub privationis Canonicatuum, vel Præbendarum, ac Dignitatum, etiam post Pontificales majorum, in Cathedralibus, & principalium in Collegiatis Ecclesiis, Personarum, Administrationum, officiorum, aliorumve quorumlibet, cum cura, & sine cura Beneficiorum Ecclesiasticorum, quo-
vis

vis modo qualificatorum per eas nunc obtentorum, & pro tempore obtinendorum, quoad Sęculares: ac privationis vocis activæ, & passivæ, quod Regulares, necnon excommunicationis latæ sententiæ quoad utrosque, a qua nemo a quoquam, nisi a Nobis, seu pro tempore existente Romano Pontifice (præterquam in mortis articulo constitutus) absolvi possit, per Contraventores ipso facto incurrendis pœnis, authoritate Apostolica præsentium tenore perpetuò prohibemus, & interdicimus. Præterea Venerabilibus Fratribus Episcopo Barchinonensi, cœterisque memorati Principatus Cathaloniæ Episcopis, & Archiepiscopis, nunc, & pro tempore existentibus, per easdem præsentes committimus, & mandamus, ut ipsi, & eorum quilibet, uti nostri, & hujus Sanctæ Sedis Apostolicæ, ad hoc specialiter Delegati, etiam sine ullis adjunctis, in suis quisque Civitatibus, & Diæcesibus contra quoscumque Ecclesiasticos, tam Sæculares, quàm Regulares privilegiatos, etiam quibusvis Privilegiis, libertatibus, & exemptionibus suffultos, & ab Ordinarii jurisdictione exemptos, ac Nobis, & dictæ Sedi immediatè subjectos, qui præsentem nostram Constitutionem transgressi fuerint ad declarationem incursus pœnarum hujusmodi authoritate nostra procedant, illamque

que irremissibiliter exequantur; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii Sæcularis; Nos enim eidem Barchinonensi, cœterisque Episcopis, & Archiepiscopis prędictis quamcumque necessariam,& opportunam ad id facultatem, & potestatem harum serie, & eadem authoritate tribuimus, & impertimur. Decernentes præsentes literas semper, & perpetuò firmas &c.

IL FINE.

IN-

INDICE

Delle cose notabili.

Il primo numero significa la Pagina, il secondo il Capitolo.

Col-

Gi-

Giu-

Im-

Ma-

nica

Ro-

P. VII.

Som-

Vb-

Jesus Maria i Joseph &c.a

Pax Xpti &c.

Maria
Mater gratiæ